B 5
2
487
IBLIOTECA NAZIONALE
ENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER.

TRATTATO
DELLA COMUNIONE DE' BENI.

VOLUME QUARTO.

VERSIONE ITALIANA.

MILANO
TIPOGRAFIA FRANCESCO SONZOGNO DI GIO: BATTISTA
1809.

B 5
2
487
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE - FIRENZE

OPERE
DI POTHIER

VIII.

TRATTATO

DELLA

COMUNIONE DE' BENI.

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI

DONATI DAL

DOTTOR ANNIBALE GIULIONI

GIURISTA

Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

TRATTATO
DELLA
COMUNIONE
DE' BENI

CON UN TRATTATO DELLA PODESTA' DEL MARITO
SOPRA LA PERSONA
E SOPRA I BENI DELLA MOGLIE

DEL SIG. POTHIER.

EDIZIONE

In cui sonosi indicati i cambiamenti fatti dal Codice civile, e si è aggiunto un Saggio sul regime dotale.

DEL SIG. BERNARDI

ex-legislatore, capo della divisione civile al ministero del Gran Giudice.

VOLUME QUARTO.

MILANO 1809.
Dalla Tipografia di FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.
Stampatore e Librajo, *Corsìa de' Servi, N.* 596.

B. 5. 2. 487

TRATTATO
DELLA
COMUNIONE.

QUINTA PARTE

In qual modo il marito e la moglie, ed i loro eredi siano tenuti ai debiti della comunione dopo lo scioglimento della medesima.

716. Il marito o i di lui eredi, e la moglie o gli eredi suoi, dopo lo scioglimento della comunione, soggiacono promiscuamente a tutti i debiti della medesima, qualunque sia la loro origine, ciascheduno per la metà; cioè il marito o i di lui eredi per una metà, e la moglie o gli eredi suoi

per l'altra metà, tranne però che la moglie o i di lei eredi non ne sono tenuti che fino all'ammontare di ciò ch'ella o i di lei eredi hanno avuto dalla massa dei beni della comunione; in guisa tale che se ciò che ne trassero non è sufficiente a soddisfare questa metà dei debiti, il marito o i di lui eredi sono obbligati a pagarne il rimanente. (*Cod. civ. art.* 1482 *e seg.*)

Vedremo nei due primi articoli di questo capitolo, com' eglino ne siano tenuti verso dei creditori: 1. riguardo al marito o ai di lui eredi; 2. riguardo alla moglie o agli eredi suoi. Tratteremo nel terzo articolo del privilegio che ha la moglie o i di lei eredi, di non essere obbligata ai debiti se non che fino alla concorrenza di ciò che ha profittato sui beni della comunione. Nel quarto articolo parleremo dell'azione ipotecaria che ha luogo contro la moglie detentrice dei coacquisti. Finalmente nel quinto articolo noi tratteremo delle indennità rispettive, che il marito e la moglie hanno l'un verso l'altra a cagione di questi debiti.

ARTICOLO PRIMO.

In qual modo il marito o i di lui eredi siano tenuti ai debiti della comunione dopo che questa è disciolta.

717. Quando il marito ha contratto dei debiti che sono poi ricaduti nella sua comunione, non v' ha dubbio ch'ei ne rimane sempre debitore per la totalità dei medesimi verso quei creditori, co' quali ei li ha contratti, istessamente come lo era prima del suo matrimonio, e avanti che questi debiti fossero caduti nella sua comunione. Imperciocchè la comunione di beni ch'esso ha contratta insiem colla moglie, e nella quale sono caduti siffatti debiti, è una cosa affatto estranea ai creditori, e che non poteva in verun modo diminuire il diritto ch'essi hanno contro la persona del marito che si è personalmente verso loro obbligato.

718. È lo stesso riguardo ai debiti delle eredità pervenutegli tanto prima che dopo il suo matrimonio. Sebbene cotali debiti

sieno caduti nella sua comunione, quantunque tutti i beni delle predette eredità vi sieno caduti, ei non lascia però d' esser tenuto verso di essi per il totale di quanto si è reso debitore verso i medesimi accettando la qualità di erede; conciossiachè la comunione di beni, nella quale egli ha portati cotesti debiti, come anco i beni delle predette eredità, non distrugge punto e non altera in verun modo la sua qualità di erede e di successore *in universum jus defuncti*, ch' è inseparabile dalla di lui persona, e che lo rende soggetto ai detti debiti.

Questo caso è simile a quello in cui un erede trasferisce in taluno i suoi diritti di successione. Questa traslazione non lo esonera punto in faccia ai creditori della eredità, imperocchè la sua qualità di erede che ne lo rende debitore, rimane sempre, malgrado la traslazione, nella sua persona da cui essa è inseparabile, come lo abbiamo veduto nel nostro Trattato del contratto di vendita n. 529.

719. Rapporto ai debiti contratti dal marito durante la comunione, agitossi altre

volte la quistione, se il marito ne restasse debitore per il totale verso de' creditori, dopo lo scioglimento della comunione, oppure, se ne rimanesse debitore soltanto per la metà. Bacquet nel suo Trattato *des droits de justice*, opina non esserne più debitore che per metà. Ecco su che appoggiava la sua opinione. Il marito, diceva egli, ogni qualvolta contratta e si obbliga durante la comunione, lo si reputa contrattare e obbligarsi soltanto nella sua qualità di socio e capo della comunione, che l'obbliga, è vero, per il totale verso de' creditori, fintantochè sussiste la sua qualità, vale a dire finchè dura la comunione; ma codesta sua qualità venendo a svanire collo scioglimento della comunione, ed il marito non essendo più allora che conjuge in comunione per la metà, Bacquet ne conclude non esser egli più tenuto a cotali debiti che per questa sola metà. Ciò nulla ostante prevalse la contraria opinione, nè si revoca più in dubbio oggidì, che il marito in faccia ai creditori rimanga, dopo lo scioglimento della comunione, debitore della totalità de' debiti da esso contratti nel tempo

della comunione medesima. (Cod. civ. art. 1484.) L'opinione di Bacquet era fondata sopra un falso principio. Non è vero che il marito ne' contratti che fa durante la comunione, si obblighi soltanto nella sua qualità di conjuge in comunione, e di capo della medesima; egli contrae e si obbliga altresì in di lui proprio nome. Tutti coloro che contraggono senza esprimere in qual qualità, essendo riputati contrarre in loro proprio nome, le persone che con essi contrattano, considerano più la loro propria persona, che la lor qualità di conjugi in comunione di beni, *ejus solius fidem sequuntur.*

Ciò agevolmente comprendesi qualora il marito si fosse per se solo obbligato. Ma sarebb'egli lo stesso se fatto lo avesse unitamente alla di lui moglie verso di qualcheduno senza alcuna solidarietà? Sarebb' egli in questo caso debitore per il totale verso del creditore dopo lo scioglimento della comunione? La ragione di dubitarne si è, che s'egli si fosse obbligato congiuntamente a tutt'altri che alla di lui moglie, verso di qualcheduno, senza espressione di

solidarietà, lo si riterrebbe obbligato soltanto per la sua parte. Nondimeno comunemente decidesi che anche nel caso che il marito siasi obbligato unitamente alla di lui moglie, senza espressione di solidarietà, si ritiene ch' egli siasi obbligato per la totalità e quindi sciolta la comunione, ei rimane debitore del totale verso il creditore. Imperciocchè quando si fa concorrer la moglie nell'obbligazion del marito, l'intenzione delle parti è di procurare una maggior sicurezza al creditore piuttosto che di dividere e attenuare l'obbligazion del marito. (Notisi però che il marito ha regresso in tal caso contro la moglie o i di lei eredi per la metà de' debiti. *Cod. civ. art.* 1484. Ove sia espressa la solidarietà, la moglie è tenuta verso i creditori per il totale, salvo il di lei regresso contro il marito. *Cod. civ. art.* 1431, 1487.)

720. Quanto ai debiti della comunione, che il marito non ha personalmente contratti, ma che derivano dalla moglie, quali sono quelli ch' essa ha contratti prima del suo matrimonio, e quelli delle eredità a lei pervenute durante la comunione, nella

quale sì i beni che i debiti delle predette eredità sono caduti, alcuni opinano che il marito essendo già stato debitore riguardo al totale di questi debiti verso de' creditori, nella sua qualità di capo della comunione, egli continui ad esserlo dopo il di lei scioglimento. Io penso al contrario che il marito non avendo personalmente contratti siffatti debiti, e non essendovi stato soggetto che nella sua qualità di capo e padrone della comunione, cotesta qualità venendo a ristringersi, in forza dello scioglimento della comunione, quando questa è accettata dagli eredi della moglie, a quella di socio in comunione per la metà, egli non dee più rimaner debitore che per la sola metà verso de' creditori; salvo che, se i beni della comunione toccati nella divisione agli eredi della moglie, non fossero sufficienti a pagare l'altra metà, egli sarebbe tuttora obbligato verso i creditori di quanto mancasse, come lo è verso i predetti eredi. (*Cod. civ. art.* 1485.)

Questa è la differenza che passa tra i debiti che si contraggono in una certa qualità, e quelli che si contraggono in proprio

nome. Questi ultimi non si aboliscono mai fino a che non sieno del tutto soddisfatti, *cum nemo propriam personam exuere possit;* al contrario quelli che si contraggono in una certa qualità, non sussistono che in quel tanto e per quella sola parte per la quale sussiste la qualità in cui sono stati contratti. Noi abbiamo riportato un esempio di tal differenza nel nostro Trattato delle obbligazioni, n. 381. Abbiamo ivi veduto che quando un minore si è fatto, come dicesi, restituire in intiero contro un' obbligazione da esso contratta in suo proprio nome, i di lui fidejussori non ne sono però esonerati, avvegnachè il benefizio della restituzione non poteva distruggere l' obbligazione ch'egli in proprio nome ha contratta. Cotesto benefizio gli procura soltanto una eccezione contro l'azione che ne nasce, la quale eccezione essendo a lui personale, non può quindi passare a' suoi fidejussori. Al contrario, quando un minore ha contratta un' obbligazione nella qualità di erede che aveva, e che si è fatto restituire contro l' accettazione da lui fatta della eredità, la qualità di erede, in cui aveva contratta sif-

fatta obbligazione venendo ad essere distrutta per la restituzione in intiero, cotesta obbligazione più non sussiste, come neppur quella de' suoi fidejussori, la quale non può sussistere senza l'obbligazione principale.

Lo statuto di Melun contiene una disposizione conforme al nostro parere: leggesi in essa, art. 246: *il marito è tenuto a tutti i debiti mobiliari da essa* (sua moglie) *contratti prima del matrimonio, per i quali può essere validamente citato davanti i tribunali durante il matrimonio per la loro totalità, e questo disciolto, per la metà solamente.* Questo è pure il sentimento di Lebrun, l. 2, cap. 3, sez. 1, n. 18.

Quanto noi abbiamo detto intorno al modo nel quale il marito soggiace ai varj debiti della comunione verso i creditori, deve parimenti applicarsi ai di lui eredi.

ARTICOLO II.

In qual modo la moglie od i suoi eredi soggiacciano ai debiti della comunione verso i creditori.

721. La moglie, sciolta la comunione, sia che l'abbia accettata, sia che abbiavi rinunciato, continua ad essere debitrice per il totale verso dei creditori, dei debiti della comunione ch'essa ha personalmente contratti, tanto avanti che dopo il suo matrimonio, com'anco di quelli delle eredità pervenutele in seguito. I motivi da noi esposti riguardo al marito, *supra* n. 717 e 718, si applicano parimenti in tale materia alla moglie.

722. Allorchè la moglie, durante il matrimonio, non ha da se sola contratto, ma congiuntamente al marito senza veruna espressione di solidarietà, quatunque si reputi in questo caso che il marito siasi obbligato per il totale, tuttavia, come abbiamo veduto *supra*, n. 719, si ritiene che la moglie non siasi obbligata che per la metà, e

quindi non esser ella debitrice verso il creditore che di questa sola metà.

Del resto, ella è tenuta verso il creditore, anche nel caso di rinunzia alla comunione. Essendosi una volta obbligata in di lei proprio nome, niente può dispensarla del soddisfare la sua obbligazione nemmanco la cassazione del suo matrimonio che fosse intervenuta dappoi. Sentenza del 2 luglio 1709, riferita dall'autore del Trattato dei contratti di matrimonio.

723. Riguardo a tutti gli altri debiti della comunione non contratti dalla stessa moglie, ed a'quali essa non soggiace che come moglie in comunione, dopo lo scioglimento di questa, che sia però da lei stata accettata, essa non n'è debitrice che per metà verso dei creditori.

Anzi non è tampoco debitrice di questa metà se non che fino alla concorrenza di ciò ch'ella ha avuto dai beni della comunione, come il vedremo nel seguente articolo.

Quanto noi abbiamo detto della moglie si applica pure ai di lei eredi.

ARTICOLO III.

Del privilegio competente alla moglie ed ai di lei eredi, di non soggiacere ai debiti della comunione se non che in proporzione del profitto che ne hanno ricavato.

724. Avendo il marito, durante il matrimonio, nella sua qualità di capo della comunione, il potere di dissiparne i beni e caricarli di debiti, senza la partecipazione della di lui moglie, e senza ch' ella possa impedirlo, la pratica ha provveduto alla conservazione dei beni proprj della moglie col non permettere al marito di poterli intaccare per i debiti della comunione.

A tale effetto detta pratica accorda alla moglie ed a' suoi eredi, due specie di benefizj: 1. quello di poter rinunciare alla comunione per esonerarsi dai debiti della medesima (noi ne abbiamo superiormente parlato, *part.* 3, *cap.* 2, *art.* 2); 2. quello di non esser tenuta che fino all'ammontare dei beni, ch' ella od essi hanno avuti dalla comunione.

Sul fondamento appunto di questa pratica fu stabilito l'art. 228 del nuovo statuto di Parigi, ov'è detto: « il marito non può, » per qualsivoglia contratto, ed obbliga- » zione fatta, avanti o durante il matrimo- » nio, obbligare sua moglie senza il di lei » consenso per più di quello ch'essa o i » di lei eredi profittano nei beni della co- » munione, purchè però, seguita la morte » d'uno de' conjugi, sia steso un esatto e » legale inventario, e che non v'intervenga » frode nè colpa per parte della moglie o » de' suoi eredi ».

Lo statuto d'Orleans contiene una simile disposizione alla fine dell'art. 187.

Questo privilegio ha luogo anche in quegli statuti che non si sono spiegati a tale proposito, giusta i decreti riportati da Brodeau sopra Louet, lett. C. ch. 54 (*Cod. civ art.* 1483).

Noi osserveremo sopra questo privilegio: 1. In che cosa esso differisca dal benefizio d'inventario che è accordato agli eredi per accettare una successione sospetta; 2. Contro a quali persone, e riguardo a quai debiti esso abbia luogo; 3. Sotto quali con-

dizioni; 4. Noi tratteremo del conto che debbono rendere ai creditori la moglie o suoi eredi, onde godere di un tal privilegio.

§. I.

In che consista questo privilegio, ed in che differisca da quello del benefizio d'inventario.

725. Questo privilegio consiste nella facoltà che ha la moglie od i suoi eredi di esonerarsi dai debiti della comunione, rendendo conto di quanto ella od essi ne hanno profittato, e restituendo quanto ancor resta nelle lor mani di appartenente alla comunione medesima.

Questa restituzione o abbandono non distrugge però nella moglie la qualità di conjuge in comunione di beni come non la distrugge ne' di lei eredi; ed è perciò che la moglie, malgrado ch'essa abbia fatto un tale abbandono, non può esercitare la ricupera dei beni da lei conferiti che non le è stata accordata nel suo contratto di ma-

trimonio che nel solo caso di rinunzia alla comunione.

726. Ma un siffatto privilegio dà egli soltanto alla moglie una eccezione contro dei creditori? Oppure inoltrasi fino al punto di darle la ripetizione contro a quel creditore, cui ella ha pagato per errore, oltre ciò che le rimaneva dei beni della comunione, allorchè gliene fece il pagamento? Fa d'uopo distinguere: se il pagamento fu fatto soltanto a nome della moglie ch'ebbe la precauzione di far dichiarare nella quietanza, che il creditore ha ricevuto per quella parte che a lei spettava nel debito, allora la moglie giustificando di avere pagato per errore al di là di quanto essa ha profittato ne'beni della comunione, le compete il diritto di ripetizione. Conciossiachè non essendone in alcun modo debitrice per non essersi punto personalmente obbligata a tal debito, nè avendo d'altronde il marito alcun potere di obbligarla, come socia in comunione, al di là di quello ch'essa profitterebbe sui beni della comunione, non vi sarebbe alcuna ragion di farla soggiacere a tal perdita. Ora ella è una massima di diritto che un cre-

ditore è tenuto a restituire la cosa che gli è stata pagata, tuttochè fossegli pur dovuta, quando non glie n'è stato fatto il pagamento a nome di quegli che n'era il debitore, ma da colui ed a nome di colui che credea per errore esserne debitore senza esserlo realmente: *Indebitum est non tantum quod omnino non debetur sed.... si id quod alius debebat alius quasi ipse debeat, solvit. L.* 65, §. *fin. ff. de cond. indeb.*

Vice versa, abbenchè il pagamento che la moglie ha fatto di un debito della comunione, sembra essere stato fatto tanto a nome di suo marito, che in di lei proprio nome; per esempio quand'ella ha pagato l'intiero debito, oppure ne ha dato degli acconti, e ciò non solo sulla di lei parte; in tal caso il creditore non soggiace ad alcuna ripetizione, avendo ricevuto quello che gli era dovuto, ed a nome di quelli che n'era il debitore. La moglie non ha in questo caso alcun regresso, se non se contro gli eredi di suo marito. (*Cod. civ. artic.* 1488).

727. Il privilegio della moglie è differente dal beneficio d'inventario che la legge ac-

corda a certi eredi per accettare una successione sospetta. Questo benefizio d'inventario dà agli eredi che lo invocano, il diritto di non essere tenuti sui loro proprj beni ai debiti della successione, e di far sì che i creditori rivolgansi invece ai beni della successione de' quali gli eredi non si considerano, riguardo ai creditori, che come semplici amministratori.

Non è però lo stesso, riguardo a quel privilegio che la consuetudine accorda alla moglie, quand'essa ha accettata la comunione. Non le dà punto il diritto di esentuarsi dall'obbligo di soddisfare ai debiti della comunione sopra i suoi beni' proprj, ma quello soltanto di non soggiacervi che fino all'ammontare di ciò ch'essa ha ritratto dai beni della comunione. Si può dunque procedere contro la moglie e su i di lei beni proprj per quella parte che la riguarda nei debiti della comunione, quando però sia stata da lei accettata, e fino a tanto che essa ritenga qualche cosa dei beni spettanti alla comunione medesima. Ella non può esserne altrimenti liberata che col rendere esatto conto ai creditori che la molestano,

di quanto essa ne ha tratto e col rilasciare il di più che ancor le rimane. Noi tratteremo di questo rendi-conto nel quarto paragrafo.

Dicasi lo stesso degli eredi della moglie.

§. II.

Rispetto a quali persone, e riguardo a quali debiti la moglie o i di lei eredi abbiano un tal privilegio.

728. Il privilegio che ha la moglie di non essere tenuta ai debiti della comunione che sino all'ammontare di quanto essa ritrasse da' beni della comunione, ha luogo non solamente contro gli eredi del marito, ma eziandio contro i creditori della comunione medesima.

1. Esso ha luogo contro gli eredi del marito; ed è questa la ragione per cui quando ciò che la moglie ha avuto da'beni della comunione non basta per pagare la metà de' debiti, gli eredi del marito sono obbligati a supplire ciò che vi manca; e se la moglie avesse pagato per la metà dei

detti debiti, più di quello ch'ella ritrasse da' beni della comunione, avrebbe regresso contro gli eredi del marito per essere soddisfatta di questo soprappiù.

2. Il privilegio ha luogo eziandio contro de' creditori. In conseguenza se un creditore domanda alla moglie il pagamento di ciò che gli è dovuto, essa può schermirsi da tale pretesa coll'offrire a questo creditore di rendergli conto di quanto ella ha avuto e profittato sui beni della comunione, e quindi pagarne il rimanente qualor ve ne sia; salvo al detto creditore il diritto di ricorrere pel soprappiù contro gli eredi del marito. (*Cod. civ. art.* 1483.)

729. Osservisi rapporto a tale privilegio la notabile differenza che passa tra gli eredi del marito ed i creditori. La moglie non gode di questo privilegio a fronte de' creditori, se non che riguardo a quei debiti della comunione che il marito ha contratti da per se solo, ai quali essa non ha in verun modo concorso, e cui ella non è tenuta che nella sola sua qualità di conjuge in comunione. Questo è ciò che risulta dall' articolo del surriferito statuto di Pa-

rigi; ma rapporto ai debiti ch'ella stessa ha contratti, sia che li abbia contratti sola, sia che siasi obbligata congiuntamente al marito, essa non può far uso di tal privilegio contro de' creditori.

Al contrario in faccia agli eredi del marito, la moglie gode indistintamente di tal privilegio rispetto a tutti i debiti della comunione, tanto riguardo a quelli che procedono dall'obbligo suo personale, quanto a quelli che il di lei marito ha contratti.

Se l'articolo 228 dello statuto di Parigi, che abbiamo riportato poc'anzi al n. 724, non parla che de' debiti dal marito contratti, ciò deriva dal non farsi parola in detto articolo di tal privilegio se non che a fronte de' creditori. Lo statuto di Parigi ha omesso di spiegarsi sopra questo privilegio della moglie contro il marito ed i di lui eredi; ma si deve supplire a cotale silenzio coll'art. 187 dello statuto d'Orleans, riformato tre anni dopo da' medesimi commissarj. Dopo ciò ch'è detto in questo articolo 187, in generale riguardo a tutti i debiti della comunione, « i quali debiti si » dividono in forza dello scioglimento del

» predetto matrimonio, in guisa tale che » detto superstite non ne possa esser te- » nuto che per la metà, ed i predetti ere- » di per l'altra metà », i riformatori aggiungono immediatamente ed indistintamente, *e nondimeno non è tenuta la moglie nè i di lei eredi, se non che fino all'ammontare de'beni della comunione.*

730. La moglie ha un tal privilegio, non solamente riguardo ai debiti ai quali è soggetta la comunione verso de' terzi, ma similmente riguardo a quelli cui soggiace ella stessa verso la comunione medesima. Per la qual cosa la moglie che accetta la comunione non confonde in se stessa la metà delle sue ricupere de'beni propri dovutele dalla comunione, se non che fino all'ammontare di ciò ch'ella ha avuto da'beni della comunione. Quando i beni della comunione non bastano a soddisfare dette ricupere, quello che di esse rimane a pagarsi dev'essere soddisfatto sui beni propri del marito o de'di lui eredi.

731. Quanto noi abbiamo detto della moglie si applica agli eredi della medesima, i quali al pari di lei non soggiaciono

ai debiti della comunione, tanto riguardo ai creditori quanto riguardo al marito e suoi eredi, se non che fino all'ammontare di ciò che hanno avuto da' beni della comunione. (*Cod. civ. art.* 1491.)

§. III.

Sotto quali condizioni venga accordato un tale privilegio alla moglie od a' suoi eredi.

732. Lo statuto di Parigi all'art. 228, riferito *supra* n. 724, impone alla moglie ed a' suoi eredi, perchè possano usare di tal privilegio, due condizioni.

La prima è che si faccia, dopo lo scioglimento della comunione, un inventario de' beni della medesima; ciò ch'è prescritto dall'anzidetto articolo 218 in questi termini: *purchè però dopo la morte d'uno dei conjugi si stenda un esatto e legale inventario.* (*Cod. civ. art.* 1483.)

Questo inventario che la moglie dee fare per non soggiacere ai debiti, *ultra vires*, accettando la comunione, dev'essere eguale a quello che far dovrebbe per rinunciarvi;

del che noi abbiamo superiormente trattato, part. 3, cap. 2, art. 2, §. 4.

Quanto ivi abbiam detto intorno a questo inventario è quì pure applicabile; quindi rimettiamo al detto cap. 2 i nostri lettori.

733. Quantunque la moglie non sia obbligata a fare inventario per rinunciare alla comunione se non se nel caso che sciogliendosi la comunione per la premorienza del marito, ella si trovasse in possesso dei beni della comunione e non avesse bisogno d'inventario per rinunciare nel caso d'uno scioglimento di comunione in forza d'una sentenza di separazione, al contrario, in caso di accettazione, sia che lo scioglimento accada per la prmorienza del marito, sia ch' esso avvenga mentre egli ancor vive in virtù d'una sentenza di separazione di abitazione, la moglie per godere riguardo ai creditori del privilegio di non soggiacere ai debiti della comunione se non che fino alla concorrenza di quanto essa ne ha profittato, deve loro presentare un inventario. Il motivo della differenza è sensibile. La moglie che rinunzia alla comunione nel caso d'una separazione, non

essendo stata al possesso dei beni della comunione, non ha d'uopo d'un inventario per giustificare in faccia ai creditori che essa nulla ne ritiene. Al contrario, nel caso di accettazione, sia che lo scioglimento della comunione sia avvenuto per la premorienza del marito, oppure per una sentenza di separazione, il privilegio che ha la moglie di non essere tenuta ai debiti della comunione se non che fino alla concorrenza di ciò ch' ella ne ha profittato, racchiude, per una conseguenza necessaria, l' obbligo di presentare ad essi un inventario, onde giustificare quanto asserisce di averne profittato.

734. Per la stessa ragione allorchè lo scioglimento della comunione accade per la premorienza della moglie, i di lei eredi che accettarono la comunione, debbono presentare ai creditori un inventario onde godere del privilegio di non esser tenuti ai debiti della comunione che fino all'ammontare di ciò che ne hanno profittato, sebbene per rinunciarvi non abbiano d' uopo d'inventario. I termini ne' quali è concepito l' articolo 228 dello statuto di Parigi, sta-

biliscono la necessità d'un inventario affinchè gli eredi della moglie godano di tal privilegio nel caso della premorienza della moglie: ivi è detto, *purchè dopo la morte d'uno de' conjugi, sia fatto inventario*, ec. Questi termini indefiniti, *dopo la morte di uno de' conjugi*, comprendono il caso tanto della premorienza della moglie, quanto di quella del marito, e stabiliscono la necessità dell' inventario tanto per riguardo agli eredi della moglie, nel caso della di lei premorienza, quanto a riguardo della moglie nel caso della premorienza del marito. (*Cod. civ. art.* 1491.)

735. L' inventario è assolutamente necessario riguardo ai creditori; ma non è precisamente necessario affine che gli eredi della moglie possano godere di questo privilegio contro il marito. La divisione fatta tra il marito e gli eredi della moglie dei beni tanto mobiliari che immobiliari della comunione, può al pari d'un inventario provare ciò ch' essi hanno profittato sui beni della comunione riguardo alla loro parte competente: prova che il marito non può impugnare, poichè la stessa emerge

da un atto, in cui egli è intervenuto qual parte.

736. La seconda cosa che l'articolo 218 esige è, *che non v'intervenga colpa nè frode per parte della moglie o de' suoi eredi.*

Cotesta frode che, a termini di detto articolo, fa decadere la moglie o i di lei eredi da tal privilegio, è quella ch'essi commettono, sia col divergere, sia coll'occultare o nascondere in qualsivoglia modo ai creditori una parte di quello ch'essi hanno goduto e profittato sui beni della comunione. In una parola, la frode che li fa decadere da tal privilegio, è quella stessa che li fa decadere da quello di poter rinunziare alla comunione, di cui abbiamo trattato, *part.* 2, *cap.* 2, *art.* 2, §. 4; ivi rimettiamo il lettore.

L'articolo dice: *purchè non siavi colpa nè frode.* Io credo che per questi termini, *purchè non siavi colpa* lo statuto intenda che se la moglie o i di lei eredi avessero per colpa loro lasciati smarrire alcuni effetti della comunione loro toccati in sorte, essi sarebbero obbligati a renderne conto ai creditori, qualora goder volessero di tal

privilegio, quantunque per loro colpa non abbiano profittato dei detti effetti. La ragione è evidente. Non avendo la moglie nè i di lei eredi alcun diritto in virtù di tal privilegio d' essere esonerati dai debiti della comunione se non che a patto di render conto ai creditori di ciò che ne hanno profittato, essi sono obbligati, qualora vogliano usare di tal privilegio, di render conto ai creditori medesimi dei beni della comunione che loro son pervenuti. Soggiacciono quindi riguardo ai detti beni a quella cura medesima, cui soggiace chiunque è tenuto a render conto de' beni di cui è responsale. Laonde se per non aver eglino usata tal cura fossero periti alcuni dei detti effetti, essendo ciò avvenuto per loro colpa, ne sarebbro responsali verso dei creditori, e ne dovrebbero render conto ai medesimi come se tutora esistessero.

§. IV.

§. IV.

Del conto che la moglie o i di lei eredi debbono rendere ai creditori della comunione per godere di tal privilegio.

737. La moglie che vuole godere di questo privilegio, dee rendere esatto conto dei beni che le sono pervenuti dalla comunione ai creditori che la pulsano al pagamento di alcuni debiti della comunione. (*Cod. civ. art.* 1483.)

La stessa dee darsi debito di tutti gli effetti della comunione a lei toccati nella divisione tanto per di lei parte, quanto a titolo di prededuzione.

Allorchè questi sono dei mobili, essa deve risponderne secondo la stima che se n' è fatta nell' inventario, nè sarebbe ammissibile a rilasciarli in natura dopo che ne avesse fatt' uso.

Quando poi sono degli stabili ella deve risponderne secondo la stima che n'è stata fatta nella divisione, ove però non ami meglio rilasciarli in natura, imputando a

suo carico i deterioramenti che derivassero dal di lei proprio fatto.

Deve altresì render conto de' frutti da lei percepiti per ciò che ne resta dalla compensazione fatta sino alla concorrenza di detti frutti, unitamente agl' interessi delle somme da essa pagate tanto a de' terzi quanto a se stessa per l' estinzione de' debiti della comunione.

Quando la moglie risulta creditrice della comunione di una data somma per le ricupere a lei competenti, dedotto tutto ciò ch' ella doveva alla comunione, non è tenuta a rispondere di ciò che ha prededotto sui beni della comunione per pagarsi di questa somma. Imperciocchè la moglie con questa prededuzione non avendo fatto altro che soddisfarsi di ciò che le era dovuto, non si può dire che tale prededuzione sia qualche cosa da lei goduta, e di cui ella abbia profittato a carico de' beni della comunione.

Al contrario, quando la moglie risulta debitrice verso la comunione di una somma dedotto tutto ciò che le era dovuto, e che questa somma è stata di già valutata

nella sua porzione al tempo che si è divisa la comunione, deve darsene debito, perciocchè la liberazione di questa somma da lei dovuta, è qualche cosa di cui ha profittato a carico della comunione.

Ella deve inoltre darsi debito della metà di ciò che si è tratto durante il matrimonio dal fondo della comunione, per la dotazione delle figlie comuni, quand'essa le ha dotate congiuntamente al marito; conciossiachè nel dotarle congiuntamente al marito, si reputa ch'ella abbia preso per di lei conto la metà di queste doti, e che abbia levato dalla comunione la metà di ciò che ne fu tratto per somministrarle. E' per siffatta ragione che nel caso di rinuncia alla comunione, essa è obbligata a farne la deduzione sopra la restituzione che le vien fatta de' suoi beni proprj. Per lo stesso motivo, anche in questo caso ella dee darsene debito come di cosa della quale essa ha profittato a carico della comunione.

738. Il capitolo del conto così ordinato devesi abbonare alla moglie tanto nella parte di beni da essa conferita, quanto nelle sue deduzioni;

1. Quello ch'essa ha pagato per la sua parte nelle spese d'inventario e di divisione; avvegnachè sia puramente sotto la deduzione di tali pesi ch'essa gode e profitta de' beni della comunione. (*Codice civile art.* 1482.)

2. Si deve abbonare nelle deduzioni alla moglie, quello ch'essa ha pagato ad altri creditori della comunione che furono più vigilanti a farsi pagare di quel che sia colui che la chiama in giudizio.

Non importa a questo proposito che i creditori soddisfatti dalla moglie, siano anteriori o posteriori a quegli che la molesta, qualora quest'ultimo non sia ipotecario nè privilegiato; oppure quand'anche sia ipotecario o privilegiato, allorchè la moglie non ha tra que' beni ch'essa ha avuti dalla comunione, che de' soli mobili i quali non sono suscettibili d'ipoteca, e non ne ritiene alcuno che sia soggetto al privilegio del creditore.

Diversa è la cosa allorchè il creditore che procede contr'essa, è un creditore ipotecario o privilegiato, e che la moglie ha degli effetti che soggiacciono alle sue ipo-

teche od al suo privilegio, come lo vedremo qui appresso.

3. Allorquando la moglie creditrice della comunione non ha prededotta nella divisione de' beni della comunione, la somma di cui ella era creditrice, dedotto ciò che le era dovuto dalla comunione medesima, deve abbonarsele la metà di questo credito di cui fa confusione sopra se stessa, imperciocchè tal confusione ch'ella fa sopra di lei della metà del suo credito, è un pagamento ch' ella fa a se medesima sopra la sua parte de' beni della comunione, della metà di un debito della comunione medesima di cui va creditrice, il quale non diminuisce meno la di lei quota di quel che la scemino i pagamenti da lei fatti ad altri creditori della comunione; e che per conseguenza dev' esserle abbonato, allo stesso modo che se le abbonano i pagamenti da essa fatti ad altri creditori che furono più vigilanti a farsi pagare di quelli che procedono contro di essa a tal fine.

4. Finalmente devesi a lei abbonar nelle spese anche quelle del rendiconto.

739. Allorchè nel bilancio che sarà fatto

del conto, vale a dire, della lista delle cose che la moglie ha avute da' beni della comunione e del capo delle deduzioni che debbono esserle fatte, si trova che la moglie ha pagato tanto o di più, sia a de' terzi, sia a se medesima per l' estinzione de' debiti e carichi della comunione, di quello che essa n'abbia profittato, e quindi non averne ella tratto verun vantaggio reale, dev' essere assolta dalle pretese del creditore.

Quando poi da questo bilancio risulta esservi qualche cosa di cui realmente la moglie ha profittato come derivante da' beni della comunione, ella deve essere ammessa ad offrire di renderne conto al creditore che la molesta, ed essere inoltre assolta dalla di lui domanda.

740. Ciò che finora abbiam detto, ha luogo quando l'azione per la quale la moglie è chiamata in giudizio, è un' azion personale ed ordinaria; ma quand' ella viene pulsata da un creditore privilegiato, e che tra i beni da essa avuti dalla comunione, ha pure in natura degli effetti soggetti al suo privilegio, ella non può impedirlo

dal rifarsi sui detti effetti soggetti al suo privilegio. Invano opporrebbe i pagamenti da lei fatti, sia ad altri creditori sia a se medesima a favore della comunione, salvo il di lei regresso contro gli eredi di suo marito: locchè deve parimenti aver luogo quando la moglie detentrice de' coacquisti viene chiamata in giudizio in virtù d'un'azione ipotecaria. Vedi l'articolo seguente.

Quanto abbiamo detto in questo articolo relativamente alla moglie, è applicabile agli eredi della medesima. (*Cod. civ. art.* 1491.)

ARTICOLO IV.

Dell'azione ipotecaria che ha luogo contro la moglie.

741. Quantunque la moglie non sia tenuta personalmente ai debiti della comunione, dopo lo scioglimento, che per la sola metà, quando non li ha contratti in di lei specialità, e sebbene non vi soggiaccia che fino all'ammontare di quanto essa ebbe da' beni della comunione medesima, possono tuttavia i creditori ai quali il di lei marito

aveva ipotecati i beni immobili della comunione, procedere contro di essa ipotecariamente per il totale come detentrice degli immobili stessi.

Noi vedremo: 1. Quali siano i creditori cui competa quest' azione ipotecaria contro la moglie; 2. Qual sia l' effetto di questa azione.

§ I.

Quali siano i creditori cui competa questa azione iptecaria contro la moglie.

742. I creditori ai quali compete tale azione ipotecaria contro la moglie, sono quelli de' debiti contratti dal marito durante il matrimonio, verso i quali il marito si è obbligato con un atto davanti notaro, oppure è stato condannato da una sentenza. Il marito che aveva in quel tempo la qualità di capo della comunione, e che si reputa essersi obbligato od essere stato condannato verso di loro, non solamente in di lui proprio nome, ma altresì in tale qualità, lo si ritiene obbligato in forza di

questi atti sotto l'ipoteca di tutti i beni ch'egli aveva diritto in allora d'ipotecare, e per conseguenza sotto l'ipoteca di tutti gl'immobili della sua comunione presenti e futuri, dandogli allora la sua qualità di capo della comunione che aveva, il diritto di disporne, di alienarli, obbligarli ed ipotecarli tutti irrevocabilmente, a tenore dell'art. 225 dello statuto di Parigi, ed a norma del diritto comune. Ritenendosi che una moglie la quale ha accettata la comunione, abbia fatto nella sua qualità di conjuge in comunione, tutto ciò che il di lei marito ha fatto durante la medesima, come lo abbiamo veduto, *supra part.* 2, ed avendo il marito durante la comunione, nella sua qualità di capo della medesima, ipotecato a' suoi creditori tutti i coacquisti della comunione, la di lui moglie è riputata nella sua qualità di conjuge in comunione, averli ella stessa ipotecati per quella parte che le competerebbe nella divisione. (*Cod. civ. art.* 1489.)

743. Non è lo stesso de' creditori verso i quali il marito si è obbligato prima del matrimonio. Quantunque siasi obbligato ver-

so di essi, sotto l'ipoteca di tutti i suoi beni presenti e futuri, i detti creditori non hanno alcun diritto d'ipoteca sopra i coacquisti toccati alla moglie nella divisione. Il marito non poteva loro ipotecare la parte della di lui moglie, non essendovi che la sola qualità di capo della comunione che egli ancor non aveva, la quale avesse potuto dargli il diritto d'ipotecarla ai medesimi.

Si obbietterà forse essere sufficiente che il marito sia divenuto, dopo il contratto, proprietario di tutti i coacquisti della comunione per il totale durante un certo tempo, perchè tutti i detti coacquisti sieno stati per il totale colpiti dall'ipoteca che il marito ha su d'essi costituita di tutti i suoi beni presenti e futuri. Ora il marito lo è addivenuto durante il tempo del suo matrimonio; dunque tutti i predetti coacquisti sono soggetti a quest'ipoteca, sì quelli toccati alla moglie, che quelli rimasti al marito.

La risposta è che l'ipoteca non può avere maggior estensione di quella n'abbia il diritto di proprietà di colui che l'ha costi-

tuita e dal quale deriva. Ora il diritto di proprietà, che colui il quale ha costituita questa ipoteca aveva acquistato di tutti i coacquisti della sua comunione, era un diritto di natura tale da ristringersi per lo scioglimento e l'accettazione della comunione, a quelli soltanto che gli toccherebbero nella divisione. Dunque il diritto d'ipoteca ch'egli ha costituito sui detti beni ai detti creditori, deve parimenti ristringersi alla parte de' coacquisti che gli è rimasta in forza della divisione.

744. Lo statuto d'Orleans si è allontanato da questi principj; e prendendo per base della sua decisione il motivo che noi abbiamo qui sopra proposto come obbiezione, decide che tutti i creditori ipotecarj del marito, non esclusi quelli verso i quali egli si è obbligato prima del suo matrimonio, e quelli pure che sono creditori del marito soltanto e non della comunione, hanno ipoteca sopra tutti i coacquisti della comunione, e la conservano anche dopo il riparto della comunione, su quelli eziandio che sono toccati alla moglie.

Locchè manifestamente apparisce dall'art.

190 del predetto statuto, ove dopo esser detto, che le rendite costituite dall'uno o dall'altro de' conjugi prima del matrimonio, debbano essere continuate da colui solo che le ha costituite, lo statuto soggiunge, per riguardo alle rendite costituite dal marito prima del matrimonio, che ove contro la moglie che non le ha costituite procedasi ipotecariamente, ella avrà il suo regresso contro gli eredi di suo marito; il che suppone che i creditori ipotecarj del marito, anzi quelli che lo sono del solo marito e non della comunione, conservino dopo lo scioglimento e la divisione della comunione la loro ipoteca sopra i coacquisti toccati nella divisione alla moglie.

Osservisi, riguardo ai termini di questo articolo, *nel caso che contro quello de' conjugi che non le avesse costituite, si procedesse ipotecariamente come detentore de' coacquisti*, che questi termini, *quello de' conjugi* non debbono intendersi che della moglie; imperciocchè non avvi che la moglie contro la quale, come detentrice de' coacquisti, si possa procedere ipotecariamente dai creditori particolari del marito; *viceversa*

sa i creditori particolari della moglie non possono procedere contro il marito come detentore di coacquisti, perchè tali creditori non possono avere ipoteca che sulla parte della moglie. L' antico statuto d' Orleans erasi a questo proposito spiegato meglio del nuovo: esso portava all' art. 175, da cui è tratto il 190 del nuovo: *Tuttavia se vi son de' coacquisti . . . . e* DETTA MOGLIE *ne possegga . . . . ella può essere convenuta ipotecariamente ec.*

A quello de' due conjugi contro il quale per effetto dell' ipoteca esercitata sopra l'immobile a lui toccato nella divisione, si procede per la totalità di un debito della comunione, compete di diritto il suo regresso per la metà di questo debito contro dell' altro conjuge o de' di lui eredi. (*Cod. civ. art.* 1489.)

Codesto articolo non parlando che degli atti esercitati per un debito di comunione, sembra escludere quelli che venissero esercitati per un debito personale ad uno de' conjugi.

745. Non avvi che un caso in cui il marito possa essere dopo lo scioglimento del-

la comunione, convenuto ipotecariamente da' creditori particolari della moglie; ed è quello in cui fosse toccato nella quota del marito un immobile proprio della moglie da lei stessa *mobilizzato*, ed ipotecato ai di lei creditori prima del suo matrimonio.

§. II.

Dell'effetto dell'azione ipotecaria contro la moglie.

746. Sulla domanda promossa da un creditore ipotecario contro la moglie come detentrice de' coacquisti statigli ipotecati, la moglie stessa dee rilasciarglieli.

Se la moglie avesse pagati prima de' debiti, la di cui ipoteca fosse preferibile a quella dell'attore, ancorchè nel pagarli non avesse avuta la precauzione di farvisi surrogare, l'attore sarebbe obbligato di renderne conto alla medesima; conciossiachè la moglie in tal caso ha resa migliore la condizion dell'attore, pagando delle ipoteche preferibili alla sua: *meliorem ejus pignoris causam fecit.*

Nondimeno è una saggia precauzione, quando la moglie paga qualche creditore ipotecario, il chiedere la surrogazione onde evitare ogni contesa.

La surrogazione ha luogo in tal caso *ipso jure*. (*Cod. civ. art.* 1251).

747. L'attore deve far buono alla moglie, non solo ciò ch'ella ha pagato a dei terzi, che avevano un' ipoteca anteriore a quella dell' attore; ma deve altresì farle buono che ella ha pagato a se stessa per i suoi crediti contro la comunione, pei quali ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio, anteriore a quella dell' attore.

748. Ma non è obbligato di farle buono ciò ch'ella ha pagato ad altri creditori della comunione ch' erano soltanto chirografarj, o la di cui ipoteca era posteriore a quella dell' attore, quand' anche ciò che la moglie ha loro pagato, eguagliasse od anco eccedesse quanto essa ha avuto dai beni della comunione; salvo a lei il suo regresso contro gli eredi del marito, ond' essere indennizzata di quanto trovasi aver ella pagato di più di quello che l'è rimasto per la sua parte ne' beni della comunione.

ARTICOLO V.

Delle indennità rispettive che competono ai conjugi l' un contro l'altro, per causa dei debiti della comunione.

749. Non essendo i conjugi obbligati tra loro ai debiti della comunione, se non che ciascheduno per metà; ed anzi la moglie non essendo tenuta a questa metà che sino all' ammontare di ciò ch' ella ha avuto dai beni della comunione, indi ne segue che ciascuno de' conjugi ha un regresso d' indennità contro l' altro, ond' essere rimborsato di ciò che ha pagato di più di quello ch'ei doveva.

Perlocchè, quando il marito, sciolta la comunione, ha pagato totalmente un debito della comunione, tuttochè egli ne fosse effettivamente debitore per il totale in faccia del creditore, avendolo egli stesso contratto, tuttavia egli ha un regresso d'indennità contro la moglie o suoi eredi, per quella parte cui debbono soggiacere. (*Cod. civ. artic.* 1484).

Vice-

Vice-versa, quando la moglie, sciolta la comunione, ha estinto totalmente un debito della comunione, *puta*, perchè da essa personalmente contratto, ella ha un regresso d'indennità contro gli eredi di suo marito, ond'essere da essi rimborsata di quella parte che sta a loro carico.

Notinsi tre differenze tra il regresso d'indennità che il marito o i di lui eredi hanno contro la moglie o di lei eredi, pei debiti della comunione, e quello che ha la moglie o i di lei eredi contro il marito o gli eredi di lui.

750. *Prima differenza.* Il marito non può avere regresso d'indennità per i debiti della comunione contro la moglie o i di lei eredi, se non che nel caso di accettazione della comunione per parte della moglie o de' suoi eredi. Egli è evidente non poterne egli avere alcuno nel caso di rinuncia alla comunione fatta dalla moglie o dai di lei eredi, imperciocchè sì ella ch'essi debbono in questo caso esserne esonerati. Al contrario la moglie ha un regresso contro il marito, tanto nel caso di accettazione, quanto nel caso di rinunzia: nel caso di rinunzia,

ella ha questo regresso per il totale; nel caso di accettazione, essa lo ha per la parte cui suo marito o i di lui eredi ne debbano sopportare.

751. *Seconda differenza.* Il marito ha regresso d' indennità contro gli eredi della moglie pei debiti della comunione, dopo ch' egli li ha pagati.

Anzi prima di averli pagati, allorchè viene pulsato al pagamento da un creditore della comunione, egli può denunciare agli eredi della moglie gli atti, e le molestie che gli vengono praticate, e far istanza contro i medesimi perchè vengano condannati a liberarnelo, mediante pagamento, per quella parte, cui eglino sono tenuti.

Ma fintantochè egli non ha pagati i debiti della comunione, nè viene ricercato a pagarli, non può esercitare alcuna azione d idennità contro gli eredi della moglie.

Al contrario, la moglie, dopo lo scioglimento della comunione, ha un' azione d' indennità contro gli eredi di suo marito, per essere soddisfatta dei debiti della comunione, ai quali si è obbligata in di lei proprio nome. E sopra tutto le compete una

tale azione nel caso di rinunzia alla comunione, ond'esserne in questo caso pagata per il totale; ed in caso di accettazione, per quella parte che gli eredi del marito ne debbono sopportare.

In ambi i casi accordasi al marito una dilazione che dee dipendere dall' arbitrio del giudice.

Idem dictum puta degli eredi della moglie contro il marito.

752. *Terza differenza.* Il marito non ha alcuna ipoteca da lui derivante sopra i beni proprj della di lui moglie, per l'azione di indennità che gli compete contro di essa o de'suoi eredi, allorchè egli ha pagato, dopo lo scioglimento della comunione, la parte che la di lui moglie o gli eredi della medesima debbono sopportare nei debiti della comunione.

Gli è dato soltanto, dopo avere pagato un creditore della comunione cui la moglie si era obbligata, di esercitare le ipoteche che questo creditore aveva sopra i beni della moglie, purchè nel pagarlo, abbia avuta la precauzione di farvisi surrogare. (La surro-

gazione ha luogo *ipso jure.*) (*Cod. civ. art.* 1251).

Io credo ancora che non si possa ricusare al marito, per la sua azione d'indennità, un'ipoteca privilegiata sopra i coacquisti toccati alla moglie in virtù della divisione, non potendo la moglie aver diritto di partecipare ai beni della comunione senza soggiacerne ai debiti annessi.

753. All'opposto, secondo la giurisprudenza del parlamento di Parigi, la moglie ha ipoteca dal giorno del suo contratto di matrimonio sopra tutti i beni di suo marito, per l'indennità che le deve riguardo ai debiti della comunione ch'egli è obbligato di pagare.

Cotesta giurisprudenza accorda siffatta ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio, tanto nel caso che vi sia stata stipulata, quanto nel caso che non lo sia; anzi anche quando non vi è stato contratto di matrimonio, essa l'accorda dal giorno della celebrazion delle nozze.

Questa ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio, soggiacque però altre volte a molte difficoltà, e militano delle forti

ragioni contro della medesima. Si può dire che l'ipoteca de' beni essendo accessoria all' obbligo della persona, egli è impossibile, per la natura stessa delle cose, ch'essa preceda l'obbligo della persona, essendo impossibile che un accessorio sussista senza il suo principale. Che se è detto nella *L.* 5, *ff. de pig. et hypoth.* che, *futurae obligationis nomine* (*res hypothecae*) *dari possunt*, ciò deve intendersi in questo senso, *sic tamen ut ex illa conventione non prius nascatur jus hypothecae quam contracta fuerit obligatio.*

La convenzione d'ipoteca può ben precedere l'obbligazione della persona, ma il diritto d'ipoteca che nasce da tal convenzione, non nasce che dal giorno in cui si è contratta l'obbligazione della persona. Ora l'obbligazion del marito d'indennizzare la moglie degli obblighi da essa contratti durante la comunione, non può incominciare che dal giorno in cui essa li ha contratti. E' inconcepibile per *rerum naturam*, come il marito sia obbligato d'indennizzare la moglie da una obbligazione ch'essa non ha per anco contratta; non potendo l'ob-

bligazione d'indennizzare la moglie de'debiti della comunione, nascere che dal giorno in cui li ha contratti, in conseguenza l'ipoteca de'beni del marito, ch'è un accessorio di siffatta obbligazione d'indennità, non può parimenti nascere che dal giorno in cui la moglie ha contratti i debiti dei quali dev'essere indennizzata, e non dal giorno del suo matrimonio.

Queste massime sono conformi alla decisione di Cajo nella legge 11, *ff. qui potior in pign.* la quale decide, che quando taluno fece una convenzione con un altro, d'ipotecare certe cose per l'imprestito d'una certa somma, ch'essa intendeva di prendere a prestito, l'ipoteca non cominciava che dal giorno in cui le venne contata la somma richiesta. Conciossiachè essendo stato sino a questo tempo in facoltà di tale persona di non contrarre veruna obbligazione, non ricevendo la somma, non vi poteva essere in conseguenza sino a quel tempo obbligazione, nè ipoteca di sorte. Per la stessa ragione finchè fu in potestà del marito di non contrarre de'debiti da lui poscia contratti, e di non farvi intervenire la mo-

glie, non vi poteva essere obbligazione veruna di soddisfarne la moglie, nè ipoteca di sorte per così fatta obbligazione.

Se il minore, per la restituzione delle somme che il di lui tutore ha ricevute per lui durante il corso della tutela, ha ipoteca sui beni del suo tutore dal giorno in cui incominciò la tutela, e non già solamente da quello in cui ha ricevute dette somme, ciò addiviene perchè non si può dire del pari essere stato in potestà di questo tutore di non contrarre l'obbligazione di restituir queste somme senza riceverle; giacchè non era in suo arbitrio di lasciare di esigerle. Egli ha contratto coll'atto stesso della tutela l'obbligo di ricevere tutte le somme dovute al suo minore, durante l'intiero corso della tutela e di renderne conto. La di lui obbligazione essendo stata contratta coll'atto stesso della tutela, l'ipoteca che n'è l'accessorio lo è del pari; dovecchè essendo stato sempre in potere del marito di non contrarre i debiti ch'egli ha contratti, e di non farvi intervenire la di lui moglie sino al punto cui li ha contratti, e sino a che la di lui moglie vi sia

concorsa, ed essendo stato per conseguenza in sua facoltà fino a questo tempo, di non contrarre l'obbligazione d'indennizzarne la moglie col non contrarli; codesta obbligazione d'indennizzarne la moglie non poteva nascere prima, nè per conseguenza l'ipoteca di questa obbligazione d'indennità.

Ad onta di queste ragioni, che però sono fortissime, la pratica ha accordato alla moglie un' ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio per l'indennità che le compete riguardo ai debiti ai quali si è obbligata durante il suo matrimonio. (Il Codice civile adottò l' opinione contraria, art 2135.)

754. Si è creduto nondimeno per un certo tempo, ch'ella non dovesse risalire all'epoca del contratto matrimoniale, se non se quando l'indennità vi fosse stata espressamente stipulata; ma dopo, ancorchè non lo sia stata, si è fatta risalir l'ipoteca al tempo del contratto di matrimonio; e quando non esiste un simil contratto, al giorno della celebrazione del matrimonio. Lebrun L. 3 cap. 2, §. 2, *dist.* 6, riporta parecchie sentenze che hanno confermata cotesta pratica, ed attesta non essersi più pro-

mossa veruna questione dacchè fu emanato un decreto del 5 luglio 1681, riferito nel tomo quarto del Giornale delle udienze, decreto che fece rimontar l'ipoteca dell'indennità della moglie, al giorno del contratto di matrimonio, quantunque non vi sia stata espressamente stipulata; ed è appunto ciò che noi vediamo effettivamente praticarsi in tutte le sentenze d'ordine.

Per giustificare questa pratica si dice che un uomo nel maritarsi contrae verso la di lui moglie l'obbligazione di restituirle la sua dote libera da qualunque peso e ipoteca dopo lo scioglimento della comunione: egli si obbliga *dotem salvam fore*. Ora siffatta obbligazione di restituirle integra e salva la di lei dote racchiude quella di liberare la moglie da' debiti che potrebbero intaccar la sua dote, e che le impedirebbero di riceverla libera da qualunque peso.

755. Allorchè una moglie separata sia per contratto di matrimonio, sia per sentenza di separazione, eseguita colla restituzione fattale dal marito della sua dote, ha successivamente contratta qualche obbligazione per il di lei marito, l'ipoteca per

l'indennità di questa obbligazione che il marito deve a sua moglie, avrà ella egualmente luogo dal giorno del contratto di matrimonio? Si può dire per la negativa, che la ragione per la quale si è fatto risalire al giorno del contratto matrimoniale l'ipoteca per l'indennità dovuta alla moglie da' debiti ch'essa ha contratti durante la comunione, ragione tratta dall'obbligazione stessa del marito, assunta nel contratto di matrimonio, di restituire alla moglie la di lei dote libera e sciolta da' pesi, non si scorge punto in questi casi; poichè in quello d'una separazione consensuale, l'obbligo di restituire la dote libera, non è stato contratto dal marito, che non l'ha ricevuta; e nel caso d'una separazione giudiziale eseguita colla restituzione ch'è stata fatta alla moglie della sua dote, l'obbligo di restituire la dote era adempito, nè più sussisteva quando posteriormente la moglie ha contratte delle obbligazioni per suo marito.

Ad onta di siffatte ragioni, Lebrun, *ibidem* riporta tre sentenze che accordano l'ipoteca dal giorno del contratto matrimoniale per l'indennità delle obbligazioni che

una moglie separata aveva contratte per suo marito. Vaslin ne cita altre due posteriori che decidono istessamente. La ragione si è che malgrado la separazione, e nullaostante la restituzion della dote, fatta in esecuzione, il marito rimane sempre obbligato alla conservazione della dote medesima, in forza dell' obbligo che ne ha contratto nel maritarsi.

Egli è perciò, che in tutti gli atti i quali possono tendere all'alienazione od alla vincolazione degl' immobili facienti parte della dote della moglie, l'autorizzazione del marito dee sempre intervenire. Perlocchè, quando la moglie, tuttochè separata, ha contratte sotto l'autorizzazione del di lei marito, delle obbligazioni per esso, per le quali potrebbe venire intaccata la di lei dote, il marito in virtù dell'obbligazione da esso contratta ammogliandosi, cioè di conservare la dote della di lui moglie, è obbligato d'indennizzarla, affinchè la di lei dote non venga intaccata; e siccome questa obbligazione risale al tempo del suo contratto di matrimonio, così l'ipoteca per tale obbligazione vi dee parimenti rimontare. Si

aggiunge che la separazione avendo per iscopo di conservare la dote della moglie, non se le deve attribuire un effetto contrario a questo scopo col privare la moglie d'un'ipoteca che le competerebbe per la sua indennità se non fosse separata.

Si rinvengono però delle sentenze contrarie. Quella degl' 8 giugno 1674, inserita nel così detto Giornale di Palazzo, accorda l'ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio all'indennità d'una moglie per le obbligazioni da lei contratte avanti la sua separazione; ma rispetto a quella obbligazione ch'ella avesse contratta dopo la sua separazione, la sentenza non le accorda ipoteca per la sua indennità, che dal giorno della contratta obbligazione.

Trovansi parimente due decisioni nella raccolta di Lacombe, l'una del 9 aprile 1702, l'altra del 26 luglio 1742, che non accordarono ipoteca per l'indennità della moglie separata, se non che dal giorno delle sue obbligazioni.

(Quest'ultima decisione è conforme a quella del Codice civile, art. 2135.)

756. La moglie avendo ipoteca dal gior-

no del suo contratto matrimoniale per l'indennità dovutale dalle obbligazioni ch' essa ha contratte, indi ne segue che quando i beni immobili del marito vengono escussi, i creditori che tengono per obbligata la moglie, debbono, come esercenti i diritti della moglie lor debitrice, la quale ha ipoteca dal giorno del contratto di matrimonio per l'indennità delle obbligazioni da essa contratte verso di loro, essere surrogati nella di lei graduazione, dal giorno del contratto di matrimonio o della celebrazione, qualora non siavi contratto; mediante ciò, tali creditori tuttochè posteriori, saranno pagati in preferenza ai creditori anteriori del marito, verso i quali il marito stesso dopo il matrimonio, si è obbligato egli solo. Si giudichi da ciò di quale importanza sia, allorchè si contrae con un nomo ammogliato, il fare intervenire la moglie, perchè essa si obblighi insieme con lui.

(Ciò non avrebbe luogo oggidì in conseguenza di quanto abbiamo più sopra rimarcato.)

757. Se nel mentre tutti i beni del marito vengono sequestrati realmente da' cre-

ditori posteriori al matrimonio, verso i quali il marito si è da se solo obbligato, questi unitamente e solidariamente colla di lui moglie contraesse delle obbligazioni verso d'altre persone, dovrebbesi forse in tali circostanze accordare alla moglie e a questi nuovi creditori verso i quali vi è dessa obbligata, una ipoteca dal giorno del contratto matrimoniale? Gli antichi creditori hanno delle forti ragioni per opporvisi, 1. perchè questi novelli debiti che si mettono in campo, sono molto sospetti d'essere debiti supposizj, 2 perchè anche supponendoli veri, è una frode che il marito commette verso gli antichi creditori, facendo intervenire la di lui moglie alle nuove obbligazioni per far perdere agli antichi ciò ch'è loro legittimamente dovuto, e la moglie intervenendo a queste nuove obbligazioni, si rende da se stessa partecipe di questa frode, cui ella non può ignorare, conciossiachè il sequestro generale de'beni del marito ha reso pubblica e notoria la di lui insolvibilità.

Da questa frode di cui la moglie è partecipe, nasce un'eccezione di dolo che gli

antichi creditori sono autorizzati ad opporre, tanto alla moglie che a questi nuovi creditori i quali volessero esercitare tali diritti, per la quale eccezione di dolo, essi possono impedire che la moglie e questi nuovi creditori vengano classificati prima di loro.

758 Lebrun accorda alla moglie un'ipoteca sopra i beni del marito, dal giorno del contratto di matrimonio, per l'indennità de' debiti della comunione ai quali ella non si fosse obbligata, ma che li avesse pagati dopo la morte di suo marito, e posteriormente alla di lei rinuncia alla comunione. Cotesta decisione di Lebrun non è sostenibile, avvegnachè tale indennità è un credito che essa ha contro gli eredi di suo marito, che nasce *ex quasi contractu negotiorum gestorum*, a cui il marito non è mai stato tenuto, perchè nato dopo la di lui morte, ed al quale per conseguenza non si può dire ch'egli abbia ipotecati i suoi beni.

(Le precedenti disposizioni non formano verun ostacolo, nè impediscono che nella divisione, l'uno o l'altro de condivi-

denti sia incaricato di pagare un quantitativo di debiti eccedente la metà, anzi di pagarli intieramente.

Tutte le volte che uno de' condividenti ha pagati de' debiti della comunione al di là della quota che gli competeva, avvi luogo al regresso di quegli che ha pagato di più contro dell' altro. (*Cod. civ. art.* 1490.)

Ma la moglie non ha in questo caso verun' altra ipoteca che quella del creditore ch' ella ha pagato, e nella quale *ipso jure* è surrogata.

PAR-

PARTE SESTA

Della continuazione della comunione.

(Si è già prevenuto nell'avvertimento, che la continuazione della comunione è stata abrogata dal Codice civile.)

Noi distinguiamo due specie di continuazione di comunione: cioè, la semplice e la composta.

La semplice è quella che ha luogo soltanto fra il superstite e gli eredi del predefunto; la composta è quella alla quale il superstite associa de' terzi.

E' prezzo d'opera il trattarne separatamente.

CAPO PRIMO.

Della continuazione di comunione semplice.

759. Questa continuazione di comunione è stabilita dagli articoli 240 e 241 dello statuto di Parigi sottoposti al titolo della comunione. L'articolo 240 è concepito in questi termini: « Quando uno de' conjugi » muore, e lascia qualche figlio minore » del predetto matrimonio; se il superstite » non fa stendere inventario con persona ca- » pace e legittimo contraddittore de' beni » ch' erano comuni, durante il detto ma- » trimonio, al tempo della morte, siano » mobili o coacquisti immobili, il figlio od » i figli superstiti possono, ove paja lor con- » veniente, domandar comunione in tutti i » beni mobili e coacquisti immobili del » superstite; posto che questi si rimariti. »

L'articolo 241 è concepito in questi termini: « E per lo scioglimento della comu- » nione fa d'uopo che detto inventario sia » fatto e perfezionato, e colla condizione

» di far chiudere detto inventario dal su-
» perstite, tre mesi dopo che sarà stato
» fatto; altrimenti mancando di ciò fare il
» superstite, la comunione è continuata, se
» i figli la trovano conveniente. »

760. La pratica ha estesa questa disposizione dell'articolo 240 dello statuto di Parigi a quegli statuti che non si sono spiegati sulla continuazione della comunione. Si possono vedere a questo proposito in Brodeau sur Louet, *lett. C. chap.* 30, le sentenze emanate in forma di regolamento, le quali stabilirono questa pratica, che oggidì più non si revoca in dubbio, secondochè lo attestano Lebrun e Renusson, nei loro trattati della comunione.

La questione essendosi rinovata per lo statuto della Rochelle, fu deciso mediante sentenza del 20 giugno 1704, resa in forma di regolamento, che la continuazione della comunione, tale quale è stabilita dallo statuto di Parigi, vi doveva essere estesa e praticata.

L'estensione di questa continuazione della comunione agli statuti che su d'essa non si sono spiegati, è fondata sopra una forte ragione, essendo impossibile di sovvenire

altrimenti ai figli minori de' conjugi, che il superstite per mancanza d'inventario, mette ordinariamente nell'impossibilità di provare a che ammontava la loro quota nel mobiliare della comunione, alla morte del predefunto cui succedettero, e della quale il superstite è tenuto a rendere ad essi il conto.

Vedremo su questa materia: 1. Cosa sia la continuazione della comunione, secondo i principj dello statuto di Parigi; 2. In qual caso essa abbia luogo; 3. Fra quali persone; 4. Di quali cose è composta; 5. Quali ne sieno; 6. Quale sia il poter del superstite sopra questa continuazione di comunione; 7. Tratteremo dei modi con cui ella si scioglie; 8. Del diritto di accrescimento che ha luogo tra i figli; 9. Dell'accettazione e della rinuncia alla continuazione della comunione; 10. Della divisione dei beni di questa comunione; 11. Come ciascuna delle parti soggiaccia ai debiti di questa comunione. Ecco ciò che formerà la materia di undici sezioni.

Lo statuto d'Orleans e qualche altro consimile, avendo sulla materia della continua-

zione di comunione delle massime differenti da quello di Parigi, noi ne osserveremo in cadauna sezione le differenze.

SEZIONE PRIMA.

Cosa sia la continuazione di comunione.

ARTICOLO PRIMO.

Cosa sia la continuazione di comunione secondo i principj dello statuto di Parigi.

761. Secondo i principj dello statuto di Parigi, la continuazione di comunione non è altro che una pena che lo stesso statuto impone al superstite dei due conjugi, il quale ha mancato di far constare, mediante inventario, dopo la morte dell'altro conjuge, la quota dei loro figli nei beni della comunione, alla quale sono succeduti al predefunto.

Questa pena consiste nel diritto e facoltà che lo statuto accorda ai detti figli di domandar parte al superstite in tutti i beni mobili ch'egli trovasi avere al tempo dell'in-

ventario che deve sciogliere la comunione; e parimenti negli acquisti immobili da lui posseduti, e fatti dalla morte del predefunto sino al predetto tempo, istessamente come se la comunione avesse sempre continuato sino alla medesima epoca per rapporto ai detti beni.

762. Ciò apre il cammino a decidere la questione: se nello statuto di Parigi la continuazione della comunione sia una nuova comunione che si contrae fra il superstite ed i suoi figli minori eredi del predefunto, oppure se sia la medesima comunione che esisteva tra i due conjugi, che non si reputa disciolta per la morte d' uno di essi, ma di essere invece continuata.

Laurière, vago di rinvenire da per tutto dei vestigj dell' antico diritto statutario, alla cui ricerca erasi precipuamente ed utilmente applicato, ha creduto trovare nella disposizione dello statuto di Parigi, sulla continuazione della comunione, un vestigio dell' antico diritto statutario, che faceva risulta e una comunione fra parenti dalla coabitazione e dalla mescolanza dei beni. In conseguenza egli pretende che la continuazione

della comunione, secondo lo statuto di Parigi non sia quella stessa ch' esisteva tra i due conjugi, la quale finisce colla morte del predefunto, giusta la natura del contratto di società: *Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus ut haeres etiam succedat societati. L.* 59, *ff. pro socio.* Quindi la continuazione della comunione è secondo lui una nuova comunione che lo statuto stabilisce tra il superstite ed i suoi figli minori; che fa, conformemente all' antico diritto, risultare dalla coabitazione e dal miscuglio de' loro beni, la quale per altro è chiamata *continuazione di comunione* se non perchè essa succede, *continuo et nullo interposito intervallo*, a quella che già vi era tra i conjugi. Aggiungesi esser questa talmente una nuova comunione, diversa dalla prima, che si regge con altri principj ben differenti, non avendo il superstite che n' è capo lo stesso potere sui beni della continuazione di comunione, che aveva il marito su quelli della comunione, come lo vedremo a suo luogo, *infra, sez.* 6. D' altronde essa non è composta delle medesime cose, non restando in essa i

coacquisti della comunione conjugale che pel solo lor godimento; e dovecchè tutto ciò che viene acquistato dall'uno e dall'altro de' conjugi entra nella comunione finchè essa dura, non entra in questa che quello soltanto che acquista il superstite; ciò che acquistano i figli non vi entra punto, come il vedremo, *infra*, *sez.* 4.

L'opinione contraria, ch'è di quelli che pensano che nello statuto di Parigi, la continuazione della comunione sia la comunione medesima ch'esisteva tra i conjugi, la quale in favore de' figli minori del superstite si suppone non essere stata disciolta per la morte dell'altro conjuge, ed avere sempre continuato sotto certe modificazioni sino al tempo dell'inventario, mi sembra preferibile a quella di Laurière, poichè più conforme sì al testo che allo spirito dello statuto.

1. Essa è più conforme al testo; l'artic. 241 dice espressamente: *e riguardo allo scioglimento della comunione, fa d'uopo che il sopraddetto inventario sia fatto e perfezionato..... e mancando di farlo il superstite, la comunione si ritiene per conti-*

nuata. Non è egli questo un dire assai chiaramente, che la comunione ch'eravi tra i conjugi non fu disciolta per la morte d'uno di essi? Che per discioglierla fa d'uopo, che il superstite faccia un inventario, e che mancando di farlo questa comunione (vale a dire quella ch'esisteva tra i conjugi) si reputa tuttavia continuare?

2. La nostra opinione è inoltre più conforme allo spirito dello statuto. Imperciocchè stabilendo la continuazione della comunione, esso non ha inteso di stabilire una società tacita quale l'antico diritto francese faceva risultare tra parenti più prossimi dalla coabitazione e mescolanza dei beni. Se fosse stato questo il suo scopo, l'avrebbe stabilita tanto fra i figli maggiori del superstite, quanto tra i figli minori; non avendola stabilita che tra questi, pare ch'esso non abbia avuto altro in vista, nello stabilirla, che di venire in soccorso de' minori, supponendo in loro favore, che la comunione abbia sempre continuato sino all'epoca dell'inventario per rapporto al mobigliare ed agli acquisti fatti dopo la morte del predefunto; ed accordando ad essi in conseguenza una

parte nei detti beni, che loro tenga luogo del conto cui deve lor dare il superstite di quella porzione che ad essi spettava nei beni trovatisi all'epoca della morte del predefunto, di cui sono eredi; quota ch'è loro impossibile di provare, attesa la mancanza d'inventario.

3. Si può altresì trarre argomento dal luogo ove furono posti gli articoli che riguardano la continuazione della comunione. Essendo questi articoli posti sotto il titolo di comunione in mezzo a quelli che concernono la comunione esistente tra conjugi, ciò indica che lo statuto ha riguardata la continuazione di comunione come cosa in nulla diversa dalla comunione che esisteva tra i conjugi.

Quanto alle ragioni allegate per provare esser questa una comunione differente, ragioni poc'anzi da noi riportate, facilissima n'è la risposta.

Obbiettasi in primo luogo essere della natura delle società ch'elleno finiscano colla morte d'uno de' socj. Quella che esisteva tra i conjugi ha dunque finito, si dice, per la morte d'uno di essi; e quella che

viene a stabilirsi fra il superstite e gli eredi del predefunto non può essere altro che una nuova comunione.

A ciò si risponde, ch'è di fatti della natura delle società il finire colla morte di uno de'socj; ma questo non è talmente di loro essenza che non si possa talvolta farle continuare cogli eredi del socio premorto. Questo è appunto ciò che osservavasi nel diritto romano riguardo alla società che si contraeva per l'appalto delle pubbliche imposte, società che passava agli eredi degli appaltatori socj, che morivano durante il corso della società, quando però si era di ciò convenuto. *D. L.* 59. Lo statuto quindi poteva per delle buone ragioni, in favore de'figli minori del superstite, eredi del predefunto, far continuare con essi la comunione che esisteva tra il superstite ed il predefunto.

Si oppone in secondo luogo che la continuazione della comunione è talmente diversa da quella che vi era fra i due conjugi, che si regge con differenti principj, e che non è composta delle medesime cose.

La risposta è che questa società o co-

munione continua sotto certe modificazioni che lo statuto giudicò a proposito di apporvi, ma non ne segue perciò che questa non sia la stessa comunione. Allorquando due socj al termine di un certo tempo convengono tra di loro, che uno di essi non avrà in avvenire lo stesso potere che aveva, e che certe cose che vi entravano prima, non vi entrerebbero più per lo innanzi, quantunque la loro società continui sotto di alcune modificazioni appostevi nella lor convenzione, essa è sempre però la stessa società, o comunione.

ARTICOLO II.

Cosa sia la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto d' Orleans.

763. I principj dello statuto d'Orleans sulla continuazione della comunione sono differentissimi da quelli dello statuto di Parigi.

La disposizione colla quale lo statuto d' Orleans stabilisce la continuazione di co-

munione, non è collocata sotto il titolo della comunione, ma sotto un altro, ch' è quello *della società*. Dopo avere coll' articolo 213 abrogato l'uso delle società tacite che aveva luogo in virtù dell' articolo 180 dell'antico statuto fra ogni classe di persone, « *in virtù di dimora, comunicazione o negoziazione de' loro beni acquistati in comune affine di contrarre società da persone che dimorano insieme per un anno ed un giorno intiero.* » Lo stesso statuto fa un'eccezione a questa abrogazione delle società tacite, nell' articolo 216, pel caso della continuazione di comunione fra il superstite e gli eredi del predefunto.

Ecco come questo articolo è concepito: » se fra due persone non nobili congiunte » in matrimonio, l'una sen muore, e lascia » eredi i suoi figli od altri parenti, e l'al- » tra che sopravvive non fa alcun inventario, » riparto o divisione di beni; o che altri- » menti non sia disposto fra le parti, al- » lora la comunione di beni continua e » conservasi fra il superstite per la metà » e detti figli od altri parenti ed eredi per » l' altra metà, ciascuno per le loro por-

» zioni virili ed ereditarie, compresa .....
» e possesso della eredità de' loro genitori
» e parenti premorti sino a che tale in-
» ventario, divisione o riparto sieno fatti
» o venga altrimenti da essi disposto. »

Non si può già dire che in questo statuto d'Orleans come in quello di Parigi, siffatta continuazione di comunione sia stabilita in forma di pena contro il superstite, e a modo di danni e interessi de' figli, derivanti dalla mancanza d'inventario, avvegnachè questo statuto ammette siffatta continuazione di comunione, non solo coi figli minori del superstite, degl'interessi de' quali egli potrebbe comparir responsale, ma eziandio co' maggiori, de' di cui interessi non si può dire che il superstite sia incaricato, poichè sendo maggiori eglino sono in istato di vegliar da se stessi. La stabilisce inoltre coi figli che il premorto aveva da un precedente matrimonio, ed anche co' suoi eredi collaterali, i quali sono persone estranee riguardo al superstite, e de' di cui interessi non si può dire che il superstite fosse incaricato.

764. La continuazione della comunione

non essendo stabilita nello statuto d'Orleans in forma di pena, è mestieri indagarne un' altra ragione, nè la si può scorgere altrimenti che nella osservanza dell' antico diritto cui lo statuto d' Orleans volle conservare in tal caso.

Noi troviamo questo antico diritto, nel così detto *Grand Coutumier*, *l.* 2, *cap.* 40, ove è detto: « in forza di consuetudine ed » in virtù di statuto due conjugi dimoranti » insieme per un anno ed un giorno, senza » far divisione nè protesta tra loro, eglino » contraggono l'un verso l'altro comunione » di beni, quanto ai mobili ed ai coacquisti; laonde, se due conjugi hanno un » figlio, e poscia uno di essi muore, co» testo figlio che resta insieme col super» stite senza fare inventario, divisione o ri» parto, si considererà in comunione, ed » allora tutto ciò che il superstite avrà ac» quistato ritornerà in comunione col figlio.»

765. Da tutto ciò risulta che nello statuto d'Orleas la continuazione di comunione è ben diversa da quella ch'è stabilita dallo statuto di Parigi, vale a dire non è la medesima comunione già esistente tra i conjugi

che si reputi avere continuato; ma è piuttosto una nuova comunione che si contrae dopo la morte d'uno di essi fra il superstite e gli eredi del predefunto, e che non per altro si chiama *continuazione di comunione* se non perchè essa succede, *nullo interposito intervallo*, a quella ch'esisteva tra i conjugi. Non è che per rapporto alla successione di questa nuova comunione alla prima ch'esisteva tra i conjugi, che si dice, che la comunione *continua e si conserva.*

ARTICOLO III.

Quale statuto si debba seguire per la continuazione della comunione.

766. Allora quando due conjugi nel maritarsi contraggono comunione di beni, giusta la consuetudine e statuto del luogo ove tengono il lor domicilio, e che dopo essersi maritati trasferiscono il lor domicilio sotto un altro statuto, la continuazione della comunione fra il superstite e gli eredi del predefunto avrà ella effetto e si regolerà ella secondo lo statuto del luogo ove hanno contratta

tratta la lor comunione, oppure si dovrà osservar lo statuto sotto il quale essi avevano il domicilio all'epoca della morte del predefunto.

Parmi che siffatta questione debba decidersi con una distinzione. Se giusta le regole dello statuto secondo il quale contrassero nel maritarsi la comunione, la comunione conjugale non è stata disciolta per la morte del predefunto, questa comunione che continua, essendo quella stessa ch'eglino contrassero nel maritarsi, la si dovrà regolare a norma dello statuto del luogo ove avevano il lor domicilio, quando si son maritati. Al contrario, se giusta le regole dello statuto, secondo il quale hanno contratta la loro comunione conjugale, questa comunione viene a disciogliersi per la morte del predefunto, la nuova comunione che formasi in questo caso tra il superstite e gli eredi del predefunto, non potendo formarsi che secondo la legge del nuovo lor domicilio, alla quale sono soggetti, la continuazione della lor comunione dee in conseguenza essere regolata da questa legge.

Ciò renderassi più chiaro con degli esem-

pj. Due parigini contrassero a Parigi, nel maritarsi, una comunione di beni. Trasferito in seguito il lor domicilio ad Orleans, uno di essi ivi muore, e lascia per eredi dei figli minori del loro matrimonio. La continuazione di comunione che ha luogo in tal caso fra il superstite ed i suoi figli minori (avendosi omesso di fare inventario come prescrive lo statuto di Parigi) dee regolarsi secondo lo statuto di Parigi; perciocchè è la medesima comunione da essi contratta secondo lo statuto di Parigi, che continua a sussistere fra il superstite ed i figli minori eredi del predefunto. I conjugi nel contrarre siffatta comunione vengono riputati essersi almeno implicitamente sottomessi a tutte le disposizioni in proposito che contiene lo statuto di Parigi. Si ritiene quindi ch'essi abbiano convenuto che questa comunione non potrebbe disciogliersi se non che adempiendo a quanto il predetto statuto richiede per discioglierla. Allorchè il predefunto ha lasciati per eredi dei figli minori del loro matrimonio, l'obbligo che i conjugi hanno contratto mediante una tal convenzione, sussiste tuttavia malgrado la

loro traslazione di domicilio. Egli è perciò che avendo mancato il superstite di adempiere a quanto lo statuto di Parigi prescrive riguardo allo scioglimento della comunione, questa non ha potuto disciogliersi; è la medesima comunione che i conjugi hanno contratta nel maritarsi secondo lo statuto di Parigi, la quale dee regolarsi a norma delle prescrizioni in proposito che si contengono in detto statuto.

Lo statuto d'Orleans, a cui questi conjugi si sottomisero in forza della loro traslazione di domicilio, non poteva formare tra il superstite e gli eredi del predefunto la continuazione di comunione da esso stabilita all'articolo 216; poichè siffatta comunione deve succedere alla comunione conjugale, nè può per conseguenza stabilirsi fintantochè questa sussiste.

767. Suppongasi adesso che uno de' conjugi, che nel maritarsi a Parigi contrassero la comunione a norma di quello statuto, sia morto ad Orleans in seguito alla loro traslazione di domicilio, lasciando per suoi eredi dei figli tutti maggiori. La comunione da essi contratta secondo lo statuto di Pa-

rigi, essendo in questo caso disciolta, nulla impedisce il credere che lo statuto d'Orleans sotto il cui impero trovavansi i conjugi all'epoca della morte del predefunto, abbia formata al momento della morte del predefunto, tra il superstite e gli eredi dello stesso premorto, la continuazione della comunione da esso stabilita all'articolo 216; la quale essendo formata dallo statuto d'Orleans, si regola in conseguenza giusta le disposizioni del medesimo.

768. Fingasi per un momento che due orleanesi, i quali dopo avere insieme contratta comunione di beni secondo lo statuto d'Orleans, abbiano trasferito il loro domicilio a Parigi, e successivamente a questa traslazione, uno d'essi sia morto, lasciando per eredi dei figli tutti maggiori: non vi sarà in questo caso veruna continuazione di comunione; imperciocchè lo statuto di Parigi, cui eran soggetti all'epoca della morte del predefunto, non ne ammette in tal caso; e quello d'Orleans che ne forma una al tempo della morte del predefunto, tra il superstite e gli eredi del premorto siano maggiori o minori, non poteva for-

marla tra il superstite stesso e gli eredi del premorto di questi conjugi, i quali all'epoca della morte del predefunto non erano, in forza della loro traslazione di domicilio a Parigi, soggetti al suo impero.

769. Allorchè uno di questi orleanesi, che contrassero nel maritarsi una comunione secondo lo statuto del loro paese, muore dopo la traslazione di domicilio a Parigi, lasciando per eredi dei figli minori del loro matrimonio, saravvi in questo caso continuazione di comunione, e secondo quale statuto? La comunione essendo stata contratta tra questi conjugi giusta le regole dello statuto d'Orleans, essa si è sciolta per la morte del predefunto. È vero che questo statuto ne stabilisce una nuova alla morte del conjuge predefunto; ma non poteva stabilirla tra questo superstite e gli eredi del predefunto, non essendo più detti conjugi al tempo della morte del predefunto soggetti al suo impero. Da un' altra parte, si dirà che lo statuto di Parigi può bensì prefiggere la durata d'una comunione contratta secondo lo statuto di Parigi, e prescrivere quello che deve osservarsi per il suo

scioglimento ; ma che non è in suo potere di fissar la durata d'una comunione contratta secondo le regole d'un altro statuto.

Malgrado siffatte ragioni si deve decidere essere sufficiente che il superstite, all'epoca della morte del predefunto, sia stato soggetto all' impero dello statuto di Parigi, perch' ei contragga l'obbligazione imposta da questo statuto al superstite dei due conjugi, quella cioè di far constare, mediante inventario nella forma prescritta, la parte che spetta ai di lui figli minori, come eredi del predefunto nei beni del medesimo ; e perchè, avendo mancato di farlo, egli soggiacia alla pena della continuazione di comunione imposta dallo statuto di Parigi. Vi sarà dunque luogo in tal caso ad una continuazione di comunione secondo il predetto statuto.

SEZIONE II.

In qual caso vi sia luogo alla continuazione della comunione.

ARTICOLO I.

In qual caso vi sia luogo alla continuazione della comunione, secondo i principj dello statuto di Parigi.

Perchè siavi luogo alla continuazione della comunione fa d' uopo, giusta i principj dello statuto di Parigi, che concorrano quattro cose: 1. bisogna che al tempo della morte del predefunto vi sia già stata una comunione di beni sussistente tra i conjugi; 2. bisogna che il predefunto abbia lasciato per eredi dei figli minori del suo matrimonio, i quali siano succeduti al predefunto stesso in una parte dei beni della comunione; 3. bisogna che il superstite abbia mancato di fare nel tempo prescritto quanto lo statuto esige per lo scioglimento della comunione; 4. bisogna che la conti-

nuazione della comunione sia stata richiesta.

§. I.

Prima condizione; richiedesi che al tempo della morte del predefunto, siavi stata comunione di beni già sussistente tra i due conjugi.

770. Cio è evidente; il diritto di continuazione di comunione stabilito dallo statuto di Parigi, consiste nel supporre che la comunione ch'eravi tra i conjugi, non sia stata disciolta per la morte d'uno di essi, e che abbia continuato dopo, sino all'inventario, come lo abbiamo veduto sopra. Ora questo racchiude necessariamente l'esistenza d'una comunione tra i conjugi al tempo della morte del predefunto; giacchè non può continuare se non ciò che esiste.

Non vi può dunque esser luogo ad una continuazione di comunione sia che il contratto matrimoniale de' conjugi porti esclusione di comunione, sia che ve ne sia stata

realmente tra loro, ma che venne disciolta, mentre vivevano, da una sentenza di separazione, eseguita, e che più non sussisteva all'epoca della morte del predefunto.

Quando la sentenza di separazione ch'è intervenuta prima della morte del predefunto, non è stata eseguita, e che non si è fatto in esecuzione di tale sentenza alcun inventario, saravvi egli luogo alla continuazione di comunione? Io credo di sì; imperciocchè non essendo stata eseguita, la si riguarda come non avvenuta, nè impedisce che la comunione non possa essere riguardata come non disciolta e come continuata. La ragione per cui la continuazione della comunione fu stabilita, milita intieramente in questo caso; avvegnachè la sentenza di separazione ch'è intervenuta, e che non fu in alcun modo eseguita, non osta che la parte che hanno i minori nei beni della comunione da dividersi, non debba essere dettagliatamente provata da un inventario; e che mancando il supertite, ch'è incaricato ad aver cura degli interessi di questi minori, di farla constar per tal mezzo, egli non deve esser soggetto alla pena della

continuazione di comunione, ch'è il solo rimedio con cui si può venire al soccorso di questi minori, contro la mancanza dell'inventario.

§. II.

Seconda condizione; bisogna che il predefunto abbia lasciati per eredi uno o più figli minori del suo matrimonio, e che siano a lui succeduti in una porzione dei beni della comunione.

771. Questo è ciò che risulta dai termini dell'*art.* 240. « Quando uno de' due conjugi » passa all'altra vita, e *lascia un qualche* » *figlio minore del suo matrimonio.*

Non è necessario che il predefunto ne abbia lasciati parecchi; basta che ne abbia lasciato uno solo; come risulta da quei termini di detto articolo: IL FIGLIO od I FIGLI *possono, ove lo credano conveniente ec.*

Sotto di questi termini: *lasciando qualche figlio minore di detto matrimonio*, si debbono pure comprendere i nepoti che succedessero al predefunto per rappresen-

tazione del loro padre o della lor madre, figli del matrimonio, morti prima del predefunto; avvegnachè i nepoti sono compresi sotto il vocabolo *figli*, *liberorum nomine nepotes continentur*.

772. Quando i figli del matrimonio che il predefunto ha lasciati per suoi eredi, sono maggiori, non vi è luogo alla continuazione di comunione. Lo statuto stabilendola pel caso in cui siavi qualche figlio minore, la esclude tacimente per quello in cui fossero tutti maggiori, giusta l'assioma: *inclusio unius est exclusio alterius*. Il motivo della differenza fra l'uno e l'altro caso si è che quando i figli sono minori, non essendo in istato, attesa la loro inesperta età, di vegliare ai loro interessi, e di far constare mediante inventario la quota loro spettante nei beni della comunione, il superstite, come colui ch'è incaricato dei loro interessi, dee farlo per essi, e quando vi manca, è soggetto alla pena della continuazione di comunione.

Al contrario, quando i figli sono tutti maggiori, il superstite non essendo incaricato de' lori interessi, ai quali posson e-

glino vegliar da se stessi, ei non dee soggiacere alla pena della continuazione di comunione per la predetta mancanza, avvegnachè questi figli essendo maggiori, ove accada una tale mancanza, debbono accagionarne la loro e non l'altrui incuria.

773. In quegli statuti che ritengono i figli maggiori ai vent'anni, e che ammettono la continuazione della comunione a seconda di quello di Parigi, vi sarà egli luogo a siffatta continuazione, quando il premorto ha lasciato un figlio maggiore di vent'anni, sebbene al di sotto di venticinque? Lebrun. *L.* 3, *cap.* 3, *sez.* 2, sostiene con ragione l'affermativa. Imperciocchè questa maggior età statutaria è una maggior età imperfetta, che dà soltanto al figlio il diritto di amministrare i suoi beni, e che nella stessa guisa che non impedisce di considerarlo come minore per l'alienazion de' suoi fondi, e pel benefizio della restituzione in intiero trattandosi di materia importante, secondo la dottrina di Dumoulin, nelle sue note sopra l'articolo 434 d'Anjou, 455 del Maine ed altrove, non deve del pari impedire di riguardarlo come

minore pel fatto della continuazione di comunione.

Per la stessa ragione, la continuazione di comunione ha luogo con un figlio minore, tuttochè all' epoca della morte del predefunto, egli fosse ammogliato, o se figlia, fosse stata dotata da' suoi genitori. Conciossiachè sebbene il matrimonio lo emancipi e diagli il diritto di amministrare i suoi beni, non lo rende perciò maggiore; e la dote che la figlia ha ricevuto, non impedisce che il superstite a lei debba rendere il conto di quella parte de' beni della comunione che spetta all' eredità del premorto; ciò che basta perchè il superstite soggiaccia alla pena della continuazione, avendo mancato di far constare legalmente del mobiliare della comunione, di cui è responsale verso di questo figlio o figlia per quella parte che l'uno o l'altra vi ha. Lebrun. *L.* 3, *cap.* 3, *sez.* 2, *n.* 12.

774. Quantunque la figlia minore che il predefunto ha lasciata per sua erede, fosse allor maritata con uno di età maggiore, vi sarebbe luogo egualmente alla continuazione di comunione. Imperciocchè lo statuto

l'ammette indistintamente, *quando uno dei conjugi lascia qualche figlio minore.* Perlochè il genero, sebbene maggiore, può a nome di sua moglie ch'era minore, domandare al superstite, che mancò di far l'inventario, la continuazione di comunione.

775. Se il predefunto ha lasciato un figlio ancora minore al tempo della sua morte, ma ch'è divenuto maggiore prima dello spirare del termine di tre mesi accordato al superstite per fare inventario, avvi egli luogo alla continuazione di comunione? Vaslin opina non esservi luogo, e cita per siffatta opinione Lebrun. *L.* 3, *sez.* 1, *n.* 14. Dicesi a favore della medesima che nello statuto di Parigi la continuazione della comunione, essendo la pena dell'omissione d'inventario, il superstite non può nel caso proposto averla incorsa, giacchè non è stato in mora di farlo durante la minorità del pupillo, la quale ha cessato prima che spirasse il termine accordato per farlo, come non lo fu nemmeno dopo la maggior età del medesimo, non essendo obbligato a fare inventario pe' suoi figli maggiori, ma soltanto pe' suoi figli minori.

Cotesta opinione mi sembra contraria al testo del predetto statuto. Que' termini dell' articolo 240, *quando uno de' conjugi muore, e lascia qualche figlio minore* fanno comprendere essere precisamente al tempo della di lui morte che lo statuto considera se i figli sono minori perchè siavi luogo alla continuazione di comunione. Quindi basta che il figlio sia stato minore all'epoca della predetta morte, perchè il superstite abbia da quel momento contratta verso di questo figlio l'obbligazione di continuare la comunione, qualora entro il termine accordatogli non avesse adempita la condizione di fare inventario, che gli è prescritta per non soggiacervi. Una volta che il superstite ha contratta questa obbligazione verso il figlio minore, la maggior età di questi che sopraggiunge, non può estinguerla mai.

776. Allorchè il figlio lasciato per erede dal predefunto, era bensì maggiore ma in istato di demenza, vi sarà luogo in tal caso alla continuazione della comunione?

Per la negativa dirassi, che le disposizioni dello statuto sono di rigoroso diritto

stricti juris, nè sono suscettibili di estensione, sopra tutto quando sono penali, qual'è quella che stabilisce la continuazione della comunione; che quindi lo statuto di Parigi non avendo accordata questa continuazione che ai soli figli minori del matrimonio, e non essendosi spiegato pel caso de' maggiori che si trovassero in istato di demenza, la sua disposizione non vi deve essere estesa. D'altronde può darsi con più di ragione per l'affermativa che *ubi eadem aequitas et eadem ratio occurrit, idem jus statuendum etc.* Codesto figlio che trovasi in demenza, quantunque maggiore, non è più in istato di provveder da se stesso ai proprj interessi, e di provare mediante inventario qual sia la quota che gli appartiene nella comunione, di quel che lo sieno i minori. Il superstite non dev' essere meno obbligato ad aver cura de' suoi interessi, di quel che lo sia riguardo a quelli de' suoi pupilli; laonde non dev' essere meno tenuto a far constare mediante inventario della quota parte di questo figlio insensato, di quel che lo sia riguardo a quella de' suoi minori, e non avendolo fatto, egli sog-

soggiace alla stessa pena della continuazione di comunione, alla quale è soggetto verso de' suoi figli minori. Rapporto a ciò che si dice, che la disposizione dello statuto di Parigi per la continuazione della comunione è una disposizione penale che non è suscettibile di estensione, la risposta è, che sebbene sia penale, ella è nondimeno favorevolissima, poichè tende ad evitare delle liti e delle discussioni che sarebbero inevitabili ove fosse mestieri di entrare in esame per sapere a che poteva ammontare la porzione de' figli all' epoca della morte del predefunto. Questo è il parere di Lebrun, *cap.* 3, *sez.* 2, *n.* 31.

777. Perchè siavi luogo alla continuazione di comunione fa d' uopo che i figli minori lasciati dal predefunto siano stati suoi eredi, o per lo meno suoi successori a titolo universale, qual è un figlio minore, donatario universale, o legatario universale della totalità o di una parte dei beni del predefunto: come sono parimenti i figli minori di un uomo condannato a pena capitale, ai quali il principe fece remissione della confisca. In tutti questi casi i figli

minori hanno diritto di domandare la continuazione della comunione al superstite, che non ha fatto inventario.

Ma egli è evidente che la continuazione di comunione non può essere chiesta nè da un diseredato, nè dalle figlie, che attesa la dote da esse ricevuta, vengono escluse, in certi statuti, dalla successione; nè dai figli che hanno rinunciato all'eredità del premorto, a meno che non si facciano restituire in intiero contro la loro rinunzia.

778. Nè basta ancora che i figli sieno stati eredi del predefunto: bisogna che gli siano succeduti in una parte dei beni della comunione.

Egli è quindi, che se per una clausola del contratto di matrimonio gli eredi del predefunto non potessero pretendere che una certa somma per ogni e qualunque diritto di comunione, in tal caso non vi potrebbe esser luogo alla continuazione della medesima. Imperciocchè il loro diritto essendo fissato ad una somma determinata e invariabile, nè avendo alcuna parte nell' attivo, come nel passivo della comunione,

eglino non possono avere alcun interesse che i beni della comunione siano provati da un inventario. Laonde non possono lagnarsi della di lui mancanza per parte del superstite, nè pretender da questi in risarcimento la continuazione di comunione.

Per la stessa ragione non vi può essere luogo alla continuazione della comunione, allorquando i figli eredi della predefunta lor madre hanno rinunziato alla comunione, fintantochè questa rinunzia sussiste; ma se mediante decreto di rescissione si sono fatti restituire in intiero contro la loro rinunzia, potranno benissimo domandare la predetta continuazione.

779. Perchè siavi luogo alla continuazione della comunione, fa d'uopo che i figli minori, lasciati eredi dal predefunto, siano figli del matrimonio del predefunto e del superstite; poichè se il predefunto non avesse lasciati che dei figli minori di un matrimonio precedente, non vi sarebbe luogo alla continuazione di comunione, mentre dice lo statuto, *figli minori di detto matrimonio*. E la ragione si è che il superstite non essendo incaricato degl'inte-

ressi di questi figli che non sono suoi, non deve soggiacere alla pena della continuazione di comunione per avere mancato di fare inventario onde provare qual parte loro spettasse nel mobiliare.

Si è preteso che quantunque il predefunto non avesse lasciati che de' figli di un precedente matrimonio, sarebbevi tuttavia un caso nel quale questi figli potrebbero domandare al superstite la predetta continuazione di comunione; ed è quello in cui una moglie fosse passata alle seconde nozze, senza aver fatto sino alla di lei morte, inventario per disciogliere la comunione coi suoi figli avuti dal primo marito. Pretendesi che questi figli, i quali vivente la loro madre formavano, per così dire una testa nella continuazione della comunione che tra loro esisteva, cioè tra la lor madre ed il loro padrigno, potessero dopo la morte della loro madre, nella lor qualità di figli minori eredi della medesima, domandare al loro padrigno la continuazione di comunione. Duplessis che riferisce una siffatta opinione, la rigetta egli stesso e con ragione. Lo statuto avendo detto: quando

uno de' conjugi muore, e lascia qualche figlio *di detto matrimonio*, dichiara formalmente ch'esso non ammette la continuazione di comunione se non che quando il predefunto ha lasciato qualche figlio minore del suo matrimonio col conjuge superstite; e che non la ammette in alcun modo, quando ha lasciati soltanto de' figli di un matrimonio precedente. Egli è perciò che nel caso suesposto la morte della moglie non può dar luogo alla continuazione di comunione; ma essa discioglie e la comunione di questa moglie con suo marito, o quella altresì, in cui trovavasi coi di lei proprj figli.

780. Allorquando il superstite è donatario in proprietà della parte del predefunto sì nei mobili che negli acquisti, oppure soltanto nei mobili della comunione, fuvvi questione, se anche in tal caso siavi luogo alla continuazione di comunione, essendosi omesso dal superstite il richiesto inventario riguardo a' suoi figli minori. La ragione per la negativa presentasi da se al primo aspetto. Lo spirito dello statuto di Parigi, obbligando il superstite a fare inventario ai

suoi figli minori eredi del predefunto con-sorte, e stabilendo contr'esso la pena della continuazione di comunione, quando manchi di farlo, fu quello di far constare l'ammontar della quota che spettasse ai figli nel mobiliare della comunione che si è trovato all'epoca della morte del predefunto. Quando il superstite manca di farla constare mediante inventario, allora il predetto statuto viene in soccorso de' figli; ed a fine d'indennizzarli, e sostituir qualche cosa che loro tenga luogo della quota che ad essi spettava in quel mobiliare che per mancanza d'inventario è difficile di verificare, accorda ad essi in vece una parte in tutti i beni della continuazione di comunione che a tale effetto esso fa proseguire. D'onde ne segue che la continuazione della comunione non essendo accordata ai figli se non che in luogo e sostituzion della quota del mobiliare nella quale eglino sono succeduti al premorto, non possono quindi pretenderla, a meno che non vi siano succeduti in virtù della donazione che il predefunto ne avesse fatta al superstite.

Al contrario per sostenere che questa

donazione non impedisca che siavi luogo alla continuazione di comunione, per mancanza d'inventario, si dice che sebbene il mobiliare del predefunto sia stato donato al superstite, i figli però hanno interesse che lo si provi mediante inventario; 1. per conoscere la porzione che dee sostenere il superstite donatario nei debiti dell'eredità del premorto; a motivo della donazione di questo mobiliare; 2. per sapere se tal donazione intacchi o no la loro legittima. La risposta si è che in questo caso non si rimedia già alla mancanza d'inventario colla continuazione della comunione, ma col far salire, al tempo della contribuzione ai debiti, il mobiliare compreso nella donazione, al più alto prezzo che si possa verisimilmente credere aver esso potuto montare, o meglio ancora, coll'offrire il superstite d'incaricarsi solo di tutti i debiti. Rapporto alla legittima, la grande quantità di beni immobili lasciati dal predefunto nella sua eredità può assicurare che la donazione del mobiliare non ha potuto intaccar la legittima. Lemaître, allega una terza ragione, che consiste nel dire, che i figli hanno in-

teresse che si provi mediante inventario la quantità del mobiliare dal predefunto donato al superstite, poichè nel caso che il superstite si rimaritasse, questo mobiliare a lui donato deve, giusta il secondo capo dell'editto delle seconde nozze, esser loro restituito dopo la morte del predetto superstite. Hassi dunque a stabilire una continuazione di comunione, nella quale si deve loro accordare una parte, affinchè questa tenga luogo per essi, di quel mobiliare ch'è compreso nella donazione. La risposta è che il mobiliare donato al superstite, non dovendosi restituire ai figli che nel caso in cui il superstite si fosse rimaritato, ed anche in tal caso, soltanto dopo la di lui morte, è questa una conseguenza ch'eglino non potrebbero almeno sopra tal fondamento pretendere la continuazione di comunione che loro ne tien luogo, o a meglio dire, che n'è il compenso, fintantochè il superstite non si rimariti, e che anche nel caso in cui si fosse rimaritato, non la potrebbero pretendere se non che dopo la di lui morte.

Allegasi una sentenza del 6 giugno 1673,

riportata nel terzo tomo del così detto Giornal delle Udienze, L. 7, cap. 7, e dall'istesso Brodeau *sur Louet*, colla quale venne deciso esservi luogo alla continuazione di comunione quantunque nel caso di cui si trattava il superstite fosse donatario in proprietà de' mobili ed acquisti del predefunto. La risposta si è che tale sentenza essendo stata emanata nel Poitou, ed in conseguenza secondo lo statuto di quel paese, non è applicabile a quelle che si emanano in Parigi, avvegnachè lo statuto del Poitou ha principj totalmente diversi, riguardo alla continuazione della comunione, da quelli dello statuto di Parigi. Il primo ammette codesta continuazione, sia che i figli si trovino nell'età minorile, sia che l'abbiano trascorsa; e quindi non l'ammette in forma di pena, giacchè la fa risultar solamente dalla mescolanza de' beni. In somma ella è secondo questo statuto una società che si crede contratta tra il superstite ed i figli, ove però non siavi dichiarazione in contrario, e nella quale basta che i figli conferiscano le rendite de'loro beni proprj, quando altro non possano conferirvi, e che

il superstite non facendo veruna contraria dichiarazione, se ne sia chiamato contento.

Si oppone con maggior fondamento una sentenza del 10 luglio 1627, la quale ha deciso che nello statuto di Dreux, che non si spiega punto sulla continuazione di comunione coi figli minori, vi era luogo alla medesima coi figli minori, in mancanza d'inventario, tuttochè nel caso di cui si tratta in quella sentenza, il superstite fosse donatario de' mobili ed acquisti in proprietà. La sentenza è in forma di regolamento, e prescrive che venga letta nei tribunali di Dreux e di Chartres; essa è riportata da Auzanet e da Joui nella sua raccolta dei regolamenti.

781. Quando una figlia è stata dotata da' suoi genitori colla clausola ch'essa non potrebbe domandare inventario nè divisione al superstite, e che all'epoca della morte del predefunto, si trova ancora in età minorile, il superstite è egli dispensato dalla predetta clausola di fare inventario, per impedire la continuazione di comunione? No; la clausola del contratto di matrimonio dà solo al superstite il diritto di godere della por-

zione di questa figlia nei beni della comunione, come lo permette l'articolo 281 dello statuto. La proprietà di questa porzione appartiene alla figlia; è dunque necessario di farla constare mediante inventario, ed il superstite non facendolo, si sottomette alla continuazione di comunione che vi deve supplire. La figlia, colla clausola del contratto di matrimonio non si obbliga ad altro che a rimanere in continuazione di comunione col superstite, finchè questi non giudicherà a proposito di fare inventario, ed a lasciare godere il superstite della sua parte.

§. III.

Terza condizione; l'inosservanza di taluna di quelle cose che lo statuto richiede per lo scioglimento della comunione.

782. Allorchè il predefunto dei due conjugi essendo in comunione, ha lasciato per eredi dei figli minori del suo matrimonio, lo statuto di Parigi esige in tal caso dal superstite certe cose per lo scioglimento

della comunione. Ov' egli tutte le osservi, non vi è luogo alla continuazione di comunione; ma ove manchi ad una sola di queste, vi è luogo immediatamente alla stessa.

La prima cosa che lo statuto di Parigi esige per impedire la continuazione della comunione, è che il superstite faccia inventario.

783. Questo inventario dev' essere una descrizione o specifica esatta e fedele di tutti i mobili corporali di cui la comunione è composta, non che di tutti i titoli, documenti ed indicazioni dei beni della comunione medesima.

Deve inoltre concernere la stima di ciascuno dei detti mobili corporali fatta da un usciere stimatore nominato dal superstite e dal contraddittore; il quale usciere per far questa stima si fa assistere dai rigattieri e tali altri pubblici rivenditori.

Se le parti non possono convenire tra loro nella nomina di questo usciere stimatore, il giudice ne nominerà uno; ed in que' luoghi ne' quali non vi sono uscieri stimatori, la stima si farà da' periti nomi-

nati dalle parti o dal giudice, i quali presteranno giuramento dinanzi al giudice.

784. Il predetto inventario dev' essere fedele e contenere tutti gli effetti della comunione noti al superstite. Lo scopo che lo statuto si propone nell' esigere siffatto inventario, essendo quello di far constare della porzione che compete ai minori nei beni della comunione, egli è evidente che il superstite non lo adempie con un inventario infedele che non contiene tutti gli effetti che sono a sua cognizione, e per conseguenza un tale inventario non può impedire la continuazione della comunione.

Fa stupore che il sig. Camus in un atto di notorietà del così detto *Châtelet* di Parigi in data del 18 gennajo 1707 sia stato di contrario parere, ed abbia opinato che un inventario, tuttochè infedele e inesatto, purchè rivestito fosse delle sue formalità esterne, non lasciava d' impedire la continuazione di comunione, e dava soltanto luogo all' azione *rerum amotarum*. Cotesta opinione è proscritta dalle decisioni de' 4 settembre 1747, 18 maggio 1752, ed altre simili, riportate da Denisart sotto il vocabolo *continuazione di comunione*.

Ma benchè sienvi delle omissioni nell' inventario, quando non sono maliziose, gli effetti omessi avendo potuto sfuggire alla memoria del superstite, l'inventario non lascia perciò d'esser valido, e d'impedire la continuazione di comunione, salvo l'aggiungervi in seguito quelli che sopraggiungessero alla di lui cognizione, imperciocchè le leggi non intendono di obbligare all'impossibile. Laonde lo statuto di Parigi obbligando il superstite ad un inventario, per impedire la continuazione di comunione, non intende obbligarlo che ad un inventario degli effetti che sono alla di lui cognizione.

Rapporto alla question di sapere, quando le omissioni che si trovano nell' inventario, si debbano presumere maliziose o no, veggasi quanto fu detto sopra n. 688.

785. Riguardo alla forma nella quale dee farsi questo inventario, havvi un regolamento per Parigi del 6 aprile 1632, il quale ordina che debba esser fatto davanti notaro, e scritto per di lui mano, ovvero del suo scritturale, e non già per mano dell'una o dell'altra delle parti. Deve in-

oltre essere rivestito di tutte le formalità richieste negl' atti che si fanno davanti notaro. Renusson riferisce una sentenza che dichiarò nullo un inventario, e continuata la comunione, perchè non era sottoscritto che da un solo notaro e dalle parti.

786. Lo statuto non si è spiegato entro quel lasso di tempo questo inventario debba esser fatto. La consuetudine ha fissato lo spazio di tre mesi per cominciarlo e terminarlo, fondandosi sull' ordinanza del 1667, quale in un altro caso accordò questo termine alle vedove per fare inventario.

Qualora il superstite abbia lasciato scorrere questo tempo senza fare e terminare il suo inventario, quello che fosse stato fatto posteriormente, non può impedire che siavi stata continuazione di comunione dopo la morte del predefunto; non potrebbe che arrestare il corso di siffatta continuazione.

Il signor de Lamoignon, all' articolo 115 delle sue sentenze, è di parere che non si possa allegare la mancanza di questo inventario se non dopo tre mesi.

Ma quando il superstite ha terminato il suo inventario entro i tre mesi dalla morte

del predefunto, e che ha soddisfatto a tutte le altre cose richieste dallo statuto, questo inventario impedisce chè vi sia stata alcuna continuazione di comunione. La comunione si reputa in questo caso disciolta dal giorno della morte del predefunto, non già solamente da quello dell' inventario. Perlochè, se il superstite avesse acquistata qualche cosa nel tempo intermedio fra la morte del predefunto e l'inventario, avrebbe per se solo acquistato, e non sarebbe obbligato di comprenderlo nell' inventario tra gli effetti della comunione. La ragione è manifesta. Conciossiachè la continuazione di comunione è una pena che lo statuto ha fissata contro il superstite; ora il superstite non può esser soggetto a veruna pena, allorchè adempie entro il prescritto termine a quanto lo statuto esige da lui. Non vi può dunque esser luogo in questo caso alla continuazione di comunione.

787. La seconda cosa che lo statuto esige dal superstite è ch' egli faccia il suo inventario *con un legittimo contraddittore;* questi sono i precisi termini dell'art. 240, che sono stati inseriti al tempo della sua riforma.

Que-

Questa disposizione dello statuto di Parigi sulla presenza di un legittimo contraddittore all'inventario, affinchè questo abbia vigore di sciogliere la comunione, venne estesa a quegli statuti che non si sono spiegati su questa materia. Ecco ciò che è stato uniformemente giudicato da parecchie sentenze, tra le quali avvene una del 1728 resa nella quarta camera dei ricorsi, sopra rapporto del signor Lambelin, che applicolla allo statuto di Royé.

788. Il legittimo contraddittore è il tutore de' minori, abbenchè la tutela cada in tutt' altri che sopra il superstite. Ma quando lo stesso superstite è insieme tutore de' suoi figli minori, dee far loro nominare dal giudice un surrogato tutore, che altramente si chiama *curatore pel fatto d' inventario.* Ad Orleans appellasi *autore.* Il giudice nomina quegli ch' è eletto dai parenti convocati a tal fine davanti a lui nel numero di cinque o sei per lo meno, od in mancanza di parenti, da vicini ed amici.

Questo surrogato tutore, onde aver veste e carattere, deve prestar giuramento d'innanzi al giudice, come ha stabilito il signor

d'Aguessean nella sua arringa, che trovasi nel quarto tomo delle sue opere, sulla quale è intervenuta sentenza del 20 giugno 1698, che ha dichiarato nullo un inventario fatto con un surrogato tutore nominato dal giudice, perchè questi non aveva prestato il suo giuramento, e dichiari in conseguenza continuare la comunione.

Prestato che abbia il giuramento, questo surrogato tutore è illegittimo contraddittore col quale l'inventario deve esser fatto, perchè sia valido ed atto ad impedire la continuazione della comunione. Vi può assistere o da lui stesso o per mezzo d'una persona munita di sua procura speciale, essendo evidente ch'egli non può incaricare della sua procura il superstite, mentre la stessa persona non può sostenere in un atto medesimo delle opposte persone.

L'inventario che si facesse coi parenti più prossimi del minore, anche collo stesso lor avo dal lato del conjuge predefunto, non è valido, se quest'avo od altro parente col quale l'inventario fu fatto, non è stato nominato dal giudice per surrogato tutore ai minori.

Per quanto sia grande la presunzione che i vincoli del sangue inspirino dell'attaccamento per parte di quest'avolo agl'interessi de' minori, e quindi ch'ei sia stato diligente abbastanza nel fare questo inventario, basta ch'ei non sia stato nominato dal giudice, perchè non ne abbia avuta la veste, in breve perch' ei non ne sia il LEGITTIMO *contradditore*, col quale lo statuto ha prescritto che l'inventario fosse fatto, e perchè in conseguenza l'inventario fatto con esso lui non sia valido, e non abbia potuto impedire la continuazione della comunione, conciossiacchè le formalità che gli statuti prescrivono debbono essere letteralmente, e non per equipollenza osservate.

Per la stessa ragione, l'officiale incaricato del ministero pubblico, alla cui presenza il superstite avesse fatto il suo inventario, non può supplire al legittimo contraddittore, col quale lo statuto volle che fosse fatto.

L'inventario dev'essere non solamente incominciato, ma intieramente terminato col surrogato tutore. Se dopo essere stato incominciato con lui, egli venisse a morire prima che fosse compito, converrebbe no-

minarne un altro in suo luogo, col quale dovrebbesi terminar l'inventario in ciò che a far rimanesse per compierlo.

789. La terza formalità che lo statuto di Parigi esige per impedire la continuazione di comunione è che il superstite faccia chiudere il suo inventario entro il periodo di tre mesi dacchè è stato fatto.

A questo oggetto il superstite si presenta nanti il giudice insiem col notajo che dee portar seco la minuta originale dell'inventario. Il giudice riceve il giuramento del superstite di aver compresi nell' inventario ch' egli presenta tutti gl' effetti, carte e documenti della comunione, che sono a di lui cognizione, e glie ne dà atto, che viene registrato dal cancelliere sulla minuta dell' inventario, tanto nell' intestazione che nel fine. Questo è ciò che è prescritto dall'atto di notorietà del 1 gennajo 1701 poc'anzi citato.

Per sentenza di regolamento del 1655, riportato da Joui, ciò deve farsi in presenza del legittimo contraddittore, che deve sottoscrivere la minuta dell'atto di chiusura.

Mancandosi di fare questa chiusura nel

tempo sopraindicato, l'inventario, tuttochè fatto immantinenti dopo la morte del predefunto, con tutte le regole prescritte, e con un legittimo contraddittore, non è valido, e come tale non atto ad impedire la continuazione della comunione; ciò che indica espressamente l'art. 241.

La formalità della chiusura d'inventario prescritta dallo statuto di Parigi è stata estesa a quegli statuti i quali per lo scioglimento della comunione richiedono un inventario senza spiegarsi sulla chiusura: locchè è stato giudicato per lo statuto di Senlis con sentenza del 5 marzo 1722 emanata in forma di regolamento. Tutte le cose che si richiedono per disciogliere la comunione sono del pari richieste nel caso che la moglie rinunciasse alla medesima. Questa è la disposizione di una sentenza di regolamento del 4 marzo 1727, emanata sopra le conclusioni del signor d'Agnesseau. Mediante questa sentenza la corte decidendo sulla requisitoria del procurator generale del re, ordina che per l'avvenire, accadendo la morte d'uno de' conjugi, che lascia dei figli minori del suo matrimonio,

il conjuge che sopravvive sarà tenuto di fare un esatto e fedele inventario con persona capace e legittimo contraddittore, ed a farlo chiudere giudizialmente entro i tre mesi, anche nel caso in cui la moglie superstite avesse rinunziato alla comunione; e mancando di ciò fare il superstite, sarà continuata la comunione, ove i figli la trovino conveniente.

790. Quanto è prescritto dallo statuto ad oggetto che l'inventario possa impedire la continuazione di comunione, essendo stabilito in favore dei figli minori del matrimonio che il predefunto ha lasciati per suoi eredi, essi soli possono opporre i difetti, non essendo il superstite ammissibile a fare questa opposizione. Per lo che sebbene un inventario sia stato fatto dopo la morte del predefunto senza legittimo contraddittore, nè sia stato chiuso, se i figli non lo disapprovano o domandano al supertite la loro quota ne'beni della comunione, conformemente a questo inventario, il superstite non può sottrarsene, nè viene ammesso ad opporre che questo inventario è nullo, che la comunione ha continuato, e che bisogna farne un altro.

§. IV.

Quarta condizione ; perchè siavi continuazione di comunione, fa d'uopo ch'essa venga richiesta.

791. La continuazione di comunione non consistendo, giusta lo statuto di Parigi, che in un diritto ed una facoltà che questo statuto accorda ai figli minori, di chiedere al superstite una porzione nella totalità dei mobili ed acquisti fatti dal superstite dopo la morte del predefunto, che il superstite si trova avere, come appunto se la comunione avesse sempre continuato per rapporto a queste cose; quale porzione loro tien luogo di risarcimento allorchè detto superstite ha mancato di far constare di quella che loro apparteneva ne' beni della comunione all'epoca della morte del predefunto; ne segue che fintantochè i figli o loro rappresentanti non provino di avere usato di questa facoltà che loro accorda lo statuto, e che non hanno richiesta al superstite la continuazione di comunione, non si può

dire che la vi sia stata; imperciocchè è della natura di tutti i diritti consistenti in una certa facoltà, non poter essi aver luogo che quando le persone cui la facoltà viene accordata, ne vogliano usare.

Secondo questi principj, allorchè il predefunto dei due conjugi ha lasciato per erede un figlio del lor matrimonio, e che il superstite dopo avere vissuto lungo tempo senza fare inventario, e senza che questo figlio abbia promossa alcuna domanda contro di lui, muore in tal guisa, e lascia per unico erede questo figlio istesso, non vi sarà stata in tal caso continuazione veruna di comunione. Imperciocchè il figlio che aveva la facoltà di domandarla al superstite, non avendogliela mai chiesta mentre viveva, non può più domandarla dopo la morte del superstite per essene esso figlio l'unico erede.

Ecco perchè in questo caso, tutti gli acquisti fatti dal superstite dopo la morte del predefunto, non saranno punto considerati come acquisti fatti in continuazione di comunione, ma come acquisti fatti dal superstite per suo conto solo. Il figlio sarà

riputato averli raccolti per la totalità nella successione del superstite, e si riterranno in conseguenza nell'eredità del figlio, essere per il totale beni proprj derivanti dal lato del superstite; dovecchè se vi fosse stata continuazione di comunione, sarebbero stati per metà acquisti nella persona del figlio, e beni proprj derivanti dal lato del superstite per l'altra metà solamente.

ARTICOLO II.

In qual caso siavi luogo alla continuazione della comunione, secondo i principj dello statuto d'Orleans.

792. Lo statuto d'Orleans in nulla differisce da quello di Parigi, quanto alla prima condizione richiesta, perchè siavi luogo alla continuazione della comunione, come si è veduto sopra al n. 775. Sì ad Orleans che a Parigi non vi può essere continuazione di comunione quando non vi sia stata al tempo della morte del predefunto una comunione tra i conjugi.

793. Riguardo alla seconda condizione,

grande è la differenza fra questi due statuti, mentre quello di Parigi non l'ammette se non che quando il predefunto lascia per eredi dei figli del matrimonio dei due conjugi, che siano minori all'epoca della morte del predefunto, al contrario lo statuto d'Orleans stabilisce una continuazione di comunione tra il superstite e gli eredi del predefunto, qualunque sieno, tanto figli d'un altro matrimonio, quanto semplici collaterali, sì maggiori che minori.

Questo è ciò che risulta da que' termini dell' articolo 216 dello statuto d' Orleans poc' anzi citato. « La comunione de' beni si » continua e conserva tra il superstite per » la metà, e i detti figli od altri parenti » ed eredi per l'altra metà, ciascheduno » per le loro porzioni civili ed ereditarie. »

La ragione è questa; che nello statuto d'Orleans la continuazione di comunione si fonda unicamente sulla mescolanza de' beni; ed è perciò che questo statuto non considera in quelli che mette in continuazione di comunione col superstite, se non che la loro sola qualità di eredi e successori ai beni del predefunto.

794 Perchè siavi luogo alla continuazione di comunione tra gli eredi del predefunto ed il superstite, fa d' uopo, istessamente che a Parigi, che i detti eredi del predefunto gli sieno succeduti in una parte almeno dei beni della comunione. Per lo che qualora si è convenuto nel contratto di matrimonio dei conjugi, che gli eredi del predefunto non avranno per ogni e qualunque diritto di comunione che una certa somma determinata, non vi è in tal caso veruna continuazione di comunione, come non ve n'ha a Parigi. Imperciocchè gli eredi del predefunto, non avendo in tal caso alcuna parte nei beni della comunione, e quindi nessun bene frammisto e comune con quelli del superstite, contro il qual non esiste che un credito di una somma determinata, non vi può in conseguenza esser luogo alla continuazione di comunione la quale non è fondata che sopra questa mescolanza di beni.

795. Per la stessa ragione non vi è luogo alla continuazione della comunione nello statuto d'Orleans, fra nobili, allorchè gli eredi del predefunto sono figli minori, che cadono sotto la così detta *garde noble* del

superstite conciossiachè lo statuto accordando al superstite per emolumento di detta custodia (*garde-noble*) tutto il mobiliare ch'è toccato a' suoi minori dell' eredità del predefunto, come pure l'intiera rendita degl'immobili che loro provengono dalla predetta eredità, nulla rimane ai detti minori, la di cui mestolanza coi beni del superstite, possa formare una continuazione di comunione.

Questo solo caso della custodia (*garde-noble*) è quello che lo statuto intende eccepire della continuazione di comunione con quèi termini dell'articolo 216: *se dei due non nobili*, ec. quando non vi è luogo all'anzidetta *garde-noble*, sia perchè il superstite vi ha rinunziato, sia perchè i figli, alla morte del predefunto, avevano già trascorsa l'età in cui cadon per legge sotto la così detta *garde noble*, non vi è luogo in questo caso alla continuazione di comunione tanto fra nobili quanto fra non nobili; ciò che apparisce chiaramente dall'articolo 184 dell'antico statuto d'Orleans, che porta: « non- » dimeno se, fra nobili, il superstite vuol » prendere i mobili, lo può fare assumen-

» do però la custodia (*garde noble*) dei » figli minori, e *facendo ciò*, non ha luo- » go la predetta comunione. »

Siffatta interpretazione è costantemente in uso, nè vi ha chi dubiti nella provincia, che la continuazione di comunione, tra nobili, abbia luogo, qualora non siavi detta *garde-noble*.

796. Quando il predefunto ha lasciati per eredi più figli, gli uni de' quali sieno caduti nella predetta *garde noble*, e gli altri abbiano passata l'età, allora la continuazione di comunione non ha luogo tra quelli che caddero sotto detta custodia, come lo ha tra quelli che non vi sono caduti.

797. Quale sarà in questo caso la parte spettante nella continuazione della comunione ai figli co' quali essa ha continuato? Supponiamo, a cagion d'esempio, che il predefunto abbia lasciati tre figli, due de' quali siano caduti sotto la predetta custodia, e che siavi stata continuazione di comunione col terzo, qual parte avrà questo terzo figlio nella continuazione di comunione? Sarà quella di un terzo nella metà che forma un sesto nel totale. Questo è

ciò che risulta dall'articolo 216 dello statuto d'Orleans, che dice: *la comunione di beni continua tra il superstite per la metà, e i detti figli ed eredi per l'altra metà, ciascheduno per la rispettiva porzione virile ed ereditaria.* In questo caso il figlio col quale la comunione continua, essendo erede per un terzo della quota del predefunto, la di lui porzione virile ed ereditaria che deve avere di suo diritto nella comunione, è a termini di questo articolo, come già lo abbiam detto, un terzo nella metà, che forma un sesto nel totale. La difficoltà cade su gli altri due terzi nella metà, che avrebbero appartenuto ai due altri figli, ove la comunione avesse parimenti continuato con essi, e non fossero caduti nella predetta custodia. Queste due porzioni apparterrebbero forse al solo superstite, come a colui ch'è succeduto ai detti figli in forza della predetta custodia (*garde noble*)? Ora il superstite sarà egli tenuto a dividerli insieme col figlio, con cui trovasi essere in continuazione di comunione, e ciò *pro rata* delle porzioni che il superstite e detto figlio vi hanno ciascheduno di suo particolare diritto?

La ragione di fare questo riparto si è, che la continuazione di comunione avendo cominciato dal momento della morte del predefunto, ha cominciato allo stesso tempo della custòdia (*garde noble*) ad aprirsi a favor del superstite. Ogni diritto che n'è derivato al superstite in forza della predetta custodia (*garde noble*) è stato dunque da lui acquistato durante la continuazione della comunione, e dee per conseguenza rifondersi in essa. Imperciocchè è di massima, che tutto ciò che il superstite acquista durante la continuazione della comunione, in essa vi cade. Egli è vero, che in virtù dell'articolo 217, lo statuto vi eccettua ciò che perviene al superstite per successione o legato; ma l'emolumento d'una custodia, amministrazione di beni (*garde noble*) non è propriamente nè una successione nè una donazione; è una specie di convenzione o contratto, in forza del quale il custode acquista da' figli che cadono nella così detta *garde noble* le cose che vi entrano, in compenso di certi pesi ai quali egli assoggettasi verso di loro; avvegnachè questo patto o convenzione essendo fatto

durante la continuazione della comunione, le cose che ne sono state l'oggetto, vi devono in conseguenza cadere.

Secondo questi principj il superstite avendo, durante la continuazione di comunione in cui egli trovavasi col di lui terzo figlio, acquistate per diritto di custodia (*garde noble*) le porzioni degli altri due figli, queste porzioni han dovuto cadere nella predetta continuazione, e riportarsi tra il superstite e il figlio che trovasi in continuazione di comunione con esso lui. Tanto più ciò deve essere, quanto che i carichi della custodia essendo soddisfatti sopra i fondi di questa continuazione di comunione, ed il terzo figlio soggiacendo in conseguenza per la sua parte ai detti carichi, è giusto che partecipi ancora dell' emolumento.

La ripartizione delle quote spettanti ai due figli caduti nella custodia (*garde noble*) dovendosi fare, come lo abbiamo detto, tra il superstite ed il terzo figlio con cui trovasi in continuazione di comunione, in proporzion delle quote che ha ciascheduno di essi in questa continuazione di comunione

nione; il superstite avendo la metà, ed il figlio un sesto nel totale, la parte del superstite essendo per conseguenza del triplo rispetto a quella del figlio, poichè in una metà vi sono tre sesti, il superstite dee avere in questo riparto una porzione tripla riguardo a quella che vi dee prendere il figlio. Le porzioni de' figli caduti sotto la predetta custodia, che debbono ripartirsi tra il superstite ed il figlio che continua la comunione, essendo ciascheduna di un sesto nel totale, ciò che forma per le due porzioni due sesti, o quattro dodicesimi riguardo al totale; il superstite deve, giusta ciò che abbiam detto, avere in questi quattro dodicesimi tre dodicesimi; ed il figlio l'altro dodicesimo che rimane.

In conseguenza il superstite avrà ne' beni della continuazione di comunione per suo diritto la metà o sei dodicesimi; e nella surriferita ripartizione tre dodicesimi; ciò che fa nel totale nove dodicesimi, ovvero i tre quarti; ed il figlio vi avrà di suo diritto due dodicesimi, e nella ripartizione surriferita, un dodicesimo; ciò che fa in tutto tre dodicesimi, o sia un quarto.

798. Secondo lo statuto d' Orleans la donazione universale dei mobili, fatta in proprietà al superstite, non impedisce punto la continuazione di comunione tra il superstite e gli eredi del predefunto, sebbene in forza della donazione, questi eredi non debbano conferirvi dalla loro parte verun mobile; imperciocchè basta che vi sieno nell' eredità del predefunto degl' immobili, perchè la mescolanza delle rendite dei detti immobili con quelli del predefunto, formi una continuazione di comunione.

799. La clausola per la quale una figlia dotata dai suoi genitori, ha promesso di non domandare nè inventario nè divisione al superstite, non può impedire del pari ad Orleans la continuazione di comunione; imperocchè questa clausola non osta che la figlia in tal modo dotata abbia una parte nella continuazione di comunione.

800. Lo statuto d' Orleans è altresì diversissimo da quello di Parigi, per rapporto alla terza condizione.

Prima differenza. Non è precisamente necessario ad Orleans, come lo è a Parigi,

per impedire la continuazione di comunione, che il superstite faccia un inventario. Qualunque atto, purchè sia per iscritto, col quale le parti dichiarino, o dieno bastevolmente a capire, ch' esse non intendono continuare la comunione de' beni è sufficiente per impedirla. Questo è ciò che risulta da quei termini dell' art. 216 dello statuto d' Orleans: *non facendo il predetto superstite alcun inventario, riparto o divisione, o* NON VENENDO ALTRIMENTI DISPOSTO TRA LE PARTI. Lo statuto d' Orleans non esige dunque precisamente un inventario od una divisione per impedire la continuazione di comunione, mentre si contenta per ciò, *che le parti ne abbiano disposto altrimenti* mediante un atto qualunque.

La pratica giudiziaria modificò questa libertà troppo estesa, che accorda lo statuto d' Orleans, d' impedire la continuazione di comunione per mezzo di qualunque atto contenente una disposizione contraria. Le sentenze emanate sotto questo statuto hanno deciso che quando gli eredi del predefunto sono minori, la continuazione di co-

munione non può essere impedita, che per mezzo di un inventario fatto con un legittimo contradditore.

801. *Seconda differenza* Lo statuto d'Orleans non esige in verun caso la chiusa dell' inventario. L' inventario ha senza di essa tutta la sua perfezione, per impedire la continuazione; nulla di meno, ove gli eredi esigano dal superstite ch' egli attesti la fedeltà e l' esattezza del suo inventario davanti il giudice, egli non può rifiutarlo, dietro la citazione datagli a tale effetto.

802. *Terza differenza.* Abbiamo veduto che nello statuto di Parigi l' inventario per impedire la continuazione della comunione, doveva esser fatto entro i tre mesi. Nello statuto d' Orleans la continuazione di comunione essendo stata stabilita a somiglianza di quelle antiche società tacite, che si contraevano in forza della mescolanza dei beni durante un anno ed un giorno, non intervenendo veruna pretesa in contrario, come lo abbiamo veduto sopra, al n. 769, sembra derivarne per conseguenza, che per impedire la continuazione di comunione secondo il predetto statuto, basti che in-

tervenga un atto di disposizione contraria entro l'anno, contando dal giorno ch' è stata od ha potuto esser nota agli eredi la morte del predefunto. Tuttochè una simile decisione mi sembri vera e conforme allo spirito dello statuto d' Orleans, e ch' io stimi doversi seguire nelle sentenze, ove l' occasione si presentasse; nondimeno siccome nell' uso non si suole aspettare sì lungo tempo, un superstite che vuole impedire la continuazione della comunione opererà prudentemente, facendo e terminando il suo inventario entro i tre mesi.

803. Rapporto alla quarta condizione, onde siavi continuazione di comunione, le massime dello statuto d' Orleans sono diametralmente opposte a quelle dello statuto di Parigi. Abbiamo superiormente veduto che nello statuto di Parigi la continuazione di comunione, non essendo considerata che come una facoltà, non vi era luogo alla stessa se non che quando coloro cui era accordata, avevano dichiarato di volerne far uso.

Al contrario, nello statuto d' Orleans, quando non è stato adempito a ciò ch'esso

preserive, ad effetto d'impedire la continuazione di comunione, essa è stabilita di pien diritto *ipso jure*, tra il superstite e gli eredi del predefunto, fin anco allora che non è in poter degli eredi del predefunto il desisterne, essendo essi maggiori. È vero che lo statuto permette a coloro ch' erano minori all'epoca della morte del predefunto, di rinunciarvi, perciocchè i minori possono farsi restituire in intiero contro tutto ciò che potessero aver fatto di contrario ai loro interessi; ma finchè non vengano restituiti in intiero, si reputa che la continuazione della comunione abbia luogo.

Per la qual cosa, allorchè il predefunto dei due conjugi lasciò per erede un figlio del loro matrimonio, col quale il superstite non fece alcun atto, sia per impedire, sia per disciogliere la continuazione di comunione, e che detto figlio diviene similmente molto tempo dopo erede dello stesso superstite; allora riputandosi che detto figlio sia costantemente vissuto in continuazione di comunione col predetto superstite dopo la morte del predefunto, tutti gli acquisti

fatti posteriormente a tal epoca, si ritengono per metà puri acquisti nella persona del figlio, e propri provenienti dal lato del superstite, per l'altra metà solamente.

SEZIONE III.

Fra quali persone abbia luogo la continuazione di comunione.

Lo statuto di Parigi non ammettendo la continuazione di comunione che nel solo caso in cui il predefunto conjuge abbia lasciato par erede un figlio minore del suo matrimonio, diè luogo alla questione altre volte agitata, cioè: se nel caso che il predefunto avesse lasciati per suoi eredi parecchi figli, uno de' quali minore e tutti gli altri maggiori, non vi fosse che il solo minore il quale potesse pretendere la continuazione di comunione per la quota a lui competente nell'eredità del premorto; ovvero se, *viceversa*, i figli maggiori potessero, al pari del minore, chiedere tutti insieme continuazione di comunione per la parte intiera dell'eredità del premorto? Parecchi autori,

come Bacquet, Chopin, Ricard sostennero la negativa. Essi fondavansi in ciò che la continuazione di comunione è una pena stabilita contro il superstite a pro del figlio minore pel danno recatogli col non fare per mezzo di un inventario constare la parte spettante a detto minore nei beni della comunione. Ora, dicono questi autori, siffatta pena cui soggiace il superstite, questo risarcimento ch'egli deve al minore, non è estendibile ai figli maggiori, ai quali non può essere debitore di veruna indennizzazione per mancanza d'inventario. Conciossiachè non essendo stato incaricato dei loro interessi dacchè eglino stessi potevano come maggiori, averne cura e vegliarvi, la pena della continuazione della comunione, in cui consiste questo risarcimento dovuto al minore, deve quindi limitarsi alla porzione spettante al minore nell'eredità del premorto e non già estendersi a quelle che competono ai maggiorenni, ai quali il superstite non deve alcun risarcimento. È vero che ciò ch'è stabilito per il minore, giova talvolta al maggiore; ma questo non deve aver luogo se non che quando l'interesse del

maggiore è inseparabile da quello del minore, e che non si può sovvenire all' uno senza soccorrere all' altro. Come, per esempio, se un minore ed un maggiore avessero imposto unitamente sopra un fondo ad entrambi comune, una servitù al proprietario del fondo vicino, la restituzione che venisse accordata al minore contro una siffatta costituzione di servitù, sarebbe proficua al maggiore; conciossiacchè le servitù essendo qualche cosa d' indivisibile, una casa non può essere liberata da una servitù senza che lo sia totalmente, vale a dire, tanto per quella parte che appartiene al maggiore, quanto per quella che spetta al minore, al contrario, nel caso ora esposto, l' interesse del figlio minore è separabilissimo da quello del maggiore; potendosi pienissimamente risarcire il minore del danno sofferto per la mancanza dell' inventario coll' accordargli continuazione di comunione per quella porzione che gli compete nell' eredità del premorto, senza accordare un simile benefizio ai maggiori per le porzioni che ad essi competono.

Ad onta di siffatte ragioni prevalse l' o-

pinione contraria, nè oggidì più si dubita, che quando il predefunto de' due conjugi lasciò per eredi, de' figli del loro matrimonio, l'uno de' quali è minore, e gli altri sono maggiori, i maggiori possono al pari del minore, chiedere continuazione di comunione per l'intiera quota del predefunto, ed è questo il senso letterale dell' articolo 240. È vero che secondo questo articolo abbisogna, perchè siavi luogo alla continuazione di comunione riguardo all' intiera porzione del predefunto, all' epoca della morte d'uno de' conjugi, ch' egli lasci de' figli minori, od uno almeno di questi, come dice l' articolo: *se uno de' conjugi lascia qualche figlio minore;* e che il superstite abbia mancato di provare mediante inventario il diritto di questo figlio ne' beni della comunione; ma dopo che l' esistenza di un figlio minore, e la mancanza d' inventario avranno data apertura alla continuazione di comunione, lo statuto non dice già che il solo figlio minore potrà domandare detta continuazione per ciò che riguarda la di lui parte. Esso dice al contrario, generalmente ed indistintamente, *il*

figlio o figli superstiti, *possono domandare, ove lo trovino conveniente*, *la continuazione di comunione*, non già *i detti figli* minori, di cui si è parlato nella prima parte dell' articolo; ma dice indistintamente *il figlio o figli*; ciò che comprende tutti i figli sì maggiori che minori. Vero è bensì che la continuazione di comunione fu stabilita in favore de'soli figli minori; ma sarebbe una falsa conseguenza il concluderne che questa continuazione di comunione, allorchè l'esistenza di un figlio minore, a cui il superstite non ha fatto inventario, vi ha data apertura, non debba aver luogo che per la sola porzione spettante a questo minore nell'eredità del premorto; e che gli altri figli maggiori non vi debbono essere ammessi. Si potrebbe provare la falsità di tale illazione con degli esempj tratti dal diritto romano. Quella specie di successione pretoriana che chiamavasi *bonorum possessio contra tabulas*, era stata stabilita in favore de'soli figli emancipati preteriti nel testamento del loro padre. I figli ch' erano instituiti per piccola che fosse la porzione per cui lo erano, per se stessi non vi ve-

nivano ammessi ; ma quando un figlio preterito aveva data apertura a questa successione pretoriana, tuttochè in di lui solo favore stabilita, non per questo egli vi era esclusivamente ammesso. *L.* 3, §. 11, *ff. de bon. poss. cont. tab.* Quanto a ciò che si oppone, essere la disposizione dello statuto di Parigi, riguardo alla continuazione della comunione, una disposizione penale, la risposta si è, che quantunque sia tale, e nondimeno favorevolissima poichè serve ad evitare de' litigj e delle dispute imbarazzanti che si presentano frequentemente ove trattasi di dividere una comunione di beni nello stato in cui era alla morte del predefunto, e che questo stato non può provarsi che sopra ricerche ed indagini di pubblica voce e fama.

805. Quanto abbiamo detto finora *pro* e *contra* sopra una siffatta quistione, per riguardo ai figli minori, riceve applicazione eziandio riguardo a que' figli che il predefunto avesse da matrimonj precedenti. Il perchè è sufficiente che il predefunto de' conjugi abbia lasciato un figlio minore del loro matrimonio, al quale il superstite ab-

bia mancato di fare inventario, perchè gli altri figli avuti da' precedenti matrimonj che sono chiamati al pari di lui alla successione, possano egualmente pretendere la continuazione di comunione, non altrimenti che quello del matrimonio.

806. Perchè il figlio minore del matrimonio dia apertura alla continuazione di comunione a vantaggio de' maggiori e degli altri figli d'un altro matrimonio basteragli l'essere esistito all'epoca della morte del predefunto, tuttochè egli sia morto posteriormente senza averla richiesta, ed anche sebbene egli vi abbia dopo espressamente rinunciato. Auzanet sostiene l'affermativa, e pretende che questo figlio avendo colla sua esistenza data apertura alla continuazione a vantaggio di tutti i figli, egli non possa col non usarne, quanto alla di lui parte, impedire gli altri figli di prevalersi di un diritto, che sebbene da essi acquistato per di lui mezzo, è stato loro acquisito altrettanto realmente che a lui. Si può trarre argomento da ciò ch'è deciso in diritto, che quando un figlio preterito aveva dato apertura alla succession pretoriana che chiama-

si *bonorum possessio contra tabulas*, a vantaggio degli altri figli instituiti, che non avessero potuto per se stessi esservi ammessi, la ripudia che il figlio preterito faceva di tal successione, non impediva punto gl'instituiti di pervenirvi. *Quum enim semel beneficio aliorum ad beneficium fuerint admissi, jam non curant, petant illi nec ne bonorum possessionem. L.* 10, §. 6, *ff. bonor. poss. cont. tab.*

Al contrario Lebrun pretende che i figli maggiori, e quelli degli altri matrimonj non possono essere ammessi a chiedere la continuazione di comunione, che in quanto essa è richiesta dal figlio minore del matrimonio che vi dà apertura per essi.

Allegasi per ragione, che la continuazione di comunione essendo una parte dovuta al superstite che omise di fare inventario, non può essergli domandata che dal figlio minore, il solo che abbia diritto di lagnarsi di tale mancanza. Gli altri figli possono bensì chieder parte a questa continuazione di comunione, domandata che sia dal minore; ma non possono da se soli pretenderla, non avendo diritto di lagnarsi

della mancanza d'inventario. Quanto alle ragioni allegate a favore della prima opinione, si distruggono col negare il principio, che sia l'esistenza del figlio minore quella che coll'ommissione dell'inventario dia apertura al diritto di continuazione di comunione, a vantaggio de' figli maggiori, e di quelli di un altro matrimonio. Si sostiene all'opposto per le ragioni da noi poc'anzi allegate essere il solo uso che fa il minore del diritto di continuazione di comunione quello che vi dà apertura a vantaggio degli altri figli.

Denisart attesta che questa seconda opinione è praticamente seguita.

807. Egli è manifesto che le figlie dotate le quali sono escluse dall'eredità del premorto o in forza della consuetudine de' luoghi, o in virtù della rinuncia fattane nel contratto di matrimonio, non possono essere ammesse alla continuazione di comunione, giacchè questa non ha luogo che tra il superstite e gli eredi del predefunto.

Riguardo alle figlie dotate che non sono escluse dall'eredità del premorto, e che vi possono pervenire, conferendo la loro dote,

esse hanno diritto, al pari degli altri figli, alla continuazione di comunione, qualora sieno minori, o concorrano con un minorenne, salva la collazione della lor dote.

808. Non vi è luogo alle quistioni agitate nella presente sezione, ove trattisi dello statuto d' Orleans, che fa continuare la comunione cogli eredi di qualunque specie.

SEZIONE IV.

Delle cose che cadono nella continuazione di comunione, di cui essa è composta.

ARTICOLO PRIMO.

Delle cose che cadono nella continuazione della comunione, e delle quali essa è composta secondo i principj dello statuto di Parigi.

809. Secondo i principj dello statuto di Parigi, tutto il mobiliare di cui trovavasi composta la comunione al tempo della morte del predefunto, cade tanto per una parte che per l' altra nella continuazione della comunio-

nione, tanto per la parte che appartiene al superstite, che per quella che appartiene alla successione del predefunto.

810. Egualmente, le rendite di tutti i beni immobili, tanto del superstite, quanto di quelli della successione del premorto, che cadeano nella comunione, continuano a cadere nella continuazione della comunione per tutto il tempo ch'essa dura.

811. Egli non è lo stesso degli acquisti della comunione, in quanto alla proprietà: la giurisprudenza dei decreti ha voluto, che alla morte del predefunto, essi restassero nella continuazione della comunione solamente in quanto alle loro rendite, e che ne fossero esclusi in quanto alla proprietà. Questa è una modificazione che la giurisprudenza ha portato alla continuazione della comunione: l'ultimo decreto, che ha fissato su di questo punto la giurisprudenza è del 10 luglio 1627, ed è stato emesso in forma di regolamento. La ragione di questa giurisprudenza si è, che gli acquisti della comunione divenendo, per la morte del predefunto beni propri dei figli per la metà alla quale essi succedono, non era conveniente

che il superstite avesse il potere di disporne, e di alienarli per questa metà, com'egli avrebbe fatto se fossero state cose appartenenti alla continuazione della comunione.

812. Siccome è al tempo della morte del predefunto, che il mobiliare della comunione cade nella continuazione della comunione, e che gli acquisti immobili ne sono esclusi in quanto alla proprietà; così è a questo tempo che si deve osservare se le rendite costituite, che appartenevano alla comunione, vi sono cadute come cosa mobiliare, o se ne sono state escluse come acquisti immobili: per cui, se al tempo della morte del predefunto, i conjugi avevano il loro domicilio sotto uno statuto, che riputava immobili le rendite costituite, quelle che appartenevano in allora alla comunione, essendo in questo caso riputate immobili, saranno, in quanto alla proprietà, escluse dalla continuazione della comunione, come tutti gli altri acquisti immobili della comunione stessa.

Quando ancora in seguito, e durante la continuazione della comunione, il conjuge trasferisse il suo domicilio sotto uno statuto

che riputasse mobili le rendite costituite, tali rendite, benchè divenute mobili per questa traslazione di domicilio, non cadrebbero nella continuazione della comunione: essendone state una volta escluse, e devolute quindi a ciascuna delle parti per la porzione di beni proprj che esse hanno nella comunione, non possono più cadervi.

Al contrario, se al tempo della morte di quello dei due conjugi ch'è premorto, i detti conjugi avevano il loro domicilio sotto uno statuto che riputasse mobili le rendite costituite, secondo la legge del domicilio quelle che appartenevano alla comunione essendo in questo caso riputate mobili, devono cadere in questa qualità di mobili nella continuazione della comunione; ed essendovi una volta cadute non ne devono sortire, quand'anche in seguito acquistassero la qualità d'immobili, per la traslazione di domicilio che il superstite facesse sotto uno statuto, il quale riputasse immobili le rendite costituite.

813. Tutti i diritti e crediti, che erano proprj di ciascun conjuge nella comu-

nione, siano essi del superstite, siano del premorto, come sono i loro crediti rispettivi tanto per la ricupera dei loro beni dotali, che pel reimpiego del prezzo dei loro propri; sebbene effetti mobiliari, non entrano nella continuazione della comunione più di quello, che entrassero nella comunione, e s'esercitano sopra la continuazione della comunione, come si sarebbero esercitati sulla comunione, se questa non fosse continuata, come noi lo vedremo *infra*.

814. Anche il credito, che il superstite ha per la sua prededuzione, non entra e non si confonde nella continuazione della comunione, ed il superstite può prededurlo.

815. Noi abbiamo veduto ciò che passava dalla comunione nella continuazione della comunione; vediamo ora ciò, che v'entra mentre essa dura. Noi stabiliremo a questo proposito due massime.

Prima massima. Tutte le cose, che lo statuto fa entrare nella comunione esistente tra conjugi, allorchè esse sono pervenute ad uno di essi durante questa comunione, le fa egualmente entrare nella continuazione

della comunione, allorchè pervengono al superstite durante la continuazione della comunione.

Il fondamento di questa massima si è, che la continuazione della comunione, riguardo al superstite, è riputata essere la stessa comunione che esisteva tra i conjugi.

816. Secondo questa massima, tutto il mobiliare che il superstite acquista, o che gli perviene a qualunque titolo si sia, anche a titolo di successione tanto diretta che collaterale, durante la continuazione della comunione, vi entra; poichè se fosse pervenuto ad uno dei conjugi per qualcuno di questi titoli durante la comunione che esisteva tra di essi, lo statuto ve lo avrebbe fatto entrare.

817. Gl'immobili che pervengono al superstite durante la comunione, a titolo di successione o a titolo di donazione, o di legato a lui fatto da qualcuno de' suoi parenti della linea diretta ascendentale, non cadono nella continuazione della comunione; poichè lo statuto non gli avrebbe fatti entrare nella comunione, se gli fossero pervenuti per questo titolo durante la comu-

nione istessa; ma quelli, ch'egli acquista a qualunque altro titolo, anche di donazione o legato durante la continuazione della comunione, vi entrano come sarebbero entrati nella comunione, se egli li avesse acquistati mentre questa durava.

Denisart attesta, che l'uso è costante su di questo punto, non ostante l'avviso contrario di Duplessis.

818. Nulladimeno se la donazione, o il legato, sia di mobili, sia d'immobili fosse fatto sotto la condizione espressa, che la cosa donata o legata non entrerebbe nella continuazione della comunione, o ciò che torna lo stesso, ch'ella sarebbe propria del donatario, essa non vi entrerebbe; poichè è permesso di apporre alle liberalità quelle condizioni, che sembrano più opportune, *unicuique licet quem voluerit modum liberalitati suæ apponere.*

819. Egli non è lo stesso delle clausole del contratto di matrimonio del superstite col premorto: per esempio se si fosse stipulato con questo contratto, che tutto ciò che sarebbe pervenuto durante il matrimonio ai conjugi per successione, donazione

o legato, gli sarebbe proprio, questa clausola che avrebbe escluso dalla comunione il mobiliare delle successioni pervenute ad uno de' conjugi durante il matrimonio, non escluderà dalla continuazione della comunione il mobiliare delle successioni che pervenissero al superstite dopo lo scioglimento di questo, durante la continuazione della comunione.

Egualmente se si fosse stipulato, che le successioni sarebbero comuni, questa clausola, che avrebbe fatto entrare nella comunione gli immobili delle successioni che fossero pervenute ai conjugi durante il matrimonio, non farà entrare nella continuazione della comunione gl' immobili delle successioni pervenute al superstite durante questa continuazione di comunione.

La nostra opinione è fondata su due ragioni; la prima si è, che le convenzioni di realizzazione, come quelle di mobilizzazione sono di stretto diritto, e per conseguenza non suscettibili d' estensione; quelle adunque che rendono immobile o mobile ciò, che perverrà ai conjugi durante il matrimonio per successione, donazione o legato,

non possono estendersi a ciò ch'è pervenuto al superstite per qualcuno di questi titoli soltanto dopo lo scioglimento del matrimonio, e durante la continuazione della comunione.

La seconda ragione si è, che la comunione essendo formata per convenzione espressa o tacita delle parti, è la lor convenzione ch'ha da regolare ciò che deve entrare nella comunione e ciò che non deve entrarvi: ma essendo la legge e non la convenzione, che costituisce la continuazione della comunione; tocca ad essa sola adunque a regolare ciò che deve o non deve entrarvi.

Si trova, è vero, nei libri un decreto del 3 marzo 1635 contrario alla nostra opinione, col quale nel caso d'una comunione di tutti i beni presenti e futuri in un contratto di matrimonio, si pretende esser stato giudicato, che gl'immobili di una successione aperta in favore del superstite durante la continuazione della comunione dovessero cadervi. Ma non sembrando, che questo decreto, supponendolo com'è riportato, abbia fissato la giurisprudenza su di un tal

punto, è più che permesso l'allontanarsi da ciò che si pretende aver egli deciso.

320. *Seconda massima* Niente di tutte quelle cose, che acquistano i figli durante la continuazione della comunione per qualsivoglia titolo siano esse mobili, siano immobili, e niente pure di ciò, ch'essi avevano d'altronde che dalla successione del premorto allorchè è cominciata, entra nella continuazione della comunione, nè in quanto alla proprietà, nè in quanto al godimento.

In una parola, i figli non mettono niente nella continuazione, oltre a ciò che vi fa entrare la successione del premorto di cui il superstite si trova in possesso. La ragione si è, che lo statuto nell'art. 340 dà bensì ai figli il diritto di domandare al superstite la continuazione della comunione nei mobili ed acquisti che questo si troverà avere; esso dice: « I figli potranno, se loro sembrerà » opportuno, domandare la comunione in » tutti i beni mobili, ed acquisti immobili » del superstite »; ma non dice, che il superstite potrà domandare la comunione in quello che avranno i figli.

È per questo, che se durante la conti-

nuazione della comunione si è aperta in favore dei figli qualche successione di qualcuno de loro parenti; se gli è stata fatta qualche donazione o legato; se hanno guadagnato qualche cosa colla loro industria, niente di tutto ciò cade nella continuazione della comunione; e se il superstite fosse loro tutore, deve rendergliene conto tanto del capitale quanto degl' interessi, senza nulla scontare dagl'interessi per i loro alimenti, i quali gli sono d'altronde dovuti per la continuazione della comunione.

ARTICOLO II.

In cosa differisca lo statuto d' Orleans da quello di Parigi intorno alle cose che entrano nella continuazione della comunione.

821. Lo statuto d'Orleans conviene con quello di Parigi riguardo a ciò, che fa passare dalla comunione nella continuazione della comunione; e ne differisce soltanto riguardo a ciò che il superstite acquista durante la continuazione della comunione;

egli vi fa entrare soltanto ciò che questo acquista dal fondo comune, o colla sua industria, la quale pure si reputa in qualche modo far parte del fondo comune: il superstite avendo apportata la sua industria nella comunione che esisteva tra lui ed il premorto, si reputa che seguiti ad apportarla nella continuazione della comunione.

Secondo questi principj, il superstite acquista a vantaggio della continuazione della comunione, i guadagni ch'egli fa provenienti dal suo commercio, dalla sua arte o dalla sua professione; ma ciò che perviene al superstite per successione, donazione o legato non vi entra; questo è ciò che risulta dall'art. 217 dello statuto d'Orleans, il quale è concepito in questi termini: «Se durante la comunione de' beni » tra più persone, a qualcuna di queste » pervenissero dei beni o fondi per succes- » sione, donazione, o legato, tali fondi e » beni non sono compresi nella detta co- » munione, eccettuato il caso in cui vi sia » un' espressa convenzione in cotrario. »

Queste parole *durante la comunione de' beni* non comprendono a dir vero la comu-

nione de' beni che esiste tra marito e moglie; questa è una specie particolare di comunione, differente dalle altre comunioni e società universali, la quale si regola con differenti principj, e che sono a lei particolari, e per cui lo statuto ne ha in conseguenza trattato sotto un titolo particolare; ma queste parole comprendono tutte le altre comunioni o società universali, non solamente quelle che si contraggono tra persone estranee con un contratto in iscritto, ma egualmente quella che si contrae senza scritto per l'articolo 216, tra il superstite, e gli eredi del premorto, la quale si chiama continuazione di comunione.

La seconda parte dell'art. 217 che incomincia con queste parole: *Nulladimeno se al superstite dei due conjugi*, e che noi riportaremo qui apresso, ci fornisce una prova manifesta che la prima parte dell'art. 217 comprende nella regola da lui proposta la comunione dei beni tra il superstite dei due conjugi e gli eredi del premorto; poichè lo statuto dopo d'aver stabilito per regola colla prima parte dell'articolo, che tutto ciò che perviene durante la comunione per

successione, donazione o legato ad uno de' socj, non entra in comunione, eccettua immediatamente da questa regola colla seconda parte, una certa specie di successione, che perviene al superstite dei due conjugi durante la continuazione della comunione in cui è co' suoi figlj, la qual successione in un certo caso rimane nella continuazione della comunione; lo statuto con questa eccezione che fa alla regola stabilita nella prima parte dell' articolo, mostra evidentemente, che la specie di comunione che è tra il superstite, e gli eredi del premorto è compresa in questa regola, e che fuori del caso dell' eccezione posta nella seconda parte dell' articolo, tutto ciò che perviene al superstite per successione, donazione o legato non cade nella continuazione della comunione, secondo questa massima di diritto, *exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.*

822. L'articolo 217. che noi abbiamo riportato quì sopra dice: *Se durante la comunione tra più persone ad alcuna delle quali pervenissero alcuni* BENI, *confondi.* Questa parola BENI è una parola generale

che comprende tanto i mobili, quanto gli immobili; per cui non solamente i fondi, ma anche il mobiliare che pervenisse al superstite per successione, donazione o legato, durante la continuazione della comunione, ne è escluso, ed allo scioglimento della comunione, il superstite deve nella divisione poter riprendere questo mobiliare, purchè egli lo giustifichi con un inventario, o con qualche altro atto, che possa farne le veci, come sarebbe una divisione da lui fatta d' una successione mobiliare coi suoi coeredi.

823. Niente di tutto ciò ch' è pervenuto al superstite per questi titoli entra nella continuazione della comunione, neppure il godimento; perciò all' istante dello scioglimento il superstite potrà ritenere i frutti dei fondi, che gli fossero pervenuti per qualcuno di questi titoli, se i detti frutti saranno ancora esistenti, benchè fossero stati percepiti durante la continuazione della comunione: egualmente egli potrà ritenere il prezzo che ne sarà ancora dovuto se gli avrà venduti, ma allorchè essi non esistono più in natura, nè esiste più il loro prezzo, il

superstite non può pretendere alcuna ricupera, a meno che non giustificasse di averne con essi arricchita la società: altrimenti si presume, ch' egli abbia vissuto più lautamente, e che la società non ne sia stata arricchita.

824. La regola, che tutto ciò che perviene al superstite a titolo di successione durante la comunione non vi entra, è soggetta ad eccezione in un caso, a tenore della seconda parte dell' art. 217 di cui ecco le parole.

» Nulladimeno se al superstite dei due » congiunti in matrimonio, che non avrà » fatta divisione co' suoi figli ed eredi del » defunto, o inventario dei beni comuni » debitamente fatto, o un contratto equi- » valente alla divisione, pervenissero o toc cas- » sero dei beni mobili per la successione » e morte dei detti figli, e che dentro l'anno » nel quale questa successione è avvenuta, » egli non facesse la suddetta divisione od » inventario, o che altrimenti tra loro non » fosse stato disposto; in questo caso i detti » beni mobili pervenuti al superstite per la » morte del suddetto figlio, saranno e ri- » marranno nella detta comunione insieme

» alla rendita dei detti fondi, sino a tanto » che la detta divisione od inventario siano » fatti. « Secondo questo articolo il superstite, che è in continuazione di comunione coi suoi figli, e al quale, durante la detta società, perviene la successione di uno dei detti figli, onde conservarsela per intiero, deve sciogliere, entro l'anno dalla morte di questo, la continuazione della comunione nella quale egli è cogli altri suoi figli; lo che facendo succede a questo figlio in tutti quei beni, ai quali la qualità di suo erede nei mobili ed acquisti gli dà il diritto di succedere, e per conseguenza nella parte che questo figlio aveva nei beni tanto mobili che immobili della continuazione, senza che il superstite faccia entrar nulla di questa successione nella continuazione della comunione, durante la quale gli è pervenuta, conformemente alle regole stabilite in principio.

Ma allorchè il superstite ha trascurato di soddisfare allo statuto, se non ha fatto sciogliere entro l'anno dalla morte di questo figlio la continuazione della comunione nella quale si trova cogli altri suoi figli, egli è

privato

privato della di lui successione, in quanto alla parte che questo figlio aveva nel mobiliare della continuazione della comunione, la qual parte in questo caso rimane nella continuazione della comunione, ed accresce agli altri figli: tale è il risultato di queste parole dell'articolo 217, *in questo caso i detti beni mobili pervenuti al detto superstite per la morte del suddetto figlio saranno e rimarranno nella detta comunione.*

825. Osservate che queste parole *saranno e rimarranno* nella detta comunione non possono applicarsi che alla parte che questo figlio aveva nei beni mobili della continuazione della comunione: se questo figlio ha lasciato nella sua successione altri beni, ch'egli avesse d'altronde, nessuna difficoltà, che il superstite vi succeda, senza far entrar nulla nella continuazione della comunione.

826. Riguardo alla parte che il figlio, la di cui successione è pervenuta al superstite durante la continuazione della comunione, aveva negli acquisti di questa, il superstite, per non aver fatta sciogliere la continuazione della comunione entro l'anno dalla morte di questo figlio, è privato della successione

di questa parte nei detti acquisti, per le sole rendite, le quali continuano a cadere nella continuazione della comunione, sino a tanto che il superstite la lascia sussistere; ma egli non ne è privato in quanto alla proprietà. Tale è il senso di queste parole: *insieme alla rendita dei detti fondi, sino a tanto che la detta divisione, od inventario saranno fatti.* Lo statuto non dice come ha detto dei mobili, che i fondi rimarranno nella continuazione della comunione; esso dice solamente che *la rendita dei detti fondi vi rimarrà sino a tanto che la detta divisione od inventario saranno fatti.*

Osservate che l'ultime parole si riportano soltanto a queste *la rendita dei detti fondi*, poichè i mobili rimangono irrevocabilmente confusi nella continuazione della comunione.

827. Osservate egualmente, che lo statuto intende per *li detti fondi*, tanto gli acquisti della continuazione della comunione, di cui il superstite è erede in proprietà del figlio defunto, per la parte ch' egli vi aveva, quanto gli acquisti della prima comunione, divenuti proprj dal lato del premorto nella

persona dei figli, di cui il superstite è erede in usufrutto, secondo l'articolo 315 dello statuto d' Orleans, per la parte che detto figlio vi aveva. Il superstite non avendo fatta disciogliere la continuazione della comunione, è privato con quest' articolo 217 della rendita della successione dei detti fondi, sino a tanto che dura la continuazione della comunione.

SEZIONE V.

Dei pesi della continuazione della comunione.

828. *Prima specie dei pesi della continuazione della comunione.* Tutti i debiti mobiliari ai quali la comunione era tenuta al tempo della morte del predefunto, divengono debiti della continuazione della comunione; questa è una conseguenza di ciò ch' è stato detto nella sezione precedente, cioè che tutti i beni mobiliari della comunione entráno nella continuazione della comunione; poichè questi non possono passarvi se non col peso dei debiti mobiliari, che è inseparabile da loro.

829. Ciò comprende, non solo i debiti di cui la comunione era debitrice verso dei terzi, ma egualmente quelli di cui era debitrice verso ciascuna delle parti; per cui tutti i crediti ed azioni di ricupera, che o il superstite o gli eredi del premorto, avevano diritto d'esercitare sulla comunione, diventano egualmente debiti della continuazione della comunione nella divisione che vien fatta dopo il di lei scioglimento.

830. E' inutile il mettere in questione, se gl' immobili della comunione non entrando, in quanto alla proprietà, nella continuazione della comunione, le rendite per essi dovute non vi debbano entrare egualmente, in quanto al capitale; poichè il superstite e gli eredi del premorto avendo ciascuno una metà tanto nella continuazione della comunione quanto nella comunione, è indifferente che siano tenuti ai detti capitali come ad un debito della continuazione della comunione, o semplicemente come ad un debito della comunione.

831. I debiti propri di ciascuno de' conjugi non essendo, in quanto al capitale, debiti della comunione, essi egualmente

non sono debiti della continuazione della comunione ; ma questa è tenuta ai frutti maturati, ed agl' interessi dei debiti suddetti, tanto di quelli ch' erano scaduti al tempo della morte del predefunto, e che erano perciò divenuti un debito mobiliare della comunione, quanto di tutti quelli che corrono durante tutto il tempo, in cui seguita la continuazione della comunione ; poichè i frutti dei beni tanto del superstite, quanto della successione del premorto cadendo nella continuazione della comunione, è necessario che i frutti scaduti, e gl' interessi dei loro debiti ; che sono un peso dei detti frutti, vi cadano egualmente, durante tutto il tempo che essa continua.

832. Le spese funebri del premorto fra le quali si comprende il lutto ch' è dovuto alla vedova, ed egualmente i legati portati dal testamento del premorto, non essendo debiti di comunione, come noi l' abbiamo veduto *supra n.* 275 e 276, non lo sono egualmente della continuazione della comunione ; è perciò che le somme pagate per soddisfarli sono messe a conto degli eredi del premorto nella divisione della conti-

nuazione della comunione, come noi lo vedremo *infra*.

Lebrun, *ibid. sect.* 4, *dist.* 1, *n.* 17, è di contrario parere; egli pretende che i legati testamentarj del premorto essendo un peso di tutti i beni della sua successione, tanto cioè de' suoi proprj, che non entrano nella continuazione della comunione, quanto del suo mobiliare che v'entra, la continuazione della comunione debba essere incaricata d'una parte dei suddetti legati in *prorata* di ciò che il mobiliare deve portarne, il quale non ha potuto entrare nella continuazione della comunione, se non che con un tale peso. Questa opinione di Lebrun ci getterebbe nella discussione, che lo statuto ha voluto evitare stabilendo la continuazione della comunione, cioè la discussione della quantità del mobiliare che esisteva nella successione del premorto al tempo in cui egli si rese defunto. Indipendentemente anche da questo inconveniente, il ragionamento sul quale Lebrun fonda la sua opinione è falso: dall'essere caricata dei legati del premorto la parte che questi aveva nei beni della comunione, la quale è entrata,

o piuttosto rimasta nella continuazione della comunione, ne segue soltanto che questi legati sono un carico della parte dei figli nella continuazione della comunione: questa continuazione della comunione essendo la stessa comunione che si suppone continuare, essa non ha altri debiti, se non che quelli che erano debiti della comunione, e quelli che il superstite ha contratti dopo, come capo di questa società; quelli che sono debiti particolari di ciascuna delle parti, non sono debiti della continuazione della comunione, ma solamente debiti di quella porzione che vi ha la parte debitrice.

833. Se il premorto avesse fatto de' legati di rendite o pensioni annuali, li frutti naturali essendo un peso dei frutti de'beni della sua successione, i quali frutti entrano nella continuazione della comunione sino a tanto ch'essa dura, la detta continuazione della comunione sarà caricata de' suddetti frutti maturati, che correranno sino a tanto ch'essa durerà.

Egli è lo stesso de'frutti maturati ed interessi dell'usufrutto dovuto alla vedova per la successione del premorto; la vedova che

gode continuando la comunione di tutti i frutti de' beni della successione del premorto, deve confondere tutti gl' interessi e frutti maturati del suo usufrutto che decorrono durante tutto il tempo che sussiste la continuazione di comunione.

834. *Seconda specie.* La continuazione della comunione è caricata di tutti i debiti contratti dal superstite nel tempo che dura la continuazione della comunione: ella è tenuta tanto ai debiti mobiliari quanto alle rendite che il superstite avrà costituite durante questo tempo sia pei capitali, sia pei frutti maturati.

835. Conviene però eccettuare: 1. quelli che il superstite avrà contratti per affari suoi particolari, e di cui egli solo approfitta: per esempio se per una divisione d'immobili che il superstite ha fatta coi suoi coeredi durante il tempo della continuazione della comunione, egli si è obbligato verso i suoi coeredi ad un contraccambio sia in rendita, sia in denaro, questo debito non è della continuazione della comunione, se non se per i frutti maturati e gl' interessi che ne decorrono nel tempo ch'esso

deve durare; poichè egli lo ha incontrato per un affare che gli è particolare, e di cui egli solo approfitta.

Per l'istessa ragione se il superstite durante la continuazione della comunione si fosse obbligato verso un architetto al pagamento d'una certa somma di denaro per la costruzione d'una casa, ch' egli ha fabbricata sul di lui proprio fondo, il superstite approfittando solo di questa costruzione deve essere solo tenuto al debito: benchè l'abbia contratto durante la continuazione della comunione, questa non ne deve essere caricata.

836. Conviene eccettuare: 2.do i debiti che hanno per causa una pura donazione: poichè il potere che ha il superstite sui beni della continuazione della comunione, non estendendosi sino a poterne disporre per donazione, come noi lo vedremo nella sezione seguente, ne viene di conseguenza che non può caricarla di debiti, che abbiano per causa una pura donazione; perciò se durante il tempo della continuazione della comunione il superstite ha promesso in favore di un matrimonio una som-

ma ad un terzo, per l'amicizia che a lui porta, la continuazione della comunione non sarà tenuta per questo debito; il superstite solo sarà obbligato di soddisfarlo colla sua parte.

837. Avendo deciso, *supra* n. 253, che l'obbligazione di garanzia che il marito contrae vendendo, durante la comunione, il fondo proprio di sua moglie senza il suo consenso non è un debito della comunione; noi dobbiamo per l'istessa ragione decidere, che quando il superstite ha venduto, durante la continuazione della comunione coi suoi figli, il fondo proprio de' suoi figli, l'obbligazione di garanzia ch'egli contrae verso al compratore, benchè contratta durante la continuazione della comunione, non è un debito di questa continuazione della comunione, la quale deve soltanto esser tenuta alla restituzione del prezzo che vi è entrato. Perciò i figli potranno, vivendo il superstite, rivendicare i loro beni proprj ch'egli ha venduti, offerendo di rendere per parte loro il prezzo senza temere che il compratore gli opponga l'eccezione di garanzia.

838. Fuori di questi tre casi d'eccezione, la continuazione della comunione è caricata di tutti i debiti che il superstite ha contratti in tutto quel tempo ch'essa ha durato.

Sembra nulladimeno esservi a questo proposito qualche differenza tra lo statuto di Parigi e quello d'Orleans. Nello statuto di Parigi i figli avendo diritto di domandare al superstite una parte in tutti i beni mobili, e coacquisti immobili del superstite fatti dopo la morte del predefunto, qualunque sia stata la causa che glieli ha fatti acquistare, essi devono egualmente sopportare la parte di tutti i debiti ch'egli ha contratti durante la continuazione della comunione, senza che si debba ricercare la causa per la quale egli gli ha contratti, fuori de' casi d'eccezione posti qui sopra.

Al contrario, lo statuto d'Orleans facendo entrare nella continuazione della comunione solamente ciò che il superstite acquista dal fondo comune, essa non doveva caricarla de' debiti contratti dal superstite, se non quando sia possibile che questi siano stati contratti a cagione del fondo comune.

Egli è vero che il superstite avendo un amministrazione de' beni della continuazione della comunione di cui non è obbligato a render conto, non è necessario, perchè i debiti che ha contratto nel tempo che questa durava ne siano un carico, ch' egli giustifichi che sono stati contratti per gli affari della continuazione della comunione.

È perciò che non cade dubbio, che la continuazione della comunione è tenuta ai differenti prestiti di denaro, che il superstite ha incontrati mentre ch'essa durava, benchè non apparisca ch'egli n'abbia fatto alcun impiego, non essendo impossibile che siano stati effettivamente incontrati per gli affari della continuazione della comunione. Ma allorchè i debiti contratti dal superstite durante la continuazione della comunione, hanno una causa che a lei è intieramente straniera, essa non deve esserne caricata secondo lo spirito dello statuto d'Orleans.

Per esempio, se durante la continuazione della comunione il superstite ha avuto una rissa con un particolare, al quale è stato condannato a pagar qualche somma per riparazione civile, la continuazione della co-

munione non deve, secondo lo spirito dello statuto, esser caricata del pagamento di questo debito, la causa del quale gli è intieramente straniera.

Per l'istessa ragione se il superstite durante la continuazione della comunione ha amministrata la tutela di un minore, essa sarà ben tenuta a render conto delle somme ch'egli ha ricevute per il minore, perchè queste vi sono entrate; ma essa non sarà tenuta ai danni ed interessi che il superstite dovesse al minore per la sua mala amministrazione, giacchè la causa di questo debito è intieramente straniera alla continuazione della comunione.

839. Riguardo ai debiti che gli eredi del premorto contraggono durante la continuazione della comunione, è evidente che questa non v'è tenuta, poichè gli eredi non acquistando niente per la continuazione della comunione di ciò ch'essi acquistano mentre essa dura, non devono caricarla dei debiti da loro contratti

840. *Terza specie.* Nello statuto di Parigi i debiti delle successioni che pervengono al superstite durante la continuazione

della comunione sono debiti della detta continuazione della comunione in proporzione del mobiliare delle dette successioni, che vi entra, nello stesso modo che i debiti delle successioni che pervengono durante il matrimonio all'uno dei conjugi, sono debiti della comunione in proporzione di ciò che v'entra per le dette successioni. Vedete *supra*, *n.* 262.

Nello statuto d' Orleans, che non fa entrar nulla nella continuazione della comunione, delle successioni che pervengono al superstite, egli è evidente che i debiti delle dette successioni non vi entrano.

841. *Quarta specie.* La continuazione della comunione è caricata tanto degli alimenti del superstite, quanto di quelli degli eredi del premorto sino a tanto che essa dura.

Osservate nulladimeno riguardo a quelli degli eredi del premorto, che questi eredi devono venire a cercarli nella casa del superstite, ov'è la sede della continuazione della comunione. Devono parimenti esser loro forniti a spese della continuazione della comunione nel luogo ove il superstite giudica a proposito d' inviarli per la loro educazione; ma se questi eredi hanno vissuto

altrove colla loro industria durante un certo tempo, essi non sono ammessi a pretender cosa alcuna dalla continuazione della comunione, per gli alimenti che non ha loro forniti durante questo tempo.

842. *Quinta specie.* La continuazione della comunione è incaricata delle riparazioni e spese di manutenzione dei fondi di cui ha il godimento, come ne è tenuta la comunione riguardo ai fondi di cui essa ha il godimento; ma non è tenuta delle grandi riparazioni, e ricostruzioni, come non ne è tenuta la comunione. Vedete ciò che noi abbiamo detto *supra*, *n.* 271 e 272.

843. *Sesta specie.* Le spese dell' inventario che si fa per lo scioglimento della continuazione della comunione; le spese di liquidazione e di divisione dei beni, e di tutti gli altri atti necessarj per pervenirvi sono parimenti carichi della continuazione della comunione.

SEZIONE VI.

Del potere del superstite sui beni della continuazione della comunione.

844. Nello stesso modo che la comunione tra due persone unite in matrimonio ha un capo, che è il marito, la continuazione della comunione ha un capo, il quale ha solo il diritto di disporre dei di lei effetti sino a che essa dura, e questo capo è il superstite, tanto se è il marito, come se è la moglie, che ha supravvissuto.

Il potere, che questo capo ha sui beni della continuazione della comunione è, secondo Renusson, intieramente lo stesso di quello del marito sui beni della comunione; ma secondo il sentimento comune, egli è differente; il marito ha sui beni della comunione il potere di un padrone assoluto; egli può disporne come di cose a lui in tutto appartenenti, anche per donazione a dei terzi, salvo ch'egli non può rivolgerli a suo profitto, nè a profitto de' suoi, in pre-

pregiudizio di sua moglie, come noi l'abbiamo veduto *supra*, *part.* 2.

Al contrario il potere che ha il superstite, sia egli il marito o la moglie, sui beni della continuazione della comunione, non è il potere di un padrone assoluto; è perciò ch'egli non ha il diritto di disporre degl'effetti della continuazione della comunione, a titolo di donazione pura e semplice verso dei terzi, in pregiudizio della parte che vi hanno gli eredi del premorto; egli ha soltanto sui detti beni il potere di un amministratore *cum libera*, vale a dire quello, che dà un diritto d'amministrazione senza doverne rendere conto alcuno; egli può in conseguenza disporre di tutti gli effetti della continuazione della comunione, tanto per la sua parte, come per quella degli eredi del premorto a qualunque titolo gli sembri opportuno, salvo il titolo di donazione, che è a lui proibito.

È in conseguenza di questo potere che ha il superstite sui beni della continuazione della comunione, ch'essa è caricata di tutti i debiti da lui contratti, come noi l'abbiamo veduto *supra*.

E' pure in conseguenza di questo potere, ch' egli può associare un terzo alla continuazione della comunione, il quale diverrà associato tanto suo, quanto degli eredi del premorto, senza ch' egli abbia bisogno a quest' oggetto del loro consenso, come noi lo vedremo nel capitolo secondo.

SEZIONE VII.

Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione.

ARTICOLO PRIMO.

Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto di Parigi.

845. Per iscogliere la continuazione della comunione vivendo le parti, allorchè i figli coi quali essa continua sono ancora minori, o anche allorquando uno d' essi lo è ancora, il superstite deve fare un inventario fedele con un legittimo contraddittore.

846. Questo scioglimento di comunione può essere domandato tanto dall'una, quanto dall'altra delle parti; il superstite può domandarla, o siano i figli maggiori, o siano ancora minori, facendo loro nominare a quest'effetto un surrogato tutore con il quale egli farà l'inventario sciogliente la comunione.

Allorchè i figli sono divenuti maggiori, e ch'essi non si prestano allo scioglimento della comunione, il superstite può citarli ed ottenere una sentenza, che indicherà un certo giorno nella casa del superstite, onde sia proceduto nel giorno istesso e nei susseguenti all'inventario sciogliente la comunione tanto in loro presenza, che in loro assenza.

I figli possono parimenti domandare al superstite lo scioglimento della comunione, e citarlo a questo effetto per far l'inventario: ed egli deve essere citato o dal tutore, o dal surrogato tutore dei figli se essi sono ancora minori; o da loro istessi se sono divenuti maggiori.

847. Quest'inventario, che è necessario per isciogliere la continuazione della comu-

zione allorchè essa è cominciata, deve essere eguale, e rivestito delle medesime formalità come quelle che sono necessarie per impedire la continuazione della comunione; egli deve egualmente esser chiuso, e confermato in giustizia entro ai tre mesi dal giorno in cui è stato compito. Vedete ciò che si è detto *supra*, *sez.* 2, *art*, 1. §. 3.

Allorchè è stato chiuso entro ai tre mesi, si è giudicato ch'egli aveva un effetto retroattivo sino al tempo del compimento dell'inventario, e che la comunione si reputava cessata, non solamente dal giorno in cui si è chiuso, ma dal giorno in cui l'inventario è stato finito. Il decreto, che è dell'anno 1689, è riportato da Lemaître.

Perchè l'inventario chiuso dopo spirati i tre mesi possa sciogliere la continuazione della comunione, fa d'uopo che il superstite faccia procedere col surrogato tutore, a una ricognizione dell'inventario, la quale faccia constare tanto le cose acquistate dopo l'inventario, come quelle comprese nell'inventario che non si trovano più, la quale ricognizione, al pari dell'inventario, deve

essere presentata al giudice, e confermata dal superstite.

L'autore del trattato dei contratti di matrimonio riporta un decreto dei 12 maggio 1746, emesso dietro le conclusioni del sig. Joli de Fleuri, il quale ha giudicato che un inventario chiuso dopo i tre mesi, non aveva disciolta la continuazione della comunione per mancanza della ricognizione.

848. Allorchè quest'inventario è difettoso in qualche parte, i figli possono pretendere che senza aver riguardo a quest'inventario istesso che sarà dichiarato nullo, si dichiari aver sempre continuata la comunione.

Non vi sono che i figli, i quali siano ammissibili a opporre i diffetti di quest'inventario; per quanto difettoso egli sia; i figli possono esserne contenti, e fissare al tempo di quest'inventario l'epoca dello scioglimento della comunione, salvo ad essi il dimandare che il superstite vi aggiunga gli effetti, che giustificheranno essere stati omessi.

Allorchè i figli ch'erano minori al tempo della morte del predefunto, e coi quali la comunione è continuata per mancanza d'in-

ventario, sono dopo divenuti tutti maggiori, Duplessis sopra Paris, trattato della comunione, *lib.* 3 *cap.* 5, pensa che il solo consenso del superstite e dei figli, in qualunque maniera sia espresso, purchè sia per iscritto, basta in questo caso per isciogliere la continuazione della comunione. Questa opinione mi sembra ragionevole.

849. Allorchè la continuazione della comunione non fu sciolta vivendo le parti, essa si scioglie per la morte del superstite, secondo il principio di diritto, *morte socii solvitur societas; l.* 65, §. 9, *ff. pro soc.*

850. Allorchè la comunione è continuata tra il superstite e più figli del premorto, la morte d'uno di questi figli non iscioglie la comunione, sino a tanto che ne resta qualcuno; ma la parte che questo figlio aveva nella continuazione della comunione accresce agl'altri figli. Questo è ciò ch'è deciso dall'*art.* 233 dello statuto di Parigi, il quale sarà riportato nella sezione seguente.

Questa decisione non è contraria al principio di diritto, che la morte d'un solo dei socj opera lo scioglimento della società

riguardo a tutti gli altri, *morte socii solvitur societas . . . . . et si plures supersunt, d.* §. 9: poichè questo principio è applicabile soltanto, quando il socio ch'è morto faceva da solo un capo nella società; ma in quella che esiste tra il superstite e i suoi figli, ciascuno dei detti figli non fa un capo nella società; essi non fanno tutti insieme che un capo solo. Perciò allorchè resta un solo dei figli che componevano questo capo, questo capo sussiste per quello che resta, e non v'ha luogo all'applicazione del principio, *morte socii solvitur societas.*

Allorchè uno dei figli che è morto durante la continuazione della comunione ha lasciato degli altri figli, che sono suoi eredi, i figli ch'egli ha lasciato lo rappresentano per la sua parte nella continuazione della comunione, e non v'ha luogo all'accrescimento di questa parte.

Allorchè i figli coi quali la comunione è continuata sono tutti morti senza figli, lasciando il superstite per loro erede nei mobili ed acquisti; il capo ch'essi componevano nella società essendo estinto, non v'ha dubbio che non può più esservi con-

tinuazione della comunione, questi figli essendo morti senza aver domandato la continuazione della comunione; si deve dire piuttosto in questo caso, che non v'ha luogo alla continuazione della comunione di quello che dirla disciolta, secondo i principj che noi abbiamo stabiliti *supra* n. 797.

E perciò che in questo caso si suppone aver il supestite fatti per lui solo tutti gli acquisti ch' egli ha fatti dopo la morte del predefunto e di non esser succeduto in alcuna parte a' suoi figli, verso ai quali il supertite era solamente debitore di dar conto del mobiliare della successione del premorto, del qual debito egli ne ha fatto confusione nella sua qualità di loro erede nel mobiliare.

851. Allorchè il promorto dei due conjugi ha lasciato dei figli da questo matrimonio, alcuni dei quali maggiori ed altri minori, e tutti quelli ch' erano minori sono morti senza aver domandata la continuazione della comunione, continua la comunione con i maggiori che restano. Questa questione dipende da quella che si è agitata

più sopra: vale a dire se basti, perchè vi sia continuazione di comunione coi maggiori, che il premorto abbia lasciato per suo erede un minore al momento della sua morte, o se sia necessario, che il minore abbia domandata la continuazione della comunione; e noi rimandiamo a ciò, che si è detto relativamente a questa.

852. Si è altre volte agitata la questione, se quando un figlio che era in continuazione di comunione con un superstite venga dopo maritato o dotato col fondo della continuazione, il suo matrimonio operi lo scioglimento della comunione sopra tutto quand' egli stabilisce un domicilio separato da quello del superstite. Si è altre volte pensato che il figlio contraendo una novella comunione con la persona ch' egli sposava, o sortendo dalla casa del superstite si riputava rinunciare per l' avvenire a quella comunione, nella quale egli era col superstite, e ritirare provvisionalmente, colla dote che gli era stata fornita, la parte ch' egli aveva in questa comunione, salvo il considerare nella divisione se a lui spettava qualche cosa di più.

Questa opinione non è stata seguita: da lungo tempo non v' ha più dubbio, che un figlio benchè maritato e dotato durante la continuazione della comunione, e benchè sortito dalla casa del superstite, seguita ad essere in continuazione di comunione, e ad avervi la sua parte salvo il computare, al tempo della divisione che ne sarà fatta dopo lo scioglimento, la dote ch' egli ha ricevuta, la quale sino a questo tempo è come una provvisione che gli è data affinchè le rendite ch' egli ne percepisce gli tengano luogo di quegli alimenti che la continuazione della comunione dovrebbe fornirgli.

Questo ha luogo benchè il figlio fosse maggiore quando fu maritato, o benchè egli fosse il solo col quale la comunione continuasse.

ARTICOLO II.

Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto d' Orleans.

853. Per iscioglierе la continuazione della comunione viventi le parti, lo statuto d' Orleans non esige altra cosa se non ciò che noi abbiamo veduto, *supra*, ch' esso esigeva per impedire ch' abbia luogo prima che sia cominciata; egli vuole e nell' uno e nell'altro caso che le parti abbiano fatto su di ciò conoscere la loro volontà ed il loro consenso; tale è il senso di queste parole dell'art. 216 riportate qui sopra, *o che altrimenti non abbiano tra essi disposto.*

Nulladimenoo allorchè vi sono de'minori, la giurisprudenza ha stabilito, che per iscioglierе la continuazione della comunione dopo ch' essa è incominciata, come per impedire ch' essa abbia luogo prima che sia cominciata, il superstite deve fare un inventario con un legittimo contraddittore.

854. La continuazione della comunione

si scioglie colla morte del superstite: ma secondo i principj dello statuto d'Orleans, la morte di tutte le persone che sono state eredi del premorto, e con le quali la comunione ha continuato, non termina la continuazione della comunione, a meno che il superstite non fosse loro erede, ma questa comunione continua coi loro eredi, ed anche con la loro successione vacante. La ragione è, che lo statuto d'Orleans, il quale fa continuare la comunione cogli eredi del premorto, di qualunque specie essi siano, maggiori o minori, figli o collaterali, considera nelle persone, per far continuare con esse la comunione, la sola qualità ch'essi hanno d'eredi del premorto: e per conseguenza seguendo lo spirito di questo statuto, la comunione deve continuare con quegli eredi, ai quali gli eredi suddetti trasmettono la qualità ch'essi avevano d'eredi del premorto che è la sola qualità per la quale la comunione continua con essi. In una parola secondo lo spirito dello statuto, è colla successione del premorto, piuttosto che con le persone che seguita la comunione, e questa successione con-

tinua negli eredi degli eredi, ed anche nelle loro successioni vacanti.

SEZIONE VIII.

Dell' accrescimento della porzione dei figli morti durante la continuazione della comunione.

ARTICOLO PRIMO.

Di questo accrescimento secondo i principj dello statuto di Parigi.

855. L'art. 244 dello statuto di Parigi è concepito in questi termini: « Se alcuno dei figli che hanno continuata la » comunione muore, o tutti eccetto uno, » i superstiti, o il superstite dei detti figli » continuano la detta comunione, e ricevono tanto quanto se tutti i detti figli » fossero vivi. »

Non si vede troppo chiaramente su di che sia fondato quest' accrescimento; i commentatori applicano mal a proposito a questo articolo il principio del diritto romano,

che avvi luogo al diritto d' accrescimento; *inter conjunstos re et verbis.* Si chiamano congiunti quelli ai quali una cosa è stata legata per il totale a ciascuno d' essi, in modo che non deve essere divisa tra loro che pel loro concorso all' accettazione del legato; è tra i congiunti in tal modo, che, secondo i principj del diritto romano, avvi luogo al diritto d'accrescimento, allorchè l' uno d' essi è morto prima che il legato gli pervenga o l' ha ripudiato; in questo caso la cosa legata rimane per intiero *jure accrescendi*, o piuttosto *jure non decrescendi* al legatario che ha accettato il legato, e che era legatario del totale; ma, dopo che tutti i legatarj hanno concorso al legato, non può più aver luogo il diritto d' accrescimento: non ha luogo egualmente il diritto d' accrescimento tra quelli, a ciascuno dei quali si è assegnata una parte nella cosa, col legato che gliene è stato fatto; poichè ciascuno non essendo legatario che della sua parte, essi non sono *conjuncti re*, ma bensì *conjuncti verbis tantum, inter quos non est locus juris accrescendi.*

Nel caso di quest' articolo, allorchè più

figli minori sono venuti alla successione del premorto, ciascuno d' essi acquista nella metà dei beni della continuazione della comunione, la stessa parte ch' egli ha nei beni della successione del premorto; essi non sono adunque tra loro congiunti in questa metà dei beni della continuazione della comunione, poichè ciascuno d' essi vi ha la sua parte, e per conseguenza il diritto d' accrescimento che ha luogo *inter conjunctos re et verbis*, non può ricevere nel caso di questo articolo alcuna applicazione, poichè si fa accrescimento soltanto della parte che l' uno dei congiunti ha mancato d' acquistare. Non v' ha luogo all' accrescimento allorchè essa è stata una volta acquistata: questo è ciò che ha benissimo rimarcato Laurière su di un tale articolo, per cui ha benissimo conchiuso, che le parti che avevano nei beni della continuazione della comunione i figli che muojono durante la continuazione della comunione istessa, essendo parti ch' essi avevano acquistate, il principio del diritto d' accrescimento, *inter conjunctos re et verbis*, non può essere applicato.

Bisogna adunque cercare un' altra ragione dell' accrescimento della porzione dei figli, che muojono durante la continuazione della comunione; accrescimento che lo statuto accorda in quest'articolo agli altri figli. Io non vedo altro se non che lo statuto con quest' articolo ha voluto stabilire una nuova pena contro il superstite, che non discioglie la comunione, privandolo della successione delle porzioni che avevano nei beni della continuazione della comunione i suoi figli morti nel tempo che questa durava, non ostante la sua qualità d' erede ai mobili ed acquisti de' suddetti figli, e trasferendo queste successioni agli altri figli superstiti, sino all' ultimo, perchè succedano in suo luogo.

856. Osservate che lo statuto priva con questo articolo il superstite della successione de' suoi figli morti durante la continuazione della comunione, soltanto per rapporto a questa specie di beni. Se questi figli morti durante la continuazione della comunione avevano acquistati colla loro industria de' beni mobili od immobili, questi beni non essendo della continuazione della comu-

comunione, *supra* n. 820, il superstite, in qualità d' erede ai mobili ed acquisti de' detti figli, vi succederà.

Ma siccome il mobiliare che perviene al superstite a qualunque titolo si sia, anche a titolo di successione durante la continuazione della comunione, vi cade, come noi l'abbiamo veduto, *supra* n. 816, questo mobiliare che non era della continuazione della comunione, e che era proprio di questi figli, cade nella continuazione della comunione, per mezzo della successione ch' è pervenuta al superstite, mentre essa durava.

857. Osservate, che è a titolo di successione, che accresce agli altri figli la parte che aveva nei beni della continuazione della comunione, il figlio morto durante questa continuazione di comunione: è perciò ch'essi sono tenuti come eredi di questo figlio a tutti i suoi debiti; e non solamente a quelli della continuazione della comunione per la parte di cui questo figlio era tenuto, e che diminuiscono di pieno diritto la parte ch'egli aveva nei beni della continuazione; ma egualmente a tutti gli altri debiti che questo figlio avesse contratti

d'altronde: ed essi ne sono tenuti, a meno che questo figlio non abbia lasciati altri beni immobili da lui acquistati colla sua industria particolare, ai quali succede il superstite; nel qual caso i debiti si ripartiscono tra il superstite come erede de' detti beni, e tra i fratelli e le sorelle di questo figlio, come eredi della sua porzione nei beni della continuazione della comunione, per cui bisogna fare una stima. Fuori di questo caso, il superstite non succede in niente al suo figlio morto durante la continuazione della comunione; i soli suoi eredi sono i suoi fratelli e sorelle: poichè la porzione che avevano questi figli nei beni della continuazione della comunione, essendo il prezzo di ciò che spettava a questo figlio nel mobiliare e nelle rendite degli immobili della successione del premorto di cui il superstite deve rendergli conto; il superstite per l'accrescimento che si fa della porzione di questo figlio nei beni della continuazione della comunione, a profitto de' suoi fratelli, s'obbliga a pagare verso loro ciò che spettava a questo figlio nel mobiliare e nelle rendite degl'immobili del-

la successione del premorto; egli ne trasferisce loro la successione, ben lungi dal succedervi ei stesso. Egli non è adunque erede di questi figli in nulla: sono i loro fratelli e sorelle, che ne sono soli eredi, e che sono in conseguenza tenuti al pagamento de' debiti.

858. Allorchè il figlio morto durante la continuazione della comunione lascia una vedova colla quale egli era in comunione di beni, la porzione ch'egli aveva nei beni della continuazione della comunione non accresce a' suoi fratelli e sorelle, se non che col carico di lasciare alla vedova la sua parte nei beni della detta porzione, i quali sono entrati nella comunione che esisteva tra essa e suo marito.

859. La disposizione dell'art. 243, ha luogo soltanto quando i figli che muojono durante la continuazione della comunione muojano senza figli: se essi ne lasciano, questi succedono loro nei diritti che hanno nella continuazione della comunione, e non v'ha luogo al diritto d'accrescimento portato da questo articolo.

Allorchè la comunione continua con più

figli del premorto, e de' nipoti rappresentanti un figlio morto avanti o dopo la continuazione della comunione, se uno de'detti nipoti muore, la sua porzione accresce ai suoi fratelli e sorelle che restano; non è che dopo la morte di tutti i suddetti nipoti, che la loro porzione accresce agli altri figli del conjuge premorto.

860. La disposizione di questo articolo essendo eccedente il diritto comune, deve esser ristretta al suo caso. Questo articolo facendo accrescere la porzione de' figli morti durante la continuazione della comunione agli altri figli superstiti sino all' ultimo, *che continuerà la comunione.* Non vi sono che quelli che accettano la continuazione della comunione, che possano pretendere questo accrescimento; è perciò, che se l'ultimo figlio rimasto rinunciasse alla continuazione della comunione, e domandasse al superstite il conto della parte, che a lui spetta nei beni della successione del premorto, non essendo egli in continuazione di comunione con il superstite, non potrà pretendere l'accrescimento delle porzioni de' figli morti prima di lui: le cose in questo caso

devono restare nel diritto comune, ed il superstite deve essere ritenuto erede di quei suoi figli, che lui vivente si sono resi defunti.

ARTICOLO II.

Del diritto d'accrescimento che ha luogo nello statuto d' Orleans.

861. Allorchè il superstite de' due congiunti in matrimonio è in continuazione di comunione con più figli nati da questo matrimonio, e che qualcuno de' detti figli viene a morire durante la continuazione della comunione, lo statuto d' Orleans priva egualmente il superstite della successione della porzione che questo figlio aveva nel mobiliare della continuazione della comunione, ch' esso fa dimorare nella detta continuazione della comunione, ed accrescere agli altri figli; ma esso non priva da principio ed immediatamente il superstite di questa successione, come fa lo statuto di Parigi; egli dà al superstite un anno dal giorno della morte del figlio acciò si conservi que-

sta successione facendo sciogliere nel suddetto tempo la continuazione della comunione; è soltanto quando il superstite manchi di far isciogliere la continuazione della comunione entro l'anno, ch'esso lo priva della successione della detta porzione, e ch'esso la fa rimanere nella continuazione della comunione, ed accrescere agli altri figli; questa è una prima differenza tra lo statuto d'Orleans, e quello di Parigi riguardo al diritto d'accrescimento.

862. Una seconda differenza è, che invece che lo statuto di Parigi priva il superstite di tutta la porzione che il figlio premorto, durante la continuazione della comunione, aveva in tutti i beni di questa, tanto cioè negli acquisti, come nel mobiliare, e la fa accrescere agli altri figli, al contrario lo statuto d'Orleans non priva, in quanto alla proprietà, il superstite della porzione che aveva il figlio premorto negli acquisti della continuazione della comunione; esso non lo priva che delle rendite dei detti acquisti, durante tutto il tempo che la continuazione della comunione ha seguito dopo la morte del detto figlio; esso

gliene lascia la proprietà per la porzione che questo vi aveva, e nella quale non impedisce al superstite di succedervi. Vedete ciò che noi abbiamo di già detto, *supra* n. 826.

SEZIONE IX.

Dell' accettazione e della rinunzia alla continuazione della comunione.

ARTICOLO PRIMO.

Dell' accettazione e della rinuncia alla continuazione della comunione, secondo i principj dello statuto di Parigi.

863. Egli è a scelta de' figli dopo l'esame fatto sull'inventario delle forze della continuazione della comunione, o d'accettare o di domandare al superstite la continuazione della comunione, e di rinunciare alla continuazione della comunione, e di dimandar conto de' beni della successione del premorto nello stato ch'essi erano al tempo della di lui morte.

Osservate, che i figli devono od accettare la continuazione della comunione per tutto il tempo ch' essa è durata, o rinunziarvi per il detto tempo; essi non sarebbero ammessi a domandarla per una parte del tempo che ha durato, rinunciandovi per il rimanente.

Noi vedremo nel primo paragrafo da chi può essere domandata la continuazione della comunione; nel secondo se questa domanda è soggetta a prescrizione; nel terzo qual è l' effetto dell' accettazione della comunione; noi tratteremo nel quarto della rinunzia alla continuazione della comunione; nel quinto noi vedremo se tra più figli, gli uni possano domandare la continuazione della comunione, gli altri rinunziarvi; e qual parte in questo caso debbano avere nella continuazione della comunione quelli che l'accettano.

§. I.

Da chi può essere domandata la continuazione della comunione.

864. Allorchè il premorto dei due conjugi ha lasciato per eredi dei figli minori di questo suo matrimonio, mancando il superstite di soddisfare ciò che esige lo statuto per impedire la continuazione della comunione, ciascuno dei detti figli può domandarla: i figli che erano maggiori al tempo della morte del predefunto, e quelli che il premorto aveva da un precedente matrimonio, lo possono egualmente; ma soltanto nel caso in cui la continuazione fosse stata domandata da qualcuno di quelli che erano minori.

865. E' una questione in varj modi giudicata dai decreti, se il diritto che lo statuto accorda ai figli di dimandare la continuazione della comunione sia un diritto ordinario e disponibile, che passa ai loro legatarj universali, che cade nelle loro comunioni allorchè essi si sono maritati, e che possa

essere esercitato dai loro creditori; o se sia un diritto a loro personale in maniera, che vi siano soltanto i detti figli che possano essere ammessi a dimandare per essi stessi la continuazione della comunione, senza che lo possano quelli, che hanno delle pretese sui loro diritti, allorchè i figli non la dimandano, o che sono morti senza averla dimandata. Si citano dei decreti i quali hanno giudicato in favore di questa personalità: se ne cita uno che ha rigettata una dimanda di creditori, i quali chiedevano di esercitare i diritti di un figlio loro debitore, su d'una continuazione di comunione che questo figlio non avea dimandata: se ne cita un altro che nel caso di un figlio che era morto senza essersi spiegato sulla continuazione della comunione, ha dichiarato il legatario universale di questo figlio non ammissibile a dimandarla: se ne cita un altro che dichiara egualmente non ammissibile una vedova nella dimanda ch' essa faceva in qualità di parte nella comunione col suo defunto marito, che era morto senza spiegarsi su di una continuazione di comunione, colla quale questa vedova dimandava

di dividere la porzione che suo marito aveva nei beni della detta continuazione, essendo la detta porzione caduta nella comunione che vi era stata tra essa e suo marito.

Vi sono dei decreti contrarj; se ne cita uno, che ha ammesso il legatario universale d'un figlio a dimandare in questa qualità la continuazione della comunione, benchè il figlio fosse morto senza averla dimandata.

Lebrun si sforza invano di distinguere il caso d'un legatario universale d'un figlio che è morto senza aver dimandata la continuazione della comunione, ch'egli aveva diritto di domandare, ed il caso della vedova o dei creditori di questo figlio: egli dice che un legatario universale che è *hæredis loco*, ha più qualità per dimandare la continuazione della comunione che il defunto aveva diritto di dimandare, che non ne hanno la vedova o i creditori. Questa distinzione non è sostenibile: o questo diritto è puramente personale al figlio, o non lo è: s'egli è a lui puramente personale non può passare egualmente a' suoi legatarj universali, come alla sua vedova ed ai suoi

creditori; s'egli non lo è, perchè i creditori di questo figlio non saranno ammessi ad esercitare per lui questo diritto, mentre essi sono ammessi nella nostra giurisprudenza francese ad esercitare i diritti dei loro debitori in una successione, non solamente nel caso in cui il loro debitore non l'avesse accettata, ma ancora nel caso in cui l'avesse ripudiata in frode? In questo, ben lungi che i creditori abbiano meno qualità o meno diritti per esercitare i diritti del loro debitore di quello che ne abbiano i suoi eredi o legatarj universali, come pretende Lebrun, essi ne hanno al contrario di più, poichè questi eredi o legatarj universali non potrebbero accettare una successione, che il defunto avesse ripudiata.

Lasciando da parte i decreti che sono fra loro contrarj, e che possono essere stati emessi piuttosto sulle circostanze di fatto, che sul punto di diritto, io non vedo alcuna solida ragione, che obblighi di riguardare come un diritto che sia personale ai figli quello, che lo statuto gli dà di domandare al superstite la continuazione della comunione in luogo del conto, che

loro è dovuto del mobiliare e delle rendite degli immobili della successione del premorto; io non vedo niente che impedisca, allorchè essi non hanno, vivendo, effettuata questa scelta, data a loro dallo statuto, che essi non possano trasmettere questa scelta istessa ai loro successori.

Questo è ciò che è stato giudicato recentemente con un decreto del primo settembre 1766 nella gran camera a profitto dei creditori del fu sig. Durant de Mesi riportato nel supplemento da Denisart.

§. II.

Se il diritto che lo statuto accorda ai figli di domandare la continuazione della comunione sia soggetto a prescrizione.

866. Il diritto che lo statuto accorda ai figli di domandare al superstite la continuazione della comunione, essendogli accordato perchè gli tenga luogo, tanto della loro parte nel mobiliare della comunione che è restato nelle mani del superstite, quanto delle loro rendite delle quali il su-

perstite gli deve render conto, nè segue che i figli sintantochè sono ammissibili a dimandare questo conto, sono ammissibili ancora a dimandare la continuazione della comunione, che deve, s'essi lo vogliono, tenervi luogo.

Ma l'azione che i figli hanno per dimandare questo conto, essendo come tutte le altre azioni soggetta alla prescrizione ordinaria di trent'anni, allorchè una tal prescrizione è stata acquistata dal superstite contro questa azione, sembra ch'egli debba averla egualmente acquistata contro la domanda di continuazione di comunione, che ne è come una specie di dipendenza.

Non si può stabilire contro questa decisione il principio, che noi abbiamo ammesso nel nostro Trattato del Contratto di Società, n. 166, che l'azione di un socio per dimandare la divisione di una società, è imprescrittibile sino a tanto che la società sussiste: questo principio non ha qui applicazione alcuna; poichè egli suppone, che vi sia una società stabilita la quale esista ancora; ma la continuazione della comunione, non essendo nello statuto di Parigi che un di-

ritto ed una facoltà data dallo statuto ai figli di domandare la continuazione della comunione al superstite in luogo del conto ch'egli loro dovrebbe del mobiliare, e delle rendite dei beni della successione della loro madre, non vi ha società e comunione tra il superstite ed i figli, se non in quanto i figli ed i loro rappresentanti hanno dimandato al superstite, che questa vi sia. Allorchè essi non l'hanno dimandata, e che non sono più amissibili a dimandarne conto al superstite, essi non sono più amissibili del pari a dimandargli una continuazione di comunione che ne tien luogo; si suppone non esservi giammai stata società nè comunione tra il superstite ed i suoi figli, e per conseguenza il principio opposto non può ricevere applicazione alcuna.

867. Egli è altrimenti secondo lo statuto d'Orleans: la continuazione della comunione non è in questo statuto una semplice facoltà che hanno i figli di dimandarla; è una vera società e comunione, che lo statuto stabilisce tra il superstite, e gli eredi del premorto, se non vi ha dichiarazione in contrario. Questa società essendo stata

stabilita al tempo della morte del predefunto, il superstite ha da quel momento cominciato, ed ha dopo sempre continuato a possedere in comune cogli eredi del premorto, i beni di cui questa società è composta; è perciò che gli eredi sono sempre in tempo di domandargliene la divisione, senza ch' egli possa loro opporre alcuna prescrizione, secondo il principio riportato qui sopra.

§. III.

Qual è l' effetto dell' accettazione della continuazione della comunione?

868. La continuazione della comunione secondo i principj dello statuto di Parigi, essendo la stessa comunione che esisteva tra i due conjugi, la quale si suppone essere continuata tra il superstite ed i figli eredi o successori del premorto, ne segue che allorquando tutti i detti figli accettano la continuazione della comunione, essi devono avere tutti insieme nella continuazione della comunione, la stessa parte ch' essi hanno nella comunione.

È per-

È perciò, che allorquando la comunione tra i conjugi è stata contratta secondo l'ordinario per essere divisa per metà tra il superstite, e gli eredi del premorto, i figli avranno tutti insieme la metà nei beni della continuazione della comunione.

Ma se per una clausola del contratto di matrimonio, si fosse convenuto che gli eredi del premorto non avrebbero che il terzo in tutti i beni della comunione, i figli non avrebbero tutti insieme che il terzo in quelli della continuazione della comunione. *Viceversa*; se si fosse detto, che la donna sarebbe in comunione soltanto per un terzo, il marito essendo premorto, i suoi figli che hanno i due terzi nei beni della comunione, avranno parimenti i due terzi in quelli della continuazione della comunione.

869. Nella suddivisione della porzione che tocca a tutti i figli, allorchè essi hanno accettata la continuazione della comunione, ciascuno vi avrà quella stessa porzione nella quale succede ai beni del premorto; perciò se il superstite che ha lasciato quattro figli, ne ha fatto uno suo legatario universale, questo legatario essendo solo succeduto nella

metà dei beni del premorto, ciascuno degli altri tre figli ridotti alla loro legittima, essendo succeduto nei beni del premorto soltanto per un ottavo, avrà egualmente un ottavo in questa suddivisione, ed il legatario universale avrà il di più.

Nulladimeno il figlio maggiore, benchè abbia nei feudi della successione del premorto una porzione maggiore de' suoi cadetti nella suddivisione della porzione, che spetta ai figli nei beni della continuazione della comunione, ha solamente una parte eguale a quella che vi ha ciascuno de' suoi cadetti.

La ragione si è, che ciò ch' egli ha di più de' suoi cadetti nei feudi della successione del premorto, lo ha a titolo di antiparte legale; ma egli non è crede e successore ai beni del defunto, che in una parte eguale a quella nella quale succede ciascuno de' suoi cadetti.

Riguardo al caso in cui non vi sia che una parte dei figli che accetti la continuazione della comunione, vedete §. 5 *infra*.

§. IV.

Della rinuncia alla continuazione della comunione.

870. Lo statuto dicendo nell'articolo ventiquattro, che i figli possono domandare, *se loro sembra opportuno*, la continuazione della comunione, dichiara sufficientemente, ch' essi possono rinunziare a questo diritto, allorchè giudicano, che la continuazione della comunione non gli sarà vantaggiosa.

Essi possono rinunciare tanto espressamente dichiarando sotto all' inventario, o con qualche altro atto, quanto tacitamente con qualche fatto, che rinchiuda la volontà di rinunciare. Eccone un esempio; dei figli, che erano in diritto di domandare la continuazione della comunione alla successione del superstite, alla quale essi venivano con degli altri figli che il superstite aveva da un precedente matrimonio, lasciano comprendere nella massa dei beni della successione del superstite tutti i mobili che si son trovati al tempo della morte di questo,

e tutti gli immobili acquistati dal superstite dopo la morte del predefunto, e dividono coi loro coeredi i beni di questa massa, senza domandare separazione alcuna per la parte, ch'essi avevano diritto di pretendere nei detti beni a titolo di continuazione di comunione; egli è ben evidente, che con questo fatto i figli dichiarano sufficientemente che rinunciano alla continuazione della comunione, e che s'attengono al credito ch'essi hanno contro alla successione del superstite per il conto che questa gli deve della successione del premorto, e della comunione che esisteva tra il superstite, ed il premorto, nello stato, ch'essa era al tempo della morte di quest'ultimo.

871. Allorquando è la donna che è premorta, i figli possono, o rinunciare tanto alla comunione quanto alla continuazione della comunione, o rinunciare soltanto alla continuazione della comunione, ed accettare la comunione nello stato ch'essa era al tempo della morte del predefunto. Allorquando è il marito ch'è premorto, i figli non possono rinunciare che alla continuazione della comunione.

872. L'effetto della rinuncia dei figli alla continuazione della comunione, è che tutti i mobili, che il superstite si trova avere, e tutti gl'immobili da lui acquistati dopo la morte del predefunto, appartengono in tutto al superstite, il quale è solamente debitore verso ai suoi figli del conto dei beni della successione del premorto di cui egli è rimasto in possesso, e del conto della comunione, che esisteva tra il superstite, ed il predefunto, nello stato in cui essa si trovava al tempo della morte di quest'ultimo.

Egli è necessario, per questo conto, di fissare in una certa somma, la quantità del mobiliare della comunione, che si è trovato al tempo della morte del predefunto, per quella parte che apparteneva alla successione del premorto, di cui il superstite deve dar conto ai suoi figli.

Allorquando le parti non convengono tra loro della somma nella quale il mobiliare deve esser fissato, bisogna ricorrere al giudice per regolar questa somma. Il giudice onde pervenire a regolarla, ordina che saranno fornite prove rispettive dalle parti

tanto per scritture quanto per testimonj dello stato, e delle forze del mobiliare della comunione al tempo della morte del predefunto.

Le scritture che possono condurre a questa prova sono i libri di commercio, giornali e carte domestiche, pel ristretto che se ne può fare; il superstite è a quest' effetto tenuto di presentarli, o di giustificare con giuramento, ch' egli non ne ha alcuno.

La seconda specie di prova risulta dalle domande colle quali ciascuna delle parti può far sentire le deposizioni delle persone che possono avere qualche cognizione dello stato del mobiliare della comunione esistente al tempo della morte del predefunto.

E' sull' una e sull' altra di queste prove, o sull' una di esse che il giudice si regola per fissare la somma del mobiliare di cui il superstite deve render conto.

§. V.

Se tra più figli, gli uni possano domandare la continuazione della comunione, gli altri rinunciarvi; e qual parte ne hanno in questo caso gli accettanti?

873. Il diritto di continuazione della comunione è un diritto divisibile, poichè egli ha per oggetto delle cose divisibili. Vedete il nostro trattato delle obbligazioni, *part.* 2, *cap.* 4; *sez.* 2, *n.* 288.

Egli è della natura di tutti i diritti divisibili, che allorquando un tale diritto appartiene a più persone, egli si divide di pieno diritto tra le persone a cui egli appartiene, le quali vi hanno ciascuna la loro parte, *ibid. n.* 299.

Il diritto della continuazione della comunione, che lo statuto accorda ai figli del premorto, si divide dunque tra i detti figli; ciascuno d'essi vi ha la sua parte; e siccome è nella qualità d'eredi del premorto che questo diritto è loro accordato, la parte che ciascuno de' detti figli vi ha, è

la parte per la quale egli è erede del premorto.

Ciascuno de' figli avendo la sua parte nella continuazione della comunione, niente impedisce che gli uni possano domandare la continuazione della comunione per la parte ch' essi vi hanno, e gli altri rinunciarvi per la parte ch' essi vi hanno.

I figli spesse volte hanno anche su di ciò degli interessi diversi. Supponiamo che durante una continuazione di comunione che ha esistito lungo tempo, il superstite abbia fatte delle grandi spese per l' educazione di un figlio, le quali abbiano assorbite le rendite di questo figlio; e che al contrario non abbia fatta spesa alcuna per una figlia, che ha sempre dimorato in campagna durante questo tempo: la parte che ciascun figlio ha nella continuazione della comunione tenendogli luogo di ciò, che gli perverrebbe nel conto che il superstite deve rendere a' suoi figli del mobiliare, delle rendite degl' immobili della successione del premorto, per quella porzione che spetta a ciascuno d' essi, il figlio al quale poco può pervenire dalla rendita di questo conto

ha interesse di dimandare la sua parte nella continuazione della comunione; al contrario, la figlia alla quale deve pervenire molto dalla rendita di questo conto, ha interesse di dimandarlo, e di rinunciare a questo effetto alla continuazione della comunione.

874. La grande questione è di sapere, nel caso in cui tra più figli, gli uni domandano la continuazione della comunione, e gli altri vi rinunciano, qual deve essere la parte di quelli che domandano la continuazione della comunione? Lebrun pretende che accresca loro la parte di quelli che hanno rinunciato alla continuazione della comunione; di modo che se un figlio solo ha accettata la continuazione della comunione, egli può solo domandar per intiero la metà de'beni della continuazione della comunione che lo statuto dà a tutti i figli del premorto, col carico dal lato di questo che accetta, di soddisfare, a scarico del superstite i suoi fratelli e le sue sorelle che hanno rinunciato alla continuazione della comunione, di ciò che può loro pervenire per la parte che hanno nel conto

del mobiliare, e delle rendite degl' immobili della successione del premorto, che il superstite loro deve.

Il sig. le Camus, in un atto di notorietà del *Châtelet*, degli 8 agosto 1702, rigetta l'opinione di Lebrun, che incarica i soli figli accettanti del debito del conto dovuto ai rinuncianti. La parte de' rinuncianti nei beni della successione del premorto, il conto de' quali è loro dovuto, essendo rimasta in possesso del superstite, e non de' figli accettanti, egli è contro la ragione il caricare di questo conto i figli accettanti, e di non caricarne il superstite.

Secondo quest'atto istesso di notorietà, l'uso del *Châtelet* è, che i figli accettanti abbiano in questo caso la metà de' beni della continuazione della comunione, e che contribuiscano per questa metà al debito del conto dovuto ai rinuncianti, come a tutti gli altri debiti della comunione.

Quest'uso del *Châtelet* è in questo punto contrario alla decisione d'un decreto dei 6 settembre 1687, riportato nel secondo tomo del Giornale di Palazzo, e da Lebrun benchè contrario alla sua opinione. Questo

decreto ha giudicato che la porzione del figlio che accettava la continuazione della comunione, non era aumentata dalla rinuncia, che gli altri vi avevano fatta. Nel caso del decreto, di tre figli che il premorto aveva lasciati per suoi eredi, due avevano rinunciato alla continuazione della comunione, ed un solo l'aveva dimandata; il decreto accordò a quello che l'aveva dimandata, il solo suo terzo nella metà, il quale è un sesto del totale de'beni della detta continuazione.

La ragione del decreto si è, che la parte che ciascuno de'figli ha diritto di domandare nei beni della continuazione della comunione, tiene loro luogo della parte che gli spettarebbe nel mobiliare, e nelle rendite degl'immobili della successione del premorto, i quali sono restati in possesso del superstite, e de'quali egli deve render conto ai suoi figli; quelli tra figli che hanno rinunciato alla continuazione della comunione, conservano la parte che essi hanno nel mobiliare e nelle rendite degl'immobili della successione del premorto, e non rinunciano alla continuazione della comu-

nione, che per farsene render conto dal superstite: la loro rinuncia non aumenta dunque la parte, che ne perviene a quello tra i figli, che domanda la continuazione della comunione, e per conseguenza essa non deve aumentare la sua parte nei beni della continuazione della comunione, i quali ne tengono luogo. L'articolo 243, che è l'unico fondamento dell'opinione contraria non riceve qui applicazione alcuna. Se quest' articolo fa accrescere la porzione de' figli morti durante la continuazione della comunione ai figli superstiti sino all'ultimo, e come noi l'abbiamo già osservato, *supra*, che quest'articolo contenendo una nuova pena contro il superstite, lo priva di poter succedere ai suddetti figli, in ciò che a loro spetta nei beni della successione del premorto che sono entrati nella continuazione della comunione, ed in conseguenza di succedere alla parte ch' essi avevano diritto di domandare nei beni della continuazione della comunione, che deve loro tenerne luogo: lo statuto trasferisce questa successione, di cui esso priva il superstite de' conjugi, ai figli superstiti sino all'ultimo;

è in conseguenza di ciò, che l'ultimo figlio rimasto può domandare per intiero la metà de' beni della continuazione della comunione, tanto come avendovi parte in testa propria, quanto come avendo i diritti degli altri figli premorti, di cui lo statuto lo rende a questo riguardo erede ad esclusione del superstite.

Ma nel caso di cui si tratta, il figlio che domanda solo la continuazione della comunione, non ha i diritti di quelli che vi hanno rinunciato; ben lungi da ciò, quelli che vi hanno rinunciato, conservano i loro diritti, e non rinunciano alla continuazione della comunione, che per farsene render conto; il figlio che solo dimanda la continuazione della comunione, avendo adunque la sola parte ch'egli ha in testa propria nel mobiliare, e nelle rendite degli immobili della successione del premorto, del conto de' quali la metà della continuazione della comunione tien luogo, egli deve avere la sola parte ch'egli ha in testa propria nei detti beni della continuazione della comunione, e ch' egli avrebbe, se tutti i figli domandassero come lui, la continuazione della comunione.

Laurière in una dissertazione la quale è in fine delle sue note sopra Loisel, non segue nè la decisione di questo decreto, nè quella dell'atto di notorietà riportato qui sopra. Egli abbraccia una opinione che gli è particolare, e pretende, che la parte di ciascuno degli accettanti nei beni della continuazione, debba essere nella stessa proporzione che quella del superstite. Per esempio supponendo che di tre figli ve n'abbia uno che accetta; la porzione che vi metteva questo figlio essendo il sesto ch'egli aveva nella prima comunione, e quella del superstite essendo la metà ossiano tre sesti, la porzione postavi dal figlio sta a quella postavi dal superstite come uno a tre; e per conseguenza secondo questo sistema egli dovrebbe avere un quarto nei beni della continuazione, ed il superstite i tre quarti.

Questa opinione di Laurière si fonda su di un falso principio, il quale consiste a considerare la continuazione della comunione, come una nuova società, che si contrae tra il superstite ed i suoi figli; questo principio essendo falso, come noi

l'abbiamo mostrato, *supra n.* 772, l'opinione di Laurière che si fonda su di lui, non deve aver luogo nello statuto di Parigi, ma bensì in quelli nei quali la continuazione della comunione è effettivamente una novella società; così l'abbiamo noi abbracciato, *infra*, per lo statuto d'Orleans, che è di questo numero.

ARTICOLO II.

Principj dello statuto d'Orleans sulla rinuncia alla continuazione della comunione.

875. La continuazione della comunione essendo, secondo i principj dello statuto d'Orleans, una nuova comunione o società, che si contrae tra il superstite e gli eredi del premorto, allorchè questi eredi erano maggiori al tempo della morte del predefunto, al pari del superstite non sono più ammessi a rinunciare a questa continuazione di comunione, per tutto il tempo ch'essa dura; possono solamente secondo le regole

della società, domandarne lo scioglimento per l'avvenire.

876. Allorchè gli eredi del premorto, o qualcuno d'essi erano minori, al tempo della morte del predefunto, lo statuto gli permette di rinunciarvi, e di attenersi alla comunione nello stato in cui essa era al tempo della morte del predefunto: questo è ciò che è stabilito dall'articolo 216 con le seguenti parole: « tuttavolta, se i detti fi- » gli od (altri) eredi erano minori, sarà » in loro scelta ed elezione, d'accettare o » rinunciare la detta continuazione di co- » munione. »

Questa è una restituzione che lo statuto accorda ai minori, contro la continuazione di comunione o società, ch'essi hanno tacitamente contratta in minorità con il superstite; questa restituzione è fondata su di ciò, che i minori per diritto comune possono restituirsi contro tutte le obbligazioni ch'essi hanno contratte in minorità contro i loro interessi.

877. Basta che gli eredi del premorto siano stati minori al tempo della morte del predefunto, che è il tempo nel quale si reputa

reputa essersi contratta la nuova comunione, perchè essi possano rinunciarvi, sebbene siano dopo divenuti maggiori.

878. Essi lo possono ancora dopo l'età di trentacinque anni compiti; è vero che l'ordinanza dichiara i minori, dopo quest' età, non ammissibili a provvedersi con lettere di rescissione contro alle obbligazioni ch'esse hanno contratte in minorità; ma gli eredi del premorto che erano minori al tempo della morte del predefunto non avendo bisogno di provvedersi per lettere di rescissione contro la continuazione della comunione, poichè hanno dalla legge istessa il diritto d'essere restituiti contro di questa, e di poter rinunciarvi, non sono soggetti a questa prescrizione.

879. Essi devono fare questa rinunncia alla continuazione della comunione, per tutto il tempo che ha durato dopo la morte del predefunto; essi non sarebbero ammissibili ad accettarla sino ad un certo tempo, ed a rinunciarvi per il resto del tempo che ha durato.

Ma niente impedisce che uno degli eredi del premorto possa accettare in testa pro-

pria, e per la sua parte la continuazione della comunione, e rinunziarvi per la parte del suo coerede al quale egli è succeduto.

880. L' effetto della rinunzia alla comunione, è che il superstite deve agli eredi i quali hanno rinunziato alla continuazione della comunione, un conto della parte che loro appartiene nei beni della successione del premorto, di cui egli è rimasto in possesso. Vedete su di ciò quello che è stato detto più sopra.

Allorchè non vi ha che una parte degli eredi del premorto che abbia rinunciato alla continuazione della comunione, il conto che loro è duvuto dal superstite è un debito della continuazione della comunione, che esiste tra il superstite, e gli altri eredi del premorto.

Quando la comunione non continua che con una parte degli eredi del premorto, le porzioni del superstite, e di ciascuno dei suddetti eredi nella continuazione della comunione, non si regolano nello statuto d' Orleans nella maniera istessa, ch' esse si regolano nello statuto di Parigi; la con-

tinuazione della comunione essendo secondo i principj dello statuto d'Orleans, una specie di società che il superstite contrae con gli eredi del premorto, ed alla quale ciascuna delle parti apporta la porzione che ha nella prima comunione; le porzioni che ciascuna delle parti deve avere nella continuazione della comunione, devono secondo le regole di società, essere nella stessa proporzione di ciò, che ciascuna di esse vi ha messo.

Allorquando questa società si contrae tra il superstite, e tutti gli eredi del premorto, il superstite apportandovi la metà ch'egli aveva nella comunione, e gli eredi apportandovi egualmente la loro metà, ch'essi vi avevano, ciò che il superstite vi ha apportato essendo in ragione eguale a ciò che vi hanno apportato gli eredi del premorto, il superstite deve avere nella continuazione della comunione una parte eguale a quella degli eredi, vale a dire, che il superstite deve avervi la metà, e gli eredi del premorto l'altra metà, che si suddivide tra essi in porzioni eguali, senza che il maggiore possa pretendervi di più degli altri.

Ma allorchè la comunione non continua che con una parte degli eredi del premorto, ciò che il superstite vi ha apportato essendo in questo caso in ragione ineguale con ciò che vi hanno apportato i detti eredi, ciascuna delle parti deve avere nella continuazione della comunione una porzione ineguale, proporzionata a ciò, ch'essa vi ha messo. Supponiamo per esempio, che il premorto abbia lasciato tre eredi, due soli dei quali abbiano continuata la comunione con il superstite, il terzo avendovi rinunciato; i due eredi non avendo apportato in questo caso che il terzo della metà, o il sesto del totale che ciascuno d'essi aveva nella comunione, ciò che per loro due fa due sesti, ed il superstite avendo dal lato suo apportata la metà che vi aveva, la quale fa tre sesti; ciò che gli eredi hanno apportato si trova, riguardo a ciò che vi ha apportato il superstite nella ragione di due a tre; e per conseguenza, perchè ciascuna delle parti abbia nella continuazione della comunione una porzione proporzionata a quello che vi ha messo, il superstite deve avere i tre quinti, ed i due eredi

i due quinti cioè un quinto per ciascheduno.

SEZIONE X.

Della divisione della continuazione della comunione; delle prededuzioni e delle collazioni che vi si fanno.

882. La prima cosa onde pervenire alla divisione della continuazione della comunione, è l'inventario che se ne deve fare.

Si deve in seguito fare la liquidazione dei crediti, che ciascuna delle parti ha contro la continuazione della comunione, e dei debiti, di cui ciascuna delle parti è debitrice verso la continuazione della comunione.

Tutti i debiti della comunione entrando nella continuazione della comunione, ciascuna delle parti, gli eredi del premorto, come ancora il superstite, hanno contro la continuazione della comunione gli stessi crediti, ch'essi avevano contro la comunione.

Il superstite è anche creditore della continuazione della comunione, della ricupera

del prezzo dei suoi beni proprj alienati, che vi è entrato.

Nello statuto d'Orleans il superstite è oltre a ciò creditore della ricupera di tutto il mobiliare ch' egli giustificherà essergli pervenuto per successione, donazione o legato durante la continuazione della comunione, e che vi è entrato, come noi lo abbiamo veduto, *supra*, *n.* 821.

Egli è altrimenti nello statuto di Parigi, che fa entrare questo mobiliare nella continuazione della comunione, come noi l'abbiamo veduto, *supra*, *n.* 815.

Gli eredi del premorto, oltre ai crediti ch' essi avevano contro alla comunione o ch' essi hanno contro alla continuazione della comunione, sono egualmente creditori della ricupera del prezzo dei loro beni proprj alienati durante la continuazione della comunione che vi è entrato, a meno che i detti eredi non giudicassero a proposito di disapprovare la vendita che il superstite ne avesse fatta senza diritto, e di rivendicarli contro agli acquirenti: nel qual caso egli è evidente ch' essi non potrebbero dimandarne il prezzo alla continuazione della comunione.

Allorchè durante la continuazione della comunione sono pervenuti agli eredi del premorto dei beni mobiliari, od immobiliari di cui il superstite, come loro tutore, ne ha avuta l'amministrazione, questi beni che non procedono d'altronde che dalla successione del premorto, non appartengono nè in quanto alla proprietà, nè in quanto alle rendite alla continuazione della comunione, come noi l'abbiamo veduto; il conto di tutela, che il superstite deve a questi eredi per l'amministrazione ch'egli ha avuta dei detti beni durante la continuazione della comunione, è un debito della continuazione della comunione; ed in conseguenza i detti eredi sono creditori della continuazione della comunione, del residuo risultante da questo conto; egli è per ciò che si deve elegger di procedere a questo conto, prima di procedere alla divisione dei beni della continuazione della comunione.

883. I debiti di cui ciascuna delle parti è debitrice verso la continuazione della comunione, sono in primo luogo tutti quelli di cui esse erano di già debitrici verso la comunione.

In secondo luogo, ciascuna delle parti è debitrice verso la continuazione della comunione delle somme che essa ne ha ritirate pei suoi affari particolari, di cui ha solo profittato, e di cui la continuazione della comunione non è caricata; come sono quelle che si sono ritirate per il pagamento dei debiti proprj, e per delle spese necessarie od utili, oltre a quello di semplice conservazione fatta nei proprj fondi.

Si può a questo proposito stabilire per regola che ciascuna delle parti, sia il superstite, siano gli eredi del premorto, deve compensare la continuazione della comunione delle somme ch'essa ne ha ritirate per i suoi affari particolari, negli stessi casi nei quali egli avrebbe dovuto compensare la comunione conjugale per le somme, che ne avesse ritirate per simili affari.

Gli eredi del premorto sono parimenti debitori verso la continuazione della comunione, della somma che ne hanno ritirata per il pagamento delle spese funebri del premorto, e per eseguire il suo testamento; poichè come noi l'abbiamo veduto *supra*, *n.* 271 e 276, questi sono carichi partico-

lari della successione del premorto dai quali nè la comunione, nè la continuazione della comunione non sono caricate.

884. Dopo aver fatti gli stati di tutte le somme di cui ciascuna delle parti è creditrice della continuazione della comunione, e di tutte quelle di cui essa gli è debitrice, allorchè i crediti di una delle parti, siano del superstite siano degli eredi del premorto, eccedono i suoi debiti, la somma di cui essa si troverà rimanere creditrice, dopo di aver fatta la deduzione de'suoi debiti, forma il soggetto di una prededuzione che questa parte ha diritto d'esercitare sulla massa dei beni, tanto per la detta somma, quanto per gl'interessi che sono decorsi dopo lo scioglimento della comunione.

Al contrario, allorchè i debiti di una delle parti eccedono i suoi crediti, la somma di cui ella si troverà debitrice verso la continuazione della comunione, forma la materia di una collazione, che questa parte è tenuta di fare nella massa dei beni della continuazione della comunione, tanto di questa somma, quanto degl'interessi che sono decorsi dopo lo scioglimento della

comunione ; la qual somma ed interessi devono essere nella divisione della detta massa, computati alla parte che ne è debitrice.

385. Allorchè un figlio è stato maritato durante la continuazione della comunione, ed ha ricevuto una dote, od in fondi, od in denaro, dai beni della continuazione della comunione, egli ne deve fare la collazione nella divisione dei beni della continuazione della comunione istessa.

Egli deve fare la collazione del solo capitale della dote ; egli non deve fare la collazione dei frutti che ha percepiti, nè degli interessi, se non che dopo lo scioglimento della comunione; gli altri gli tengono luogo degli alimenti che la continuazione della comunione sarebbe stata obbligata a somministrargli se non fosse stato dotato.

Il figlio soddisfa alla collazione ch' egli deve fare della sua dote, computandola nella parte che gli perviene nella divisione dei beni della continuazione della comunione. Se la dote eccedesse questa parte, il figlio dovrebbe computare l' eccedente

nella parte che gli deve pervenire nella divisione da farsi tra lui ed i suoi fratelli e sorelle dei beni propri della successione del premorto.

Se la dote eccedesse la parte che spetta a questo figlio in tutti i beni della successione del premorto, si supporebbe che il superstite avesse donato *de suo* l'eccedente; il quale eccedente dovrebbe per conseguenza essere computato nella parte del superstite nei beni della continuazione della comunione.

Allorchè un figlio, durante la continuazione della comunione, che senza essere maritato ha ricevuto dai beni di questa comunione una somma, per formarsi uno stabilimento di commercio, o per l'acquisto di una carica, o per qualunque altra specie di stabilimento si sia, egli deve egualmente fare la collazione della somma ch'egli ha ricevuta nella divisione dei beni della continuazione della comunione; e tutto ciò che noi abbiamo detto della collazione che vi deve fare della sua dote un figlio maritato, riceve un'intiera applicazione a questa collazione.

886. Allorchè una figlia ha fatto professione religiosa durante la continuazione della comunione, ed ha ricevuto a quest'effetto una dote tolta dai beni della continuazione della comunione, i suoi fratelli e sorelle ai quali secondo l'articolo 243 dello statuto di Parigi, accresce la parte ch'essa aveva nella continuazione della comunione, devono come rappresentanti i suoi diritti, computare in questa parte che loro accresce, la dote che si suppone aver ricevuta a conto di questa parte.

Quand'anche la dote ch'ella ha ricevuta eccedesse questa parte se vi sono de' beni proprj della successione del premorto, i fratelli e sorelle della religiosa che le sono succeduti nella parte che essa vi aveva, devono render conto di questa dote al superstite che si suppone averla fornita piuttosto sui beni della figlia, che sui suoi.

Ma se la dote eccedesse la parte che la figlia religiosa aveva in tutti i beni della successione del premorto, si supporrebbe, che il superstite gli avesse donato *de suo* l'eccedente, e questo eccedente dovrebbe

in conseguenza essergli computato sulla sua parte nella divisione dei beni della continuazione della comunione.

Nello statuto d'Orleans, che in mancanza dal lato del superstite d'aver sciolta la comunione entro l'anno della professione religiosa di sua figlia, fa accrescere ai di lei fratelli e sorelle la parte ch'essa aveva nei beni della continuazione della comunione solamente in quanto al mobiliare; la dote deve essere computata proporzionatamente, in parte sul mobiliare, ed in parte sugli acquisti della porzione della religiosa.

887. Di più, tutto ciò che è stato detto nel capitolo quarto della terza parte, sulla divisione dei beni della comunione, sugli effetti, sulle obbligazioni ch'essa produce, s'applica egualmente alla divisione dei beni della continuazione della comunione.

Noi faremo solamente due osservazioni riguardo alla suddivisione che deve farsi tra i figli del premorto.

La prima è, che nello stesso modo che nella divisione principale, benchè l'una delle parti abbia portato più che l'altra alla continuazione della comunione, come per esem-

pio quando il superstite ha molti beni proprj, le rendite dei quali sono cadute nella continuazione della comunione, e che gli eredi del premorto ne avevano pochi, o nessuno, *aut viceversa*; nulladimeno la parte che ha portato di più in rendite non può per ragione di questo di più pretendere alcuna prededuzione.

Egualmente nella suddivisione che si deve fare tra i figli, benchè il maggiore il quale ha egli solo la metà dei fondi feudali della successione del premorto abbia portato alla continuazione della comunione molto più in rendite che non vi ha portato ciascuno de'suoi cadetti, nulladimeno nella suddivisione egli non può prendere che la sua porzione civile ed eguale a quella che vi ha ciascuno de'suoi cadetti senza ch'egli possa pretendere alcuna prededuzione per ciò ch'egli ha portato di più di quello che ha portato ciascuno d'essi.

888. La seconda osservazione è che nella suddivisione il maggiore può pretendere negli acquisti della continuazione della comunione, benchè feudali, solamente una parte eguale a quella che vi ha ciascuno de'suoi cadetti,

ed egli non può esercitarvi alcun diritto di maggioranza. La ragione si è che il maggiore non ha diritto di maggioranza che nei feudi ed altri beni mobili della successione di suo padre e madre, od altri ascendenti; ma non si può dire che questi acquisti feudali della continuazione della comunione siano della successione del premorto, non essendo stati acquistati che dopo la morte di questo. Lo statuto d'Orleans, articolo 216, si è spiegato in quetti termini: « E » sugli acquisti che saranno fatti coi beni » della detta comunione, il figlio maggiore » od altro maschio non vi avrà prerogativa » di maggioranza. «

889. Queste parole *nè altri maschi* riguardano il caso nel quale la comunione sia continuata con degli eredi collaterali del premorto, maschi e femmine. Lo statuto decide che sebbene nella successione collaterale i maschi escludano le femmine nei feudi, nulladimeno essi non le escludono negli acquisti feudali della continuazione della comunione, poichè questi acquisti non sono della successione, essendo stati acquistati soltanto dopo.

SEZIONE XI.

Come ciascuna delle parti è tenuta ai debiti della continuazione della comunione.

890. Non v'ha dubbio, che le parti, dopo fatta la divisione dei beni della comunione, sono tra esse tenute ai debiti, per la parte che ciascuna vi ha.

Sino a tanto che la continuazione della comunione dura, ed anche sino alla divisione, il superstite essendo solo in possesso di tutti i beni della continuazione della comunione, deve essere solo caricato dei debiti; e se gli eredi del premorto ne sono escussi, esso deve pagarli per loro.

891. Bisogna vedere adesso come ciascuna delle parti è tenuta ai debiti della continuazione della comunione in faccia ai creditori.

Sino a tanto che la continuazione della comunione dura, ed anche sino alla divisione, il superstite può esserne escusso per il totale, come noi l'abbiamo già detto. Dopo la divisione dei beni della continuazione

zione della comunione, bisogna distinguere i debiti che il superstite stesso ha contratti durante la continuazione della comunione, da quelli della comunione, che sono divenuti debiti della continuazione della comunione.

Riguardo ai debiti che ha lui stesso contratti durante la continuazione della comunione, egli ne è tenuto pel totale in faccia del creditore; poichè il creditore contrattando con lui ha conosciuto lui solo, *ejus solius fidem secutus est;* il superstite contrattando, senza dire in nome di chi egli contratta, si suppone aver contrattato, ed essersi obbligato *proprio nomine.*

Riguardo ai debiti della comunione che ha esistito tra il superstite ed il premorto, i quali sono divenuti debiti della continuazione della comunione, il superstite ne è tenuto dopo la divisione, o per il totale, o per la metà in faccia del creditore, secondo la distinzione, *supra*, *p.* 3, *art.* 1 *e* 2, come se non vi fosse stata continuazione di comunione, poichè la continuazione della comunione, nella quale i debiti della comunione sono entrati, è una cosa

straniera al creditore, che non ha potuto portare alcun cangiamento all' obbligazione del debitore in faccia sua.

892. Gli eredi del premorto sono tenuti verso ai creditori dei debiti che il superstite ha contratti da solo durante la continuazione della comunione per la parte che essi vi hanno; e non ne sono tenuti se non che dopo la divisione dei beni della continuazione della comunione.

La ragione per cui non ne sono tenuti se non che dopo la divisione dei beni della continuazione della comunione è che il superstite avendo da solo contratti questi debiti, i detti eredi non ne sono tenuti direttamente che verso il superstite, col quale essi si sono obbligati pel quasi-contratto della continuazione della comunione a portarne la loro parte; non avendo contrattato col creditore, essi non sono tenuti verso lui che indirettamente, a motivo del ricorso che il superstite convenuto pel totale dal creditore avrebbe contro di essi, onde fargli sopportare la loro parte del debito. È per evitare questo circuito d' azioni, che il creditore è ammesso a doman-

darla a loro: i detti eredi adunque non essendo tenuti ai debiti verso del creditore, che a motivo del ricorso che il superstite avrebbe contro di essi, il qual ricorso egli non può averlo che dopo la divisione, e non mai sino a tanto che egli è solo in possesso dei beni della continuazione della comunione, essi per conseguenza non sono tenuti ai debiti verso del creditore, se non che dopo la divisione de' beni della continuazione della comunione.

893. Gli eredi del premorto non sono veramente tenuti personalmente che per la loro parte ai debiti, che il superstite ha contratti durante la continuazione della comunione; ma allorchè questi debiti sono ipotecarj, e che i detti eredi sono possessori di qualche immobile della continuazione della comunione caduto nella loro parte, essi possono essere perseguiti ipotecariamente pel totale dei suddetti debiti, poichè il superstite come capo e libero amministratore dei beni della continuazione della comunione, ha avuto il diritto d'ipotecarli pei debiti da esso contratti.

894. Riguardo ai debiti della comunione,

che sono divenuti debiti della continuazione della comunione, gli eredi del premorto ne sono tenuti verso il creditore o pel totale o per la loro parte, secondo le distinzioni che si sono fatte, *supra*, *p.* 3, *art.* 1 *et* 2, come se non vi fosse stata la continuazione della comunione; ed essi ne sono tenuti, anche durante il tempo della continuazione della comunione, salvo il loro ricorso contro il superstite per esserne liberati.

895. Rimane ancora una questione, la quale consiste nel sapere, se il privilegio che lo statuto accorda alla donna ed a' suoi eredi di esser tenuti ai debiti della comunione, soltanto fino alla concorrenza di ciò ch'essi ne hanno ritratto, abbia parimenti luogo riguardo ai debiti della continuazione della comunione? Allorchè è la donna che è sopravvissuta, essendo continuata la comunione per mancanza d' inventario, egli è evidente ch' essa non può più godere di questo privilegio accordatogli dallo statuto, sotto alla condizione espressa di fare l' inventario, come noi l'abbiamo veduto, *supra* n. 150.

Allorquando è il marito ch' è sopravvissuto, la continuazione della comunione nello statuto di Parigi essendo riguardata come la stessa comunione ch' esisteva tra i due conjugi, e che continua tra il superstite e gli eredi del premorto, come noi l' abbiamo veduto, *supra*, *n.* 762, io penso che gli eredi della donna premorta debbano godere di questo privilegio, e ch' essi debbano essere tenuti tanto ai debiti della comunione, che sono divenuti debiti della continuazione di comunione, quanto a quelli che il superstite ha incontrati durante la continuazione della comunione, soltanto sino alla concorrenza di ciò che hanno ritratto tanto dai beni della comunione, quanto da quelli della continuazione della comunione: questo è pure il sentimento di Lebrun.

Duplessis sostiene più che Lebrun in due punti rapporto ai debiti incontrati dal superstite durante la continuazione della comunione; 1. egli accorda il privilegio di non essere tenuti *ultra vires*, non solamente agli eredi della donna premorta, ma egualmente agli eredi del premorto marito; 2. Egli vuole ch' essi siano tenuti soltanto sino

alla concorrenza di ciò ch' essi hanno nei beni della continuazione della comunione solamente, senza che siano tenuti del conto della parte ch' essi hanno avuta negli acquisti della comunione.

896. La questione è soggetta a maggiore difficoltà nello statuto d' Orleans; la continuazione della comunione essendo, in questo statuto una comunione contratta tra il superstite e gli eredi del premorto, diversa da quella che esisteva tra i conjugi, essendo una comunione, che è chiamata continuazione di comunione soltanto perchè succede alla prima, *nullo interposito intervallo*, come noi l'abbiamo veduto, *supra*, *n.* 774, sembra difficile l'accordare agli eredi della donna premorta, che sono stati in continuazione di comunione col superstite, il privilegio di non esser tenuti ai debiti della continuazione della comunione *ultra vires*, tanto riguardo a quelli che il superstite ha incontrati durante la continuazione della comunione, come a quelli, che essendo debiti della comunione, sono divenuti debiti della continuazione della comunione; poichè lo statuto non avendo

accordato questo privilegio, che per la comunione, non avendo detto nulla riguardo alla continuazione della comunione, di cui esso ha trattato in un titolo separato, è difficile l'estendere alla continuazione della comunione un privilegio, che lo statuto ha stabilito per la sola comunione, essendo della natura dei privilegi di non poter essere estesi da un caso all'altro.

Si può dire al contrario in favore dell'estensione, che il privilegio accordato alla donna ed ai suoi eredi di non esser tenuti ai debiti della comunione al di là di ciò che ne ritraggono, essendo fondato sulla ragione che il marito essendo padrone di incontrare tanti debiti quanti ne vuole senza il consenso di sua moglie, sarebbe troppo duro che la moglie ed i suoi eredi fossero tenuti, al di là di ciò che ritraggono dalla comunione, a questi debiti, ch'essi non hanno potuto impedire: il superstite avendo durante la continuazione della comunione l'istessa libertà d'incontrare dei debiti senza il consenso degli eredi del premorto, sembra che l'istessa ragione militi in favore di questi: ora *ubi eadem æquitas, idem jus.*

CAPITOLO II.

Della continuazione della comunione composta.

897. Allorchè il superstite che è in continuazione di comunione coi suoi figlj eredi del premorto, passa ad un secondo matrimonio con una seconda donna, colla quale contrae comunione di beni; egli contaendo con essa questa comunione l'associa a quella nella quale si trova coi figli del suo primo matrimonio; queste due comunioni, cioè quella colla quale è coi figli del suo primo matrimonio, e quella ch'egli contrae colla sua seconda moglie, si riuniscono e formano in quanto alle cose ed ai pesi, che sono tanto dell'una quanto dell'altra comunione, una comunione composta, che noi chiameremo *tripartita*, perchè è una comunione in tre parti fra tre capi, cioè il superstite, i figli del primo matrimonio, e la seconda moglie.

Egli è lo stesso quando una vedova che è in continuazione di comunione co' suoi

figli, passa ad un secondo matrimonio con un uomo col quale contrae comunione.

Osservate, che le due comunioni che si riuniscono per formare la comunione tripartita, non lasciano, non ostante questa riunione, di conservare il loro essere proprio, e la loro natura particolare.

Se la donna, colla quale il superstite che è in continuazione di comunione coi suoi figli si è rimaritato, era essa stessa in continuazione di comunione con dei figli di un primo matrimonio, si formarebbe per l'unione di queste differenti comunioni una comunione in quattro, o *quadripartita* fra quatro capi, cioè il superstite, i figli del suo primo matrimonio, la sua seconda moglie, ed i figli del matrimonio della sua seconda moglie.

La comunione può ancora formarsi tra un più gran numero di capi, allorchè i conjugi che si rimaritano fossero vedovi di più mogli, o di più mariti, con i figli di ciascuno dei quali essi fossero in continuazione di comunione.

898. Ciò che noi abbiamo detto sino ad ora, che il superstite rimaritandosi con

una seconda moglie, con la quale egli contrae comunione, l'associa a quella nella quale egli è co' suoi figli, sembra contrario alla regola di diritto che è stabilita nella leg. 47, § *fin.* ff. *de Reg. jur. Socii mei socius meus socius non est:* secondo questa regola il mio socio contraendo una società con un terzo, non può associare questo terzo alla nostra società, e farlo divenire mio socio; egli non può associarlo che alla sua parte nella nostra società.

La risposta a questa obbiezione si è che questa regola di diritto ha luogo soltanto nelle società ordinarie; in questa società, ciascun socio non avendo diritto di disporre senza il consenso dell'altro, che della parte ch'egli ha nella società, L. 68, ff. *pro soc.*, il mio socio, contraendo società con un terzo, non può associarlo che alla parte ch'egli ha nella nostra società; egli non può associarlo alla mia, della quale non ha il diritto di disporre; egli non può per conseguenza, senza il mio consenso, farlo divenire mio socio. È su di questo principio ch'è fondata la regola di diritto: *Socii mei socius, meus socius non est*, ci-

tata qui sopra. Ma questa regola non può applicarsi alla continuazione della comunione che esiste tra il superstite ed i suoi figli, poichè questa è una specie di società particolare, di cui il superstite che ne è il capo, ha solo la libera disposizione, senza il consenso dei suoi figli, tanto per la loro parte che per la sua, questa è la ragione per cui quand' egli contrae comunione con un terzo, egli l'associa alla comunione nella quale egli è co' suoi figli, tanto per la loro parte quanto per la sua.

Noi vedremo relativamente alla comunione tripartita: 1. Quali sono le cose che la compongono; 2. Quali ne sono i carichi; 3. Chi ne è il capo, e qual è il suo potere; 4. Come ella si scioglie, e degli effetti del suo scioglimento; 5. Della rinuncia alla comunione; 6. Della divisione di questa comunione, e delle prededuzioni, e collazioni che vi si fanno; 7. Come ciascuno è tenuto ai debiti della detta comunione. Questo formerà la materia di sette sezioni; noi ve ne aggiungeremo un'ottava su di un caso particolare, nel quale si tratta di sapere, se i figli sono ammissibili a domandare la comunione in tre alla loro matrigna.

Tutto ciò che noi diremo in questo capitolo sulla comunione tripartita, può applicarsi a quelle, che sono composte d'un maggior numero di capi.

SEZIONE PRIMA.

Delle cose di cui è composta la comunione tripartita.

899. Si può stabilire come un principio generale, che la comunione tripartita è composta delle cose, che entrano nell'una e nell'altra delle comunioni che la compongono; vale a dire delle cose, che entrano tanto nella comunione conjugale, quanto in quella del superstite co' suoi figli: le cose ch'entrano soltanto in una delle due comunioni, non sono della comunione tripartita.

900. *Corollario I.* Tutte le cose che sono della comunione del superstite co'suoi figli, e che il superstite, secondo il diritto ch'egli vi ha, *supra n.* 843, fa entrare nella comunione, ch'egli contrae colla sua seconda moglie, sono della comunione tripartita.

Secondo questo corollario, il mobiliare che è della comunione del superstite co'suoi figli, cadendo nella comunione che il superstite contrae colla sua seconda moglie, e trovandosi per conseguenza essere di due comunioni, è della comunione tripartita.

In questo mobiliare della continuazione della comunione, sono compresi i crediti mobiliari che questa ha non solamente contro ai terzi, ma ancora quelli che ha o contro al superstite, o contro ai suoi figli, i quali crediti diveugono crediti della comunione tripartita.

Se per una clausola del secondo matrimonio, questo mobiliare, dovesse entrare nella comunione conjugale con la seconda moglie, soltanto sino alla concorrenza d'una certa somma, egli non entrerebbe nella comunione tripartita, che sino alla concorrenza di questa somma istessa; il di più essendo con questa clausola, escluso dalla comunione conjugale, è per conseguenza egualmente escluso dalla comunione tripartita, e rimane comune solamente tra il superstite, ed i suoi figli.

Riguardo al mobiliare, che il superstite

avesse realizzato riservandoselo proprio con una clausola del contratto del suo primo matrimonio, egli entra bensì nella comunione conjugale, che il superstite contrae colla seconda sua moglie; ma non appartenendo alla comunione del superstite coi suoi figli, nella quale egli è soltanto col carico del riprendimento a profitto del superstite, non può, secondo i nostri principj, essere della comunione tripartita.

A più forte ragione non vi entra il mobiliare realizzato dal premorto, poichè egli non è nè dell'una nè dell'altra delle due comunioni; egli non appartiene alla comunione del superstite co'suoi figli nella quale è soltanto col carico del riprendimento a profitto dei figli; egli non appartiene egualmente alla comunione conjugale in cui il superstite, che non ha il diritto di disporne, non ha potuto farlo entrare.

Gli acquisti immobili della continuazione della comunione, acquistati dal superstite nel tempo intermedio tra la morte del predefunto, ed il secondo matrimonio non sono della comunione tripartita, poichè non sono comuni che tra il superstite ed i suoi

figli ; essi non entrano nella comunione conjugale, che il superstite ha contratta colla sua seconda moglie.

Ma se il superstite, con una clausola del contratto del suo secondo matrimonio, avesse mobilizzato questi acquisti immobili, essi sarebbero della comunione tripartita; poichè il marito facendoli entrare, colla clausola di mobilizzazione, nella comunione conjugale, ch'egli contrae colla sua seconda moglie, come ne ha il diritto, *supra n.* 843, essi si trovano appartenere all'una ed all'altra comunione.

Egli sarebbe altrimenti dei beni proprj del superstite, che avesse mobilizzati nel contratto del suo secondo matrimonio; divenendo per questa mobilizzazione comuni soltanto tra il superstite e la seconda moglie, essendo soltanto della comunione conjugale del superstite colla sua seconda moglie, non essendo di quelle del superstite co' suoi figli, essi non possono, secondo il nostro principio, essere della comunione tripartita.

Noi intendiamo per beni proprj del superstite, anche gli acquisti immobili della

comunione, che esisteva tra il superstite ed il premorto, per quella parte che appartiene al superstite; poichè questi acquisti immobili non entrando nella continuazione della comunione, come noi l'abbiamo veduto *supra n.* 810, sono beni proprj della continuazione della comunione.

Infine tutte le rendite, tanto dei beni del superstite presenti e futuri, quanto di quelli della successione del premorto, a contare dal giorno del suo secondo matrimonio, sino a tanto che le due comunioni durano sono della comunione tripartita; poichè esse cominciano da questo giorno ad entrare nella comunione conjugale del superstite colla sua seconda moglie, e ad essere per conseguenza dell'una, e dell'altra delle comunioni, di cui la comunione tripartita è composta.

901. *Corollario II.* Tutte le cose che la seconda moglie fa entrare nella comunione conjugale, che il superstite contrae con essa, sono della comunione tripartita, poichè esse sono di due comunioni: queste cose essendo poste dalla seconda moglie nella comunione conjugale, esistente tra lei

lei ed il superstite, divengono nell' istesso tempo beni della comunione esistente tra il superstite ed i suoi figli, nella quale cade tutto ciò che il superstite acquista sintantochè essa dura; e nella quale cadono per conseguenza tutte le cose ch' egli acquista dalla sua seconda moglie pel contratto di comunione stipulato con essa.

Secondo questo corollario, tutto il mobiliare che la seconda moglie aveva all' istante del secondo matrimonio, è della comunione tripartita, poichè entrando nella comunione conjugale, entra egualmente in quella del superstite co' suoi figli.

Ma se per una clausola del contratto del secondo matrimonio, egli non fosse stato posto nella comunione, che sino alla concorrenza d' una certa somma, egli non sarebbe della comunione tripartita, che sino alla concorrenza di questa somma istessa, non essendo pel di più nè dell' una, nè dell' altra delle comunioni che la compongono.

Secondo questo corollario gl' immobili, che la seconda moglie ha mobilizzati col secondo contratto di matrimonio, sono pa-

rimenti della comunione tripartita, poichè sono di due comunioni: il superstite acquistandoli a titolo di comunione, gli acquista in favore della comunione ch' egli ha co' suoi figli.

Le rendite di tutti i beni della moglie presenti e futuri, cadendo nella comunione conjugale dal giorno del secondo matrimonio, cadono egualmente in quella del superstite co' suoi figli, e sono della comunione tripartita.

Parimenti tutte le cose che pervengono alla seconda moglie per successione o donazione, e che sono cadute nella comunione conjugale, cadono egualmente in quella del superstite co' suoi figli, e sono per conseguenza della comunione tripartita. Lo statuto d' Orleans esclude per verità dalla comunione, che esiste tra il superstite ed i suoi figli, le cose che pervengono al superstite a titolo di successione, donazione, o legato, come noi l'abbiamo veduto *supra n.* 820 *e seg.*; ma le cose pervenute a questo titolo alla seconda moglie, non ne sono per questo escluse; poichè il superstite acquista dalla seconda moglie queste

cose, in virtù del titolo della comunione, che ha con essa contratta; il qual titolo di comunione è un titolo di commercio; e tutto ciò che il superstite acquista a titolo di commercio, l' acquista a favore della comunione in cui è co' suoi figli.

902. *Corollario III.* Tutte le cose, che il superstite acquista dopo il secondo matrimonio, e che entrano nelle due comunioni, sono della comunione tripartita.

Secondo questo corollario, tutte le cose che il superstite acquista a titolo di commercio dopo il secondo matrimonio, mentre durano le due comunioni, sono della comunione tripartita; poichè esse entrano nelle due comunioni.

903. Egualmente, secondo questo corollario, tutto il mobiliare che perviene al superstite a qualunque titolo si sia, dopo il secondo matrimonio, sintantochè durano le due comunioni, è della comunione tripartita, secondo lo statuto di Parigi, poichè egli cade nelle due comunioni.

Si eccettui quello che fosse stato realizzato con una clausola del contratto del

secondo matrimonio, la quale riservasse proprio, ciò che pervenisse alle parti per successione, donazione o legato. Il mobiliare che pervenisse, durante il secondo matrimonio, al superstite per qualcuno di questi titoli non sarebbe della comunione tripartita; poichè essendo escluso colla clausola di realizzazione dalla comunione conjugale, egli non è comune che tra il superstite ed i suoi figli.

Nello statuto d' Orleans il mobiliare pervenuto al superstite per successione, donazione o legato non è della comunione tripartita, poichè egli entra bensì nella comunione esistente tra il superstite e la seconda moglie; ma questo statuto, *art.* 117, l'esclude dalla comunione esistente tra il superstite ed i suoi figli.

904. Nello statuto di Parigi, anche gli immobili che sono donati o legati al superstite dopo il suo secondo matrimonio, mentre durano le due comunioni, sono della comunione tripartita; poichè secondo questo statuto entrano nelle due comunioni.

Ben inteso però che queste donazioni o

legati non gli siano stati fatti da suo padre o da sua madre, o da qualche altro parente della linea ascendentale, mentre in questo caso non entrano nè nell' una, nè nell' altra comunione; come pure riguardo a quelli fatti da' collaterali, o dagli stranieri, purchè non esista qualche clausola colla quale si siano riservati come beni proprj, o nel contratto del secondo matrimonio, o nell' atto di donazione, la quale perciò gli escluda dall' una e dall' altra comunione.

Nello statuto d' Orleans gl' immobili al pari dei mobili donati o legati al superstite da qualunque si sia persona, non entrando nella comunione del superstite co' suoi figli, come si è già detto, essi non possono essere della comunione tripartita.

905. Gl' immobili pervenuti per successione al superstite dopo il suo secondo matrimonio, non possono essere della comunione tripartita, quand' anche avesse posta nel contratto del secondo matrimonio una clausola, la quale portasse che le successioni sarebbero comuni; poichè questa clausola fa bensì entrare questi immobili nella comunione del superstite colla sua seconda

moglie, ma essi non entrano in quella del superstite co' suoi figli, e non sono per conseguenza della comunione tripartita.

906. Si devono comprendere tra i beni della comunione tripartita, non solo i crediti che questa ha contro dei terzi, ma eziandio quelli, ch'essa ha contro la seconda moglie o contro i figli, o contro il superstite, per quello, che ciascuna delle dette parti ha ritirato dalla detta comunione, sia pel pagamento de' suoi debiti proprj, sia per spese fatte sui proprj fondi oltre a quelle di semplice manutenzione, sia per qualunque altro affare, che fosse a lei particolare, e di cui essa sola avesse raccolto il profitto.

SEZIONE II.

Dei pesi della comunione tripartita.

907. I pesi della comunione tripartita sono quelli, che sono pesi tanto dell'una quanto dell'altra comunione di cui essa è composta.

Primo Corollario. Tutti i debiti mobiliari della continuazione della comunione del superstite co' suoi figli, sono debiti della comunione tripartita.

La ragione si è, che il superstite, associando la sua seconda moglie per la comunione ch'egli contrae con essa, a tutti i beni mobiliari della sua comunione co' suoi figli, egli la rende del pari partecipe di tutti i debiti passivi mobiliari di questa comunione. Tali debiti essendo un peso dei detti beni, *cum bona non intelligantur nisi deducto ære alieno*, essi entrano coi detti beni nella comunione, che il superstite contrae colla sua seconda moglie; ed essendo debiti dell'una, e dell'altra comunione,

essi sono, secondo il nostro principio, debiti della comunione tripartita.

908. Questi debiti passivi mobiliari della comunione del superstite co' suoi figli, i quali entrano nella comunione conjugale colla seconda moglie, e per conseguenza nella comunione tripartita, sono non solamente quelli di cui la detta comunione del superstite co' suoi figli è debitrice verso dei terzi, ma egualmente quelli di cui essa è debitrice o verso dei figli, o verso del superstite, per i loro riprendimenti, o reimpieghi dei beni propri, ec. anche per la prededuzione portata dal contratto del primo matrimonio, di cui la detta comunione fosse debitrice verso al superstite.

909. Le rendite dovute dalla comunione del superstite co' suoi figli, non cadono in quella, ch' egli contrae colla sua seconda moglie, essendovi il solo mobiliare rispettivo delle parti, tanto attivo che passivo, il quale vi cada; esse non sono per conseguenza debiti della comunione tripartita.

Se nulladimeno il superstite, col contratto del suo secondo matrimonio, avesse stipulato colla sua seconda moglie una comu-

nione di tutti i beni; tutti i beni tanto immobili che mobili della continuazione della comunione co' suoi figli, entrando in questo caso nella comunione conjugale, tutti i debiti di questa continuazione della comunione, tanto le rendite, come i debiti mobiliari, devono egualmente entrarvi; ed esse sono per conseguenza in questo caso, debiti della comunione tripartita.

910. Il principio, che noi abbiamo stabilito con questo corollario, che i debiti passivi mobiliari della comunione del superstite sono debiti della comunione tripartita, soffre un' eccezione nel caso in cui il contratto di matrimonio colla seconda moglie porti una separazione di debiti espressa, o tacita; poichè essendo con questa clausola esclusi dalla comunione conjugale, essendo debiti soltanto della comunione che esiste tra il superstite ed i suoi figli, essi non possono essere debiti della comunione tripartita.

911. I debiti passivi mobiliari del superstite, che gli sono proprj, e che non sono debiti della sua comunione co' suoi figli (su di che vedete la sezione III. del capi-

comunione, sono debiti della comunione tripartita.

913. Le rendite dovute dalla seconda moglie, non entrando nella comunione conjugale, non entrando parimenti in quella del superstite co' suoi figli, e non essendo debiti nè dell' una nè dell'altra comunione, non possono essere debiti della comunione tripartita.

Ma se pel contratto del secondo matrimonio, avvi una comunione di tutti beni, tutti i beni della seconda moglie, tanto mobili che immobili entrando in questo caso, e nella comunione conjugale, e in quella del superstite co' suoi figli, tutti i debiti della seconda moglie, e le rendite, come i debiti mobiliari, devono egualmente entrarvi; ed essendo in questo caso debiti delle due comunioni, essi sono debiti della comunione tripartita.

Al contrario, allorchè pel contratto del secondo matrimonio avvi separazione di debiti o espressa o tacita, i debiti della seconda moglie non possono essere debiti della comunione tripartita, poichè essi non lo sono nè dell' una, nè dell' altra delle comunioni di cui essa è composta.

914. *Corollario III.* Tutti i debiti contratti dall'uomo superstite, in tutto il tempo che dura la comunione tripartita, sono debiti di questa comunione; poichè essendo il capo delle due comunioni di cui essa è composta, egli carica l'una e l'altra dei debiti che contrae; e la comunione tripartita ne è per conseguenza caricata.

Questo corollario soffre un' eccesione riguardo ai debiti di cui egli non può caricare la sua comunione conjugale: su di che vedete *supra n.* 251 *e seg.*; e riguardo a quelli di cui egli non può caricare la comunione ch'egli ha co' suoi figli: su di che vedete *supra n.* 834. *e seg.*

Tra i debiti che contrae la comunione tripartita sintanto che essa dura, devonsi comprendere non solo quelli ch' essa contrae verso dei terzi; ma egualmente quelli ch' essa contrae, o verso della seconda moglie, o verso del superstite, *puta*, pel riprendimento del prezzo dei loro beni proprj alienati durante la comunione tripartita nella quale è entratto il prezzo istesso.

915. I crediti, tanto della seconda moglie come del superstite e de' suoi figli, pel ri-

prendimento del loro mobiliare, stipulato per proprio nel contratto del secondo matrimonio, e per la prededuzione del secondo matrimonio sono egualmente debiti della comunione tripartita.

916. Oltre ai debiti di cui la comunione tripartita è caricata, essa lo è ancora della manutenzione di tutti i fondi di cui percepisce le rendite, tanto di quelli del superstite, come di quelli della successione del premorto, e di quelli della seconda moglie, *supra*, *n.* 900, *e* 901; poichè le spese di questa manutenzione sono un carico del godimento, ch' essa ne ha.

La comunione tripartita è ancora caricata degli alimenti, tanto del superstite, quanto della seconda moglie, e dei figli tanto del primo quanto del secondo matrimonio, e delle spese della loro educazione.

Infine, devonsi comprendere tra i carichi della comunione tripartita, le spese di divisione dei beni della detta comunione, dell'inventario, e degli altri atti, che si fanno onde pervenire alla detta divisione.

Tutto ciò che noi abbiamo detto in questa sezione, e nella precedente, delle cose

che entrano nella comunione tripartita, e dei pesi di questa, può applicarsi alle altre comunioni, composte d'un più gran numero di capi: le cose che entrano nella comunione composta sono quelle, che appartengono a tutte le comunioni di cui essa è composta; ed i suoi pesi sono quelli che sono pesi di tutte le dette comunioni.

SEZIONE III.

Qual' è il capo della comunione tripartita?

917. Allorchè è l'uomo, che essendo in continuazione di comunione co'figli del suo primo matrimonio, contrae una comunione, di beni con una seconda moglie ch'ei sposa, quest'uomo essendo il capo, tanto della comunione ch'egli ha co'suoi figli quanto della comunione conjugale, ch'egli ha contratto colla sua seconda moglie, non può esservi difficoltà alcuna, ch'egli sia il capo della comunione tripartita, la quale è formata dall'unione di queste due comunioni.

918. Allorchè è la donna, che essendo in continuazione di comunione co'suoi figli,

ha contratto comunione col suo secondo marito, questo secondo marito è il capo della comunione tripartita; egli lo è per se stesso della comunione conjugale, e la donna unendo alla comunione conjugale la sua comunione co'suoi figli, perde, sino a tanto che dura quest'unione, la qualità ch'essa aveva di capo di una tale comunione, e la trasferisce al secondo marito capo della comunione conjugale.

919. Il capo della comunione tripartita non ha in faccia dei figli, i quali sono una delle parti in questa comunione, lo stesso potere sui beni della comunione istessa, ch'egli vi ha in faccia alla moglie; egli ha sui beni di questa comunione, in faccia alla moglie, il potere di un padrone assoluto, come noi abbiamo veduto essere il poter del marito sui beni della comunione conjugale, *supra*, *part.* 2: ma in faccia dei figli, il capo della comunione tripartita non ha che il potere di un libero amministratore, come è quello del superstite sui beni della continuazione della comunione co'suoi figli, come noi l'abbiamo veduto nel capitolo precedente, *sez.* 6.

Questo ha luogo, e quando il capo della comunione tripartita sia l'uomo che si è rimaritato, poichè egli non ha potuto rimaritandosi aumentare in faccia de'suoi figli il suo potere sui beni della continuazione della comunione esistente tra essi e lui; e quando sia il secondo marito della donna, che s'è rimaritata, poichè essa non ha potuto, trasferendo al suo secondo marito la sua qualità di capo della comunione esistente tra lei ed i suoi figli, trasferirgli un potere maggiore di quello che aveva ella stessa.

Questa differenza del potere, che ha il capo della comunione tripartita in faccia alla moglie, ed in faccia ai figli, è rimarcabile nel caso in cui il capo della comunione tripartita avesse disposto di qualche effetto di questa comunione verso degli estranei per donazione tra vivi; poichè una tale donazione sarebbe valevole in faccia della donna, la quale non potrebbe pretenderne compenso alcuno, essendo il potere del capo della comunione tripartita sui beni di questa comunione in faccia alla moglie, il potere di un padrone assoluto, come

come quello di un marito sui beni della comunione conjugale, che gli dà il diritto di disporne a questo titolo, *supra n.* 471.

Ma questa donazione non sarebbe valida in faccia ai figli, ai quali sarebbe dovuto il compenso del loro terzo negli effetti donati, avendo il capo della comunione tripartita sui beni della detta comunione in faccia ai figli, il solo potere di un libero amministratore, che non gli dà il diritto di disporne per donazione tra vivi.

SEZIONE IV.

Dello scioglimento della comunione tripartita.

920. Egli è evidente, che la comunione tripartita si scioglie col sciogliersi dell'una, o dell'altra delle comunioni di cui essa è composta; poichè non può più esservi comunione tripartita e composta, quando ne esiste una sola.

Ma lo scioglimento dell'una delle due comunioni, che s'erano riunite per for-

mare la comunione tripartita, non trae con se lo scioglimento dell' altra.

Per esempio, allorchè il superstite, vivendo la sua seconda moglie, o il suo secondo marito, scioglie con un inventario la continuazione della comunione co' suoi figli, la comunione conjugale colla seconda moglie, o col secondo marito continua a sussistere.

Viceversa, allorchè la comunione conjugale è stata disciolta colla morte della seconda moglie o del secondo marito, o per una sentenza di separazione, se l'inventario fatto per eseguire lo scioglimento della comunione non è stato fatto coi figli, la continuazione della comunione del superstite co' detti figli continua a sussistere, e la donna superstite riprende la qualità di capo di questa comunione, ch' essa aveva perduta contraendo la comunione col suo secondo marito.

La morte del superstite scioglie le due comunioni.

SEZIONE V.

Della rinunzia alla comunione tripartita.

§. I.

Del caso in cui è l'uomo quello che si è rimaritato.

921. In qualunque modo accada lo scioglimento della comunione tripartita esistente tra l'uomo superstite, la seconda moglie, ed i suoi figli del primo matrimonio, l'uomo superstite non può rinunziare nè all'una, nè all'altra delle comunioni di cui essa è composta.

922. Allorchè lo scioglimento della comunione tripartita accade per lo scioglimento di quella, che esisteva tra il superstite ed i suoi figli, la seconda moglie non può parimenti, sino a tanto che dura la comunione conjugale, rinunziare nè all'una nè all'altra delle comunioni di cui era composta la comunione tripartita.

923. I figli, rinunziando alla continuazione della comunione che esisteva tra il loro padre ed essi, rinunziano egualmente alla parte, ch'essi avrebbero potuto pretendere nella comunione conjugale del loro padre colla sua seconda moglie, alla quale essi non potevano aver diritto, che per la comunione col loro padre, a cui hanno rinunziato.

Ma sino a tanto che i detti figli non rinunziano alla comunione che esistèva tra il padre ed essi, non possono rinunziare neppure alla comunione conjugale, alla quale il padre loro ha diritto d'unire la comunione che aveva con essi, tanto per la loro parte come per la sua, senza aver bisogno del loro consenso; nè basterebbe ai figli, per poter rinunziare alla parte ch'essi hanno nella comunione conjugale, e scaricarsi dei debiti della detta comunione, che essi dichiarassero di rinunziare alla comunione col loro padre pel tempo ch'essa ha durato dopo il di lui secondo matrimonio; poichè la comunione col loro padre essendo la stessa comunione, tanto prima come dopo il secondo matrimonio, essi

non possono rinunziarvi pel tempo soltanto ch' essa ha durato dopo il secondo matrimonio; essi non possono rinunziarvi, se non che rinunziandovi pel tempo, ch' essa ha durato dopo la morte della loro madre predefunta, tanto prima come dopo il secondo matrimonio del loro padre. Vedete *infra*.

924. Secondo lo statuto d' Orleans, il quale non permette ai figli od altri eredi del premorto, o che fossero maggiori al tempo della morte del predefunto, di rinunziare alla continuazione della comunione col superstite, questi non possono dal lato loro rinunziare, nè all' una, nè all' altra delle comunioni, di cui la comunione tripartita era composta.

925. L'effetto della rinunzia dei figli alla loro comunione col superstite è, che i beni di questa comunione, i quali erano entrati nella comunione tripartita sono comuni solamente all' uomo superstite, ed alla sua seconda moglie, che vi hanno per ciascuno una metà, col peso di rendere il conto dovuto ai detti figli dei beni della successione della lor madre premorta. Se nulladi-

meno pel contratto del secondo matrimonio vi fosse separazione di debiti, la seconda moglie non sarebbe tenuta a rendere un tal conto, se non che per l'amministrazione fatta dopo il secondo matrimonio; l'uomo superstite sarebbe solo tenuto a render conto di quella fatta da prima.

926. Allorchè i figli accettano la comunione, che ha esistito tra il superstite ed essi, questa comunione ha esistito sino al tempo dello scioglimento, e per conseguenza la comunione tripartita ha egualmente esistito sino ad un tal tempo, e dopo lo scioglimento resta una massa indivisa di beni di questa comunione tripartita da dividersi fra i tre capi, che vi hanno parte; ma allorchè i figli rinunciano alla comunione, ch' essi non avevano diritto di dimandare al superstite, questa comunione si reputa non aver giammai esistito, e per conseguenza neppure la tripartita.

927. Succedendo lo scioglimento della comunione conjugale, la seconda moglie può rinunziarvi, e la sua rinuozia a questa comunione rinchiude del pari necessariamente la sua rinunzia alla parte, ch' essa

avrebbe potuto pretendere, se l'avesse accettata nella comunione di suo marito coi di lui figli, non potendo avervi diritto che per la comunione conjugale alla quale essa ha rinunziato.

L'effetto di questa rinunzia della seconda moglie alla comunione conjugale si è, che non avendo avuto luogo la comunione conjugale, non vi è stata comunione tripartita, e quei beni della comunione del superstite che vi sarebbero entrati non sono comuni che tra l'uomo superstite ed i suoi figli, i quali vi hanno per ciascuno una metà.

§. II.

Del caso in cui è la donna quella che s'è rimaritata.

928. In qualunque maniera sia accaduto lo scioglimento della comunione tripartita, che esisteva tra la donna superstite, i suoi figli, ed il suo secondo marito, il secondo marito, che ne era il capo, non può rinunziare nè all'una, nè all'altra delle comunioni da cui essa era composta.

929 La donna non può egualmente rinunziare nè all'una nè all'altra sintantochè dura la comunione conjugale.

Ma dopo lo scioglimento della comunione conjugale, essa può rinunziarvi, e rinunziandovi vi rinunzia tanto per lei quanto pe' suoi figli; poichè nello stesso modo, che nella qualità ch'essa aveva di capo e di libera amministratrice della sua comunione co' figli ha potuto contrarre tanto per essa come pei figli una nuova comunione col suo secondo marito, senza avere a tal oggetto bisogno del consenso dei figli; ella può egualmente rinunziarvi tanto per essa quanto pei figli, senza aver bisogno del loro consenso, e nella stessa qualità di capo, e di libera amministratrice della comunione esistente tra essa ed i suoi figli, qualità ch' essa riprende dopo lo scioglimento della comunione conjugale: questa rinunzia, ch' essa ha fatta alla comunione conjugale, che si reputa aver contratta tanto per lei, quanto pei suoi figli, essendo un atto, che fa parte dell' amministrazione ch'essa ha di diritto della comunione esistente tra lei ed i suoi figli, non può essere da questi disapprovato.

Se la comunione col secondo marito era una comunione manifestamente opulenta, alla quale apparisse che la moglie non avesse rinunziato che per favorire i figli del suo secondo matrimonio, i figli del primo matrimonio venendo in seguito con essi alla successione della madre comune, potrebbero pretendere, che il vantaggio risentito dai figli di secondo letto da questa rinunzia, sia un avantaggio indiretto fattogli dalla loro madre, soggetto a collazione? Noi riserbiamo questa questione pel trattato delle successioni.

930. L'effetto di questa rinunzia della moglie alla comunione conjugale si è, che i beni della comunione esistente trà essa ed i suoi figli, che aveva fatti entrare nella comunione conjugale, tanto per la parte de'suoi figli, come per la sua, appartengono per questa rinunzia al secondo marito solo, a meno che con una clausola del contratto del secondo matrimonio, essa non avesse stipulato il riprendimento in caso di rinunzia: nel qual caso esercita questo riprendimento tanto per lei, come pei suoi figli, coi quali è in continuazione di comunione.

932. Siccome i figli che sono in continuazione di comunione con la loro madre superstite, non possono, dopo lo scioglimento della comunione conjugale, disapprovare la rinunzia che ha giudicato opportuno di farvi la loro madre, come noi abbiamo detto, egualmente allorchè la madre loro giudica a proposito d'accettare la comunione conjugale, essi non possono disapprovare l'accettazione ch'essa ne ha fatto: essa l'accetta tanto per loro come per se; ed essa gli obbliga a questa comunione conjugale, senza che possano esserne scaricati che rinunciando intieramente alla comunione, che è continuata tra la loro madre superstite ed essi, per tutto il tempo che ha durato, nel qual caso essi non hanno più parte alcuna nella comunione conjugale, non potendone avere, che per la loro comunione col superstite, alla quale essi hanno rinunziato.

SEZIONE VI.

Della divisione dei beni della comunione tripartita; delle prededuzioni e delle collazioni, che si fanno a questa divisione.

932. Dopo lo scioglimento della comunione tripartita, la divisione dei beni della detta comunione deve farsi per terzo tra le tre parti, che vi hanno diritto, cioè: 1. Il superstite, o la superstite, che è od era in continuazione di comunione co' suoi figli eredi del premorto; 2. I detti figli; 3. La seconda moglie od il secondo marito.

Onde pervenirvi bisogna fare uno stato dei crediti, che ciascuna delle dette tre parti ha contro alla comunione tripartita, ed uno stato dei debiti di cui ciascuna delle dette tre parti è debitrice verso la detta comunione.

I crediti, che hanno ciascuna delle parti contro la comunione, danno luogo a delle prededuzioni.

I debiti delle dette parti danno luogo a delle collazioni.

933. Il superstite, che essendo in continuazione di comunione co' suoi figli si è rimaritato, può avere contro alla comunione tripartita dei crediti di tre specie, cioè: 1. Dei crediti, che sono a lui particolari; 2. Dei crediti, che sono comuni a lui, ed a' suoi figli, come dipendenti dalla comunione tra essi esistente; 3. Dei crediti, che sono comuni a lui, ed alla sua seconda moglie, o al suo secondo marito, come dipendenti dalla loro comunione conjugale.

Un credito del superstite, che è a lui particolare, è quello ch'egli ha pel riprendimento del prezzo dei suoi beni proprj alienati durante la comunione tripartita, il prezzo de' quali è entrato nella detta comunione.

934. I crediti del superstite, che gli sono comuni co' suoi figli, come dipendenti dalla continuazione di comunione, che esiste tra essi sono: 1. Il credito pel riprendimento del mobiliare dipendente dalla continuazione della comunione, il quale è stato realizzato e riservato proprio nel contratto del secondo matrimonio; 2. Il riprendimento del prezzo degli acquisti immobili della

continuazione della comunione fatti prima del secondo matrimonio, i quali sono stati alienati durante la comunione tripartita, ed il prezzo de' quali vi è entrato; 3. Il credito della prededuzione stipulata nel contratto del secondo matrimonio, allorchè il superstite ha sopravvissuto alla seconda moglie o al secondo marito, è parimenti un credito dipendente della comunione del superstite co' suoi figli; poichè questo credito essendo un diritto, ch' egli ha acquistato mentre una tal comunione durava, pel contratto, ch' egli ha fatto colla sua seconda moglie, o col suo secondo marito, egli ha acquistato questo diritto in favore della comunione ch' egli ha co' suoi figli, in favore della quale egli acquista tutto ciò, che acquista sino a tanto che essa dura, specialmente a titolo di commercio, quale è appunto il titolo delle convenzioni matrimoniali.

§35. I crediti che aveva il superstite contro la comunione co' suoi figli, o pel riprendimento del suo mobiliare realizzato col contratto del suo primo matrimonio, o pel reimpiego del prezzo de' suoi beni

propri alienati durante il suo primo matrimonio, o durante la sua vedovanza, sono crediti ch'egli ha contro alla comunione tripartita, i quali sono comuni a lui, ed alla sua seconda moglie od al suo secondo marito, come dipendenti dalla loro comunione conjugale.

Essi sono crediti contro alla comunione tripartita; poichè tutti i crediti della comunione del superstite co' suoi figli, la quale ne era debitrice, diventano, per la comunione conjugale nella quale entrano, debiti della comunione tripartita, come noi l'abbiamo veduto *supra n.* 908, purchè non vi sia, pel contratto del secondo matrimonio, una separazione di debiti; poichè in questo caso, la comunione conjugale non essendone tenuta, essi non sarebbero crediti contro alla comunione tripartita, la quale non è debitrice, che dei debiti che sono comuni ad ambedue le comunioni, *supra n.* 907; essi sarebbero in questo caso crediti soltanto contro la comunione particolare del superstite, e de' suoi figli.

Questi crediti sono comuni al superstite ed alla sua seconda moglie, od al suo se-

condo marito; poichè il superstite ha portato nella comunione conjugale del suo secondo matrimonio tutto il suo mobiliare, tanto quello che dipendeva dalla sua comunione co' suoi figli, quanto quello che gli era proprio, e per conseguenza vi ha portato i detti crediti, i quali sono crediti mobiliari.

Se nulladimeno, nel contratto del secondo matrimonio, vi fosse una clausola generale di realizzazione del mobiliare del superstite, nel quale i detti crediti si trovassero compresi, essi sarebbero crediti del superstite contro alla comunione tripartita, e sarebbero particolari al superstite istesso.

936. Riguardo alla prededuzione del primo matrimonio, è questa pure un credito che ha il superstite contro alla comunione tripartita, la quale è tenuta di tutti i debiti mobiliari di cui è tenuta quella che esiste tra il supestite ed i suoi figli, se non avvi una clausola di separazione di debiti nel contratto del secondo matrimonio, come noi l'abbiamo veduto *supra*, *n.* 908. Il superstite preleverà adunque questa prededuzione sulla massa della comunione tri-

partita; ma questa prededuzione essendo un guadagno del primo matrimonio, egli è obbligato per l'editto delle seconde nozze, di conservarlo dopo la sua morte ai figli del suo primo matrimonio, come noi lo abbiamo veduto nel nostro Trattato del Matrimonio, parte settima.

937. I debiti di cui il superstite è debitore verso la comunione tripartita possono essere di tre specie. Ve ne hanno di quelli, dei quali egli è solo debitore; degli altri di cui è debitore unitamente a' suoi figli; degli altri di cui è debitore unitamente colla sua seconda moglie, o col suo secondo marito, come dipendenti dalla comunione conjugale colla seconda moglie, o col secondo marito.

I debiti di cui il superstite è solo debitore verso la comunione tripartita, sono quelli dei quali egli è debitore per ispese necessarie od utili, fatte mentre ch' essa durava, col denaro della detta comunione, nei fondi propri del detto superstite, oltre a quelle di semplice manutenzione; o per delle somme ch'egli ne abbia ritirate a fine di pagare dei debiti che gli erano particolari,

lari, non essendo entrati nè nell' una nè nell' altra delle comunioni, o per la loro natura, se erano dovuti pel prezzo di qualcuno dei proprj fondi, *supra*, *n.* 239, o perchè ne fossero stati esclusi con delle separazioni di debiti tanto pel contratto del primo quanto del secondo matrimonio. E generalmente il superstite è solo debitore verso la comunione tripartita delle somme eh' egli ha ritirate per degli affari che gli erano particolari, e dei quali egli solo ha approfittato.

938. I debiti di cui il superstite è debitore unitamente co' suoi figli verso la comunione tripartita, sono quelli di cui egli è debitore per spese necessarie ed utili, oltre a quelle di semplice manutenzione, fatte col denaro della comunione tripartita nei fondi dipendenti dalla comunione del superstite co' suoi figli; o pel pagamento fatto col denaro della comunione tripartita dei debiti dipendenti dalla comunione particolare del superstite co' suoi figli.

939. I debiti di cui il superstite è debitore unitamente colla sua seconda moglie, o col suo secondo marito verso alla comu-

nione tripartita sono quelli di cui egli era debitore verso la comunione particolare esistente tra lui, ed i suoi figli.

Questi debiti sono dovuti alla comunione tripartita perchè il superstite contraendo, tanto per lui, quanto per la sua comunione co' figli, la comunione conjugale ch'egli ha contratta colla sua seconda moglie, vi ha portato tutti gli effetti mobiliari della comunione esistente tra lui, ed i suoi figli, e ne ha reso partecipe la comunione conjugale; e per conseguenza egli l'ha resa partecipe dei crediti mobiliari, che la detta comunione aveva contro di lui; questi crediti essendo comuni alle due comunioni, sono crediti della comunione tripartita, *supra*, *n.* 899; ed il superstite che ne è debitore, ne è debitore verso alla comunione tripartita, purchè però non vi sia stata nel contratto del secondo matrimonio una clausola di realizzazione, nella quale i detti crediti si siano trovati compresi.

Questi debiti sono dovuti dal superstite unitamente alla sua seconda moglie; poichè per la comunione conjugale che il superstite ha contratto con essa egli l'ha resa

partecipe di tutti i suoi debiti passivi mobiliari; e per conseguenza di quelli di cui era debitore verso la comunione esistente tra lui ed i suoi figli, al pari di tutti gli altri; purchè però non vi sia nel contratto del secondo matrimonio, una clausola di separazione di debiti.

940. I due altri capi della comunione tripartita possono parimenti avere contro di essa dei crediti e dei debiti che loro sieno particolari.

Il credito che hanno i figli contro la comunione tripartita pel riprendimento del prezzo de' loro beni propri alienati durante la detta comunione che è entrato in essa, è un credito che è loro particolare.

I crediti, ch' essi avevano contro la loro comunione col supersite, come quelli dei quali si è fatta menzione *supra*, n. 882, diventano un credito, ch' essi hanno contro la comunione tripartita, per la ragione spiegata, *supra*, n. 939, il qual credito è loro particolare.

Se nulladimeno vi era, per una clausola del contratto del secondo matrimonio, una separazione di debiti, la comunione con-

jugale non essendo in questo caso tenuta ad un tal debito, i figli non avrebbero questo credito contro alla loro comunione tripartita; essi l'avrebbero soltanto contro alla loro comunione col superstite.

941 I debiti dei figli verso della comunione tripartita, di cui essi soli sono debitori, sono quelli di ciò ch'essi hanno ritirato dalla detta comunione, o pel pagamento de'loro debiti propri, o per qualunque si sia altro affare, il quale era loro particolare, e da cui essi soli hanno tratto profitto.

I figli parimenti sono soli debitori verso alla comunione tripartita, dei debiti di cui essi erano debitori verso alla loro comunione col superstite; i crediti che questa comunione aveva contr'essi entrando nella comunione conjugale, come noi l'abbiamo veduto, *supra n.* 899 e 900, divengono crediti della comunione tripartita, a meno che nel contratto del secondo matrimonio non vi sia una clausola di realizzazione nella quale essi si ritrovassero compresi.

942 I crediti, che ha la seconda moglie contro alla comunione tripartita, e che a lei sono particolari, sono quelli, ch'essa

ha pel ripredimento del prezzo de' suoi beni propri alienati durante la detta comunione, pel ripreudimento del suo mobiliare realizzato nel suo contratto di matrimonio, ed anche per la sua prededuzione, allorchè è lei quella che è supravvissuta.

Questa prededuzione è un debito della comunione tripartita a cui i figli sono tenuti pel loro terzo; poichè il superstite nella sua qualità di capo della comunione che esiste tra essi, ha potuto, contraendo, durante questa comunione, il debito di una tale prededuzione verso alla sua seconda moglie, obbligarvi i suoi figli, come egli gli obbliga a tutti gli altri debiti da lui contratti durante questa comunione. Invano si opporrebbe, che il superstite non può disporre per donazione, poichè il contratto di comunione, del quale la convenzione di prededuzione fa parte, è un contratto di commercio, e non una donazione.

943. La seconda moglie è debitrice sola verso la comunione tripartita, di ciò ch' essa ne ha ritirato, o pel pagamento de' suoi debiti propri, o per qualche affare che era a lei particolare, e di cui essa sola ha approfittato.

Tutto ciò che si è detto dei delitti e dei crediti della seconda moglie, s'applica egualmente al secondo marito.

944. I crediti che ha contro alla comunione tripartita ciascuna delle parti che la compongono, danno luogo a delle prededuzioni sulla massa dei beni della detta comunione.

Ciascuna delle parti prededuce la somma di cui si trova creditrice; fatta deduzione da ciò che deve alla detta comunione.

La parte che ne è sola creditrice, la prededuce a suo solo profitto; riguardo a ciò di cui il superstite è creditore unitamente coi figli del suo precedente matrimonio, il superstite, dopo di aver prededotta la somma di cui è creditore insieme a' suoi figli, deve conferirla nella massa particolare de' beni della comunione, che si deve dividere tra lui ed i suoi figli.

Egli è lo stesso dei crediti, che il superstite ha unitamente alla sua seconda moglie; egli conferisce nella comunione conjugale questa prededuzione, ch'egli ha fatta sulla massa dei beni della comunione tripartita.

945. I debiti di cui ciascuna delle parti è debitrice verso la comunione tripartita, danno luogo a delle collazioni.

La parte deve conferire alla massa dei beni di questa comunione, la somma di cui essa si trova debitrice, fatta deduzione di ciò che a lei è dovuto: e questa somma deve essere computata nella parte ch'essa ha nella detta massa.

946. Gl' interessi delle prededuzioni e delle collazioni sono dovuti dal giorno dello scioglimento della comunione, e si aggiungono alle somme principali, prededotte o conferite.

947. Allorchè un figlio del primo matrimonio è stato dotato col denaro della comunione tripartita, se l'ammontare di questa dote eccede la parte che a lui spetta nella suddivisione dei beni della detta comunione, il di più sarà computato nella parte del superstite, il quale lo riterrà sugl' altri beni di questo figlio, ch' egli ha tra le mani, se tanti pur se ne trovano, riputandosi che il superstite abbia donato *de suo* soltanto ciò, che mancasse dei beni di questo figlio per fornire una tal dote.

948. Allorchè qualcuno dei figli del secondo matrimonio è stato dotato col denaro della comunione tripartita, ne è dovuta la collazione alla detta comunione, per una metà dal superstite, e per l'altra dalla seconda moglie, quand' anche essa non fosse stata parte in suo nome nel contratto di dotazione; fuorchè in questo caso essa è tenuta alla collazione della metà della dote, soltanto sino alla concorrenza di quello, ch' essa ha ricavato dalla comunione; mentre allorquando essa vi è stata parte in suo proprio nome, vi è tenuta indefinitamente. La ragione si è, che sebbene la moglie non sia stata parte in suo nome nel contratto di dotazione, suo marito, come capo della comunione conjugale, è riputato aver fornito la dote, tanto per lui che per lei, nella sua qualità di parte nella comunione, senza aver per questo bisogno del suo consenso, come noi l'abbiamo veduto *supra*, *n.* 647.

SEZIONE VII.

Come le parti che partecipano alla comunione tripartita, sono tenute ai debiti della detta comunione?

1. Come ne sono esse tenute fra loro?

949. Le parti che partecipano alla comunione tripartita sono tra esse tenute ai debiti della detta comunione, ciascuna per la porzione che ha nei beni della detta comunione.

Tutti i capi di questa comunione avendovi parte per un terzo, sono fra loro tenuti, ognuno ad un terzo dei debiti: è perciò che se l'uno dei suddetti capi pagasse il totale di uno di questi debiti al creditore, egli avrebbe il ricorso contro agli altri capi pel terzo, che ciascuno d'essi deve sopportarne.

950. Osservate nulladimeno, che quando il passivo eccede l'attivo, la seconda moglie non è tenuta al suo terzo dei debiti della comunione tripartita, che sino alla con-

correnza di ciò ch' essa ha ricavato dai beni della comunione conjugale, poichè non facendo un capo nella comunione tripartita, che per rapporto alla comunione conjugale, che ha contratta col superstite, essa deve esser tenuta ai debiti soltanto secondo le regole della comunione conjugale, vale a dire sino alla concorrenza di ciò, ch' essa ha ricevuto dai beni di questa comunione conjugale; il di più deve essere a carico del superstite e dei figli del primo matrimonio: questi figli devono sopportare la loro parte di un tale soprappiù; poichè il superstite come capo della continuazione della comunione esistente tra lui ed essi, ha fatto tanto per essi che per lui il contratto di comunione conjugale colla sua seconda moglie, ed ha contratto tanto per essi che per lui le obbligazioni comprese in un tale contratto, delle quali fa parte quella di pagare questo di più dei debiti.

951. *Viceversa*, nel caso in cui una donna superstite, essendo in continuazione di comunione co' suoi figli, ha contratta una comunione conjugale con un secondo marito, il che ha formato una comunione

tripartita, i detti figli non sono tenuti, al pari della loro madre, ai debiti di questa comunione, che sino alla concorrenza di ciò, ch' essi ricavano dai beni della comunione conjugale; il secondo marito è tenuto al di più, poichè la moglie, come capo della continuazione della comunione, che esisteva tra essa ed i detti figli, ha contratto tanto per lei che per essi la comunione col suo secondo marito, e ve li ha associati agli stessi diritti e condizioni, che vi si è essa medesima associata.

952. I figli della moglie premorta che sono in continuazione di comunione col loro padre avendo, secondo i principj dello statuto di Parigi, il privilegio di non esser tenuti ai debiti della continuazione della comunione, che sino alla concorrenza di ciò che hanno ricavato dai beni tanto dalla continuazione della comunione, che dalla comunione esistente tra il superstite, e la loro madre premorta, come noi l' abbiamo veduto *supra n.* 895, i detti figli non devono esser tenuti ai debiti della comunione tripartita, che sino a questa concorrenza; poichè essi non ne sono tenuti, se non in

quanto sono debiti della loro continuazione di comunione ; il loro padre , e la sua seconda moglie devono essere tenuti del di più, ciascuno per metà , salvo che questa è tenuta ad una tale metà soltanto sino alla concorrenza di ciò, ch'essa ha ricavato dai beni della comunione conjugale.

2. *Come ne sono tenute le parti in faccia del creditore?*

913. I debiti della comunione tripartita sono dovuti pel totale in faccia del creditore, dalla parte che gli ha contratti, o dal capo da cui essi procedono; come sono i debiti mobiliari di una successione pervenuta all'una delle parti; benchè in faccia de' suoi socj questa non ne sia tenuta che per la sua porzione.

Le altre parti che non hanno contratti i debiti, e dal capo delle quali non procedono, e che ne sono debitori soltanto perchè fanno un capo nella comunione, non sono tenuti ai detti debiti, anche in faccia del creditore, che per la parte ch'essi hanno nella comunione.

Osservate nulladimeno, che sebbene le dette parti non siano tenute personalmente ai detti debiti che per la loro parte, esse possono, allorchè questi sono debiti ipotecarj contratti dal capo della comunione, essere tenute ipotecariamente pel totale se esse possiedono qualche acquisto immobile della detta comunione, poichè egli ha potuto nella sua qualità di capo, ipotecarli pel totale, pei debiti ch' egli contraeva.

SEZIONE VIII.

Caso particolare nel quale si tratta la questione se un figlio possa pretendere contro la sua matrigna la continuazione della comunione in tre?

954. Un uomo, essendo in continuazione di comunione con un figlio minore del suo primo matrimonio passa ad un secondo, e col contratto del secondo matrimonio è espressamente stipulato ch'egli sarà tenuto di far subito l'inventario ad effetto di sciogliere la comunione col figlio del suo primo matrimonio, sotto pena dei danni ed interessi verso la futura sposa: passa un lunghissimo tempo dopo questo matrimonio;

durante il quale quest'uomo fa dei grandi acquisti ed aumenta considerabilmente i beni della sua comunione; egli muore infine senza aver eseguita la convenzione, e senza aver fatto l'inventario, lasciando per suo unico erede il figlio del suo primo matrimonio. Questo figlio pretende, che per mancanza d'inventario egli ha continuato ad essere in comunione con suo padre sino alla sua morte, ch'egli ha diritto per conseguenza di pretendere in tutti i beni della comunione un terzo in testa propria, un altro terzo come erede di suo padre, e che non deve restare conseguentemente, che un terzo dei detti beni per la vedova. Questa vedova pretende al contrario, che suo marito obbligandosi verso di lei a far cessare immediatamente la sua comunione col figlio del primo matrimonio, si è con ciò verso di lei obbligato ad impedire al figlio del precedente matrimonio di poter pretendere alcuna parte nei beni della lor comunione, che possa diminuire quella metà, ch'essa vi deve avere; questa obbligazione alla quale il figlio, come unico erede di suo padre, è succeduto per intie-

ro, lo rende non ammissibile a domandare in testa propria alcuna parte nei detti beni, egli deve solamente prelevare la metà della somma, alla quale sarà per voce comune fissato l'ammontare del mobiliare della continuazione della comunione, che esisteva al tempo in cui il marito si era obbligato di scioglierla, e che s'è confusa per mancanza d'inventario, con quello della comunione conjugale.

Su questa questione vi sono due opinioni: la prima è di quelli, che per le ragioni che noi abbiamo esposte pensano che in questo caso, il figlio del primo matrimonio non è ammissibile a domandare la parte ch'egli ha in testa propria nei beni della comunione di suo padre colla sua matrigna.

La seconda è di quelli, i quali pensano che il figlio del primo matrimonio, non ostante la convenzione portata dal contratto del secondo matrimonio, deve essere ammesso a dimandare la parte in tutti i beni della comunione, che ha continuato in tre per mancanza d'inventario sino alla morte del marito. La ragione sulla quale essi si fondano è, che la vedova deve imputare a

se d'essersi maritata, senza fare eseguire da prima la convenzione colla quale suo marito s'era obbligato di sciogliere con un inventario la comunione con suo figlio; che da ciò ne risulta una presunzione di un concerto fraudolente tra l'uomo e la seconda moglie, onde privare il figlio del primo matrimonio della sua parte nei guadagni che potrebbero esser fatti durante il secondo matrimonio, mentre in caso di cattiva sorte, egli rimaneva esposto a sopportare la sua parte alle perdite: che questo concerto di frode presunto fornisce al figlio del primo matrimonio *replicationem doli* contro l'eccezione risultante dalla convenzione portata dal contratto del secondo matrimonio, che gli fosse opposta dalla sua matrigna. Questa opinione sembra autorizzata da un decreto del mese di luglio 1655, citato da Renusson.

Si può ancora aggiungere in favore di questa opinione, un decreto del 3 maggio 1758 riportato da Denisart, che ha rigettato la domanda dei danni ed interessi di una moglie, contro la sucessione di suo marito, ch'essa pretendeva che risultassero dall'

dall'inesecuzione di una clausola del suo contratto di matrimonio, la quale portava che sarebbe fatto un'inventario avanti o dopo la celebrazione, per sciogliere la comunione coi figli del primo matrimonio, alla quale il marito non aveva soddisfatto, che tre anni e mezzo dopo il matrimonio.

955. Nella prima opinione che giudica il figlio del primo matrimonio non ammissibile in questo caso, a dimandare la parte, ch'egli ha in testa propria nei beni della comunione colla seconda moglie, osservate che siccome è la qualità ch'egli ha d'erede di suo padre, che lo rende non ammissibile, così egli deve essere non ammissibile soltanto per la parte in cui egli è erede; è perciò, che s'egli aveva quattro figli del secondo matrimonio, i quali venissero alla successione di suo padre insieme a lui, non essendo erede di suo padre che per un quinto, egli non dovrebbe essere escluso che per un quinto della parte ch'egli ha nei beni della comunione della sua matrigna; salvo ad essa il suo ricorso contro ai quattro suoi figli, per danni ed interessi risultanti da quello di cui è stata diminuita la metà,

ch' essa doveva avere nei beni della comunione, per la parte che vi ha avuta in testa propria il figlio del primo matrimonio.

956. Benchè il figlio del primo matrimonio sia erede unico, allorchè la sua matrigna è donataria di una parte eguale a quella del figlio, ed ha diritto in questa qualità di dividere con lui per metà i beni della successione di suo marito, egli in tal caso, ammettendo la prima opinione, non dovrebbe essere escluso che per metà della parte ch' egli ha in testa propria nei beni della comunione conjugale di suo padre colla sua matrigna; poichè la matrigna nella sua qualità di donataria di una parte eguale a quella del figlio, essendo tenuta per metà a tutti i debiti della successione di suo marito, ha dovuto fare in lei stessa confusione per metà dell'obbligazione, che suo marito aveva contratto verso di lei, di far cessare la comunione col figlio del primo matrimonio; per lo che, questo figlio non rimanendo più debitore verso di lei, che per metà, non deve essere escluso che per metà del terzo, che ha in testa propria nei beni della detta comunione.

Fine del vol. IV. ed ultimo.

INDICE

DI CIO' CHE CONTIENE QUESTO QUARTO VOLUME.

PARTE QUINTA.

In qual modo il marito e la moglie; ed i loro eredi siano tenuti ai debiti della comunione dopo lo scioglimento della medesima . . pag. 5

Art. I. In qual modo il marito o i di lui eredi siano tenuti ai debiti della comunione dopo che questa è disciolta . . . . . „ 7

— II. In qual modo la moglie od i suoi eredi soggiacciano ai debiti della comunione verso i creditori . „ 15

— III. Del privilegio competente alla moglie ed ai di lei eredi di non soggiacere ai debiti della comunione se non che in proporzione del profitto che ne hanno ricavato . „ 17

§. 1. In che consiste questo privilegio, ed in che differisca da quello del benefizio d' inventario . . pag. 19
» 2. Rispetto a quali persone, e riguardo a quali debiti la moglie o i di lei eredi abbiano un tal privilegio „ 23
» 3. Sotto quali condizioni venga accordato un tale privilegio alla moglie od a' suoi eredi . . . . „ 27
» 4. Del conto che la moglie od i di lei eredi debbono rendere ai creditori della comunione per godere di tal privilegio . . . . „ 33
Art. IV. Dell' azione ipotecaria che ha luogo contro la moglie . „ 39
§. 1. Quali siano i creditori cui competa questa azione ipotecaria contro la moglie . . . . . „ 40
» 2. Dell' effetto dell' azione ipotecaria contro la moglie . . . „ 46
Art. V. Delle indennità rispettive che competono ai conjugi l' un contro l'altro, per causa dei debiti della comunione . . . . . „ 48

PARTE SESTA.

Della continuazione della comunione „ 63

Cap. I. Della continuazione di comunione semplice . . . . pag. 66
Sez. I. Cosa sia la continuazione di comunione . . . . . „ 69
Art I. Cosa sia la continuazione di comunione secondo i principj dello statuto di Parigi . . . „ ivi
— II. Cosa sia la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto d' Orleans . . „ 76
— III. Quale statuto si debba seguire per la continuazione della comunione „ 80
Sez. II. In qual caso vi sia luogo alla continuazione della comunione . „ 87
Art. I. In qual caso vi sia luogo alla continuazione della comunione secondo i principj dello statuto di Parigi „ ivi
§. 1. *Prima condizione*: richiedesi che al tempo della morte del predefunto siavi stata comunione di beni già sussistente tra i due conjugi „ 88
» 2. *Seconda condizione*: bisogna che il predefunto abbia lasciati per eredi uno o più figli minori del suo matrimonio, e che siano a lui succeduti in una porzione dei beni della comunione . . . „ 90
» 3. *Terza condizione*: l' inosservanza

di taluna di quelle cose che lo statuto richiede per lo scioglimento della comunione . . . pag. 107

§. 4. *Quarta condizione:* perchè siavi continuazione di comunione fa d'uopo ch' essa venga richiesta . „ 119

Art. II. In qual caso siavi luogo alla continuazione della comunione secondo i principj dello statuto d'Orleans „ 121

Sez. III. Fra quali persone abbia luogo la continuazione di comunione . „ 135

— IV. Delle cose che cadono nella continuazione di comunione di cui essa è composta . . . . . „ 144

Art. I. Delle cose che cadono nella continuazione della comunione, e delle quali essa è composta secondo i principj dello statuto di Parigi „ ivi

— II. In cosa differisca lo statuto d'Orleans da quello di Parigi intorno alle cose che entrano nella continuazione della comunione . „ 154

Sez. V. Dei pesi della continuazione della comunione . . . . . „ 163

— VI. Del potere del superstite sui beni della continuazione della comunione . . . . . „ 176

Sez. VII. Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione . . . . . pag. 178

Art. I. Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto di Parigi . . . . . „ ivi

Art. II. Dei modi coi quali si scioglie la continuazione della comunione secondo i principj dello statuto d'Orleans . . . . . „ 187

Sez. VIII. Dell'accrescimento della porzione de' figli morti durante la continuazione della comunione . „ 189

Art. I. Di questo accrescimento secondo i principj dello statuto di Parigi „ ivi

— II. Del diritto d'accrescimento che ha luogo nello statuo d' Orleans „ 197

Sez. IX. Dell' accettazione e della rinuncia alla continuazione della comunione . . . . . „ 199

Art. I. Dell' accettazione e della rinuncia alla continuazione della comunione secondo i principj dello statuto di Parigi . . . . . „ ivi

§. 1. Da chi può essere domandata la continuazione della comunione „ 201

§. 2. Se il diritto che lo statuto accorda ai figli di domandare la continuazione della comunione sia soggetto a prescrizione . . . pag. 205
» 3. Qual' è l' effetto dell' accettazione della continuazione della comunione? . . . . . „ 208
» 4. Della rinunzia alla continuazione della comunione . . . . „ 211
» 5. Se tra più figli gli uni possano domandare la continuazione della comunione, gli altri rinunciarvi; e qual parte ne hanno in questo caso gli accettanti? . . . . „ 215
Art. II. Principj dello statuto d' Orleans sulla rinuncia alla continuazione della comunione . . . . „ 223
Sez. X. Della divisione della continuazione della comunione; delle prededuzioni e delle collazioni che vi si fanno . . . . . „ 229
— XI. Come ciascuna delle parti è tenuta ai debiti della continuazione della comunione . . . . . „ 240
Cap. II. Della continuazione della comunione composta . . . . . „ 248
Sez. I. Delle cose di cui è composta la comunione tripartita . . . . . „ 252

Sez. II. Dei pesi della comunione tripartita . . . . . pag. 263
— III. Qual' è il capo della comunione tripartita? . . . . . „ 270
— IV. Dello scioglimento della comunione tripartita . . . . . „ 273
— V. Della rinunzia alla comunione tripartita . . . . . „ 275
§. 1. Del caso in cui è l' uomo quello che si è rimaritato . . . „ ivi
» 2. Del caso in cui è la donna quella che s' è rimaritata . . . „ 279
Sez. VI. Della divisione dei beni della comunione tripartita; delle prededuzioni e delle collazioni che si fanno a questa divisione . . . „ 283
VII. Come le parti che partecipano alla comunione tripartita sono tenute ai debiti della detta comunione? „ 297
Caso particolare nel quale si tratta la questione se un figlio possa pretendere contro la sua matrigna la continuazione della comunione in tre? 301

FINE DELL' INDICE.

TAVOLA

DELLE MATERIE

Per ordine alfabetico.

N. B. I numeri romani indicano il volume; gli arabici la pagina.

A

Accettazione di comunione, III, 104.
I creditori della moglie possono accettare per essa la comunione, benchè essa vi abbia rinunciato *in fraudem*, 107.
La donna non accetta validamente la comunione prima del suo scioglimento, 109.
L'accettazione della comunione si fa *verbis aut facto*. Quali fatti si reputa che la contengano? 110 *e seg.*
La donna che rinuncia, benchè *aliquo accepto*, non fa un atto di comunione, 114.
L'accettazione della comunione può farsi sotto beneficio d'inventario? 122.
Effetti dell'accettazione della comunione, 123.
Accomodamenti di famiglia; I, 356.

Acquisti immobili. Quali immobili sono acquisti immobili? I, 315.

Fondi donati ad uno dei conjugi durante il matrimonio sono acquisti immobili? 397.

Fondo donato durante il matrimonio da un parente della linea diretta ascendentale, è acquisto immobile, 400 *e seg.*

Fondo di cui non si trova il titolo d'acquisto, e che non si può provare che sia stato posseduto dall' uno dei conjugi prima del matrimonio, 449.

Accrescimento. A qual titolo la parte di uno dei figli che muore senza figli durante la continuazione della comunione accresce agli altri figli, IV, 189 *e seg.*

La vedova di questo figlio può domandare la porzione che ha essendo in comunione con lui nella parte di suo marito che accresce agli altri? 195.

Allorchè è un nipote che muore, a chi accresce la sua parte? *ibid.*

L' accrescimento si fa soltanto in favore di quelli che hanno accettata la continuazione, 196.

Principj differenti dello statuto d' Orleans sull' accrescimento, 197.

Adulterio. S' egli disciolga la comunione, III, 63.

Affitti delle terre, quando sono essi dovuti? I, 475.

Affitti fatti dal marito dei beni della moglie, I, 151.

Alberi, arboscelli, 225 *e seg.*

Alimenti dovuti ai conjugi ed ai figli, sono però della comunione, II, 65 *e seg.*

Quid di quelli che sono forniti alla moglie dal suo creditore, che la tiene in prigione, 40.

Animali, I, 231.

Api. 235.

Arretrati di rendita, 480.

Di censo, 485.

Artiglieria. 251.

Assenza. Vi ha scioglimento di comunione per la lunga assenza d' un conjuge del quale non si hanno novelle? III, 62.

Autorizzazione del marito per gli atti della moglie in che consista, I, 19.

In che differisca da quella del tutore, 20.

Quando è supplita da quella del giudice, 26.

Se la moglie separata di beni ne ha bisogno, 30.

Della moglie esercente pubblica mercatura, 36.

Di quella del morto civilmente, dell' interdetto e dell'assente, 39 *e seg.*

La nullità risultante dalla mancanza d' autorizzazione non è in oggi che relativa, 23, 103.

Autorizzazione. Per quali atti l'autorizzazione è richiesta, I, 52.
Se essa è necessaria nei contratti che il marito fa con sua moglie, 58 e *seg.*
Per i testamenti, 61.
Per qual genere d'obbligazioni, 73 e *seg.*
Dell'autorizzazione per stare in giudizio, 78.
Come s'interpone l'autorizzazione del marito, 89.
Quand'essa deve essere interposta, 94.
Della sua forma, 100.
Effetti dell'autorizzazione e della sua mancanza, 102.

B

Beni derelitti, I, 339.
Bestiame, 237.
Buona fede dà gli effetti civili ad un matrimonio nullo, 213.

C

Caducità di feudo. Fondo che un signore ha avuto per diritto di caducità non è che un acquisto, I, 340.
Caldaje, 245.
Capella. Ornamenti di capella, 251.
Casa. Quali cose formano parte di una casa, 242.
Cave di pietre, 302.
Collazione. Quali cose s'imputano nella somma che un conjuge ha promesso di conferire in comunione, II, 88.

Collazione. Quelle di cui la comunione ha sofferta l'evizione possono imputarvisi, II, 83 *e seg.*

Con quali atti i conjugi possono giustificare le loro collazioni, 96.

Compensi di cui ciascuno dei conjugi può essere debitore verso della comunione. Principj generali su di questi compensi, III, 216.

Compenso dovuto allorchè il debito proprio di uno dei conjugi è stato pagato col denaro della comunione, 217.

Allorchè la rendita dovuta da uno dei conjugi è stata redenta col denaro della comunione, è precisamente la stessa rendita che deve essere continuata colla comunione? *ibid.*

E' nella stessa misura? 224.

E' nella stessa qualità di fondiaria? 227.

Le ipoteche di cui essa era caricata sussistono? 232.

E' dovuto compenso allorchè la rendita di uno dei conjugi, redenta col denaro della comunione, non è che vitalizia? 234.

Il conjuge deve il compenso di ciò che ha ritirato dalla comunione per avere il suo stabile proprio, per rientrarvi, o per conservarlo, 237 e *seg.*

Allorchè mio padre, che m'aveva promessa una certa somma all'atto del matrimonio, mi dà uno stabile in luogo di questa, io devo il compenso di questa somma, 238.

Compensi. Secus, s'egli aveva promesso lo stabile o la somma, III, 238.

E' dovuto il compenso della somma ritirata dalla comunione da uno dei conjugi per collazionarla nella successione di suo padre o di sua madre, 242.

Un conjuge non deve compenso per avere avuti più immobili che mobili in una successione, 243.

Qual compenso è dovuto per le spese necessarie, oltre a quelle di manutenzione, fatte sul fondo proprio di uno dei conjugi, 247.

Per le utili, 250.

E' dovuto per le voluttuarie, 253.

Compenso per la redenzione di una servitù prediale di cui era caricato lo stabile di uno dei conjugi, 255.

Come si regola il compenso per la redenzione di un usufrutto, 256.

Compenso, allorchè uno dei conjugi lascia crescere un bosco ceduo in bosco di alto fusto, 259.

Compenso per la dote data dall' uno o dall'altro dei conjugi ai figli di un precedente matrimonio, 260.

Dote data ad un figlio comune in qual caso dà luogo al compenso, 262. *Vedi* Dotare.

Compenso per uffizj. *Vedi* Uffizj.

Compenso pel mobiliare convertito in im-

mobili nel tempo intermedio tra il contratto e la celebrazione, III, 302.

Compenso di divisione, 333.

Comunione. Sua definizione, suo fondamento, I, 132, 190.

In che è superiore alle società ordinarie, 191.

Quattro specie di leggi in Francia riguardo alla comunione, 192 e *seg.*

Due specie di comunione: 1.° la convenzionale, 195.

2.° La legale o la statuaria; questa rinchiude una convenzione implicita: conseguenza di questo principio, *ibid.*

Qual legge deve prevalere allorchè le parti non si sono spiegate intorno alla comunione, e sono di differenti provincie, 198 e *seg.*

Quando comincia? 214.

Tre specie di cose di cui la comunione è composta, in attivo, mobili, acquisti immobili e frutti dei beni proprj, 217.

I mobili entrano in comunione; tanto quelli che ciascuno dei conjugi aveva al tempo del matrimonio, come quelli acquistati a qualunque si sia titolo, 219.

I crediti mobiliari sono compresi sotto la parola di mobili, ed entrano in comunione, *ibid.*

Comunione. Quand' anche essi fossero una proprietà fittizia pel caso della successione del conjuge, I, 273.

I mobili pervenuti dal fondo proprio di uno dei conjugi, senza esserne frutti, non entrano in comunione, 300.

Cose mobili sostituite ad una proprietà di comunione non entrano in comunione, 306.

Mobili donati col carico che non entrino in comunione non v' entrano, 311.

Il mobiliare di un minore non v' entra che sino alla concorrenza d' un terzo de' suoi beni, 312.

La comunione è parimenti composta d'acquisti immobili. *Vedi* Acquisti immobili.

Dei frutti propri. *Vedi* Frutti.

La comunione è composta in passivo:

1. Dei Debiti mobiliari di ciascuno dei conjugi anteriori al matrimonio, II, 6.

Quand' anche essi eccedessero i suoi beni, 16.

Prima eccezione riguardo a quelli che hanno per causa il prezzo di un bene proprio, 11.

Seconda eccezione riguardo ai debiti di un corpo certo che non è entrato in comunione, 15.

I debiti immobiliari di ciascuno dei conjugi non entrano in comunione, 17.

Rendite di cui i conjugi erano debitori prima del loro matrimonio, 20.

Arretrati di queste rendite, 22.

Comunione. 2. Debiti che il marito contrae durante il matrimonio sono pesi della comunione, I, 23.

Prima eccezione riguardo a quelli ch'egli ha contratti pe' suoi affari particolari, e di cui ha solo approfittato, 28.

Seconda eccezione riguardo a quelli ch' egli ha contratti per qualcuno de' suoi figli di un altro letto o de' suoi eredi presuntivi, 29.

Terza eccezione riguardo ai debiti di garanzia ch' egli ha contratti vendendo i beni proprj di sua moglie, 32.

La comunione è tenuta ai debiti contratti dalla moglie durante la comunione? 36.

Debito d' una moglie incontrato per iscrittura privata, datato prima del matrimonio, 42.

Come la comunione è tenuta ai debiti delle successioni pervenute ad uno dei conjugi? 44.

Altri pesi della comunione. *Vedi* Alimenti, Manutenzione, Riparazione, Inventario.

Quali sono le differenti maniere con cui si scioglie la comunione? III, 60.

In qual caso la moglie è esclusa dal dimandar parte nella comunione? 104.

Da chi e come s'accetta la comunione? *Vedi* Accettazione di comunione.

Rinuncia alla comunione. *Vedi* Rinuncia.

Comunione. Crediti che ciascuno dei conjugi può avere contro alla comunione, I, 170.

Principj generali sopra questi crediti. Esempj. *Vedi* Reimpiego.

Differenza tra il marito e la moglie rapporto ai loro crediti contro la comunione, 211.

Debiti di ciascuno dei conjugi verso della comunione, 215.

Divisione della comunione. *Vedi* Inventario, Conto, Mobiliare, Compenso, Liquidazione, Divisione.

Comunione convenzionale. Si può portare un termine od una condizione alla convenzione di comunione, II, 73 e *seg.*

Quando comincia la comunione convenzionale? 76.

E' al tempo della celebrazione del matrimonio che si ha riguardo per regolare ciò che è di natura tale da entrarvi? 77.

I conjugi possono essi nel tempo intermedio tra il contratto di matrimonio e la celebrazione convertire i loro immobili in mobili *aut vice versa*? 78.

Comunione d'acquisti, II, 366.

Concime, I, 230.

Confisca. Il marito condannato non confisca che la sua parte dei beni della comunione, III, 12.

La moglie condannata non ne confisca nulla; la sua parte accresce al marito, 52 e *seg.*

Confisca. In qualche statuto essa passa agli eredi della moglie, II, 57.

Il signore che confisca non può nemmeno privare il marito dei frutti dei beni propri confiscati sino alla morte naturale della moglie, 58.

Continuazione di comunione. Disposizione dello statuto di Parigi sulla continuazione della comunione estesa agli statuti che non si sono su di ciò spiegati, IV. 67.

Cos'è la continuazione della comunione? è la stessa che esisteva tra i conjugi, e che continua sotto certe modificazioni? 70.

Secus, nello statuto d'Orleans, 76.

Quale statuto deve regolare la continuazione della comunione? 80.

Perchè vi sia luogo alla continuazione della comunione bisogna, 1. che vi sia stata al tempo della morte del predefunto una comunione sussistente, 88.

2. Bisogna che il predefunto abbia lasciato per erede o successore universale qualche figlio minore, e ch'egli non abbia rinunziato alla comunione, 90.

Basta che il figlio fosse minore al tempo della morte del predefunto, benchè egli sia divenuto maggiore pochi giorni dopo, 91 e *seg.*

Benchè egli fosse maggiore secondo la maggior età statutaria, od anche maritato ad un marito maggiore, 92 e *seg.*

Continuazione di comunione. Avvi luogo alla continuazione della comunione allorchè il predefunto ha lasciato per erede un figlio maggiore, ma in demenza? IV, 95.

Caso in cui si ha mal a proposito preteso che il figlio di un precedente matrimonio potesse domandare la continuazione della comunione, 100.

Ad Orleans la continuazione della comunione ha luogo con gli eredi del premorto, qualunque essi si siano, maggiori o minori, figli o collaterali, 98.

Avvi luogo alla continuazione della comunione allorchè il superstite è donatario dei mobili del predefunto? 97.

La clausola che il figlio dotato non potrà domandare l'inventario, non esclude la continuazione della comunione, 106.

La guardia nobile impedisce la continuazione della comunione? *Vedi* Guardia nobile.

Inventario regolare impedisce la continuazione della comunione? *Vedi* Inventario.

Perchè vi sia luogo alla continuazione della comunione, secondo lo statuto di Parigi, bisogna che sia stata dimandata dal minore o da quelli che hanno i suoi diritti, 119.

Secus, ad Orleans, 121.

Supposto che vi sia stato un figlio minore del matrimonio, che abbia dimandata la continuazione della comunione, gli altri figli,

anche maggiori, od anche di un altro letto, vi concorrono con lui, IV, 135 e *seg.*

Continuazione di comunione. Basterebbe che vi fosse stato un figlio minore al tempo della morte, benchè egli non l'abbia dimandata? 141.

Di quali cose è composta? 144.

Gli acquisti immobili della comunione non cadono, in quanto alla proprietà, nella continuazione, 145.

A qual tempo si deve aver riguardo per decidere se le vendite appartenenti alla comunione devono cadere come mobili nella continuazione, od esserne escluse come immobili? 146 e *seg.*

I beni proprj convenzionali non vi cadono, nè la prededuzione del superstite, 147.

Tutto il mobiliare che il superstite acquista, o che gli perviene a qualunque titolo si sia, durante la continuazione della comunione, vi cade, 149.

Gl' immobili, ch' egli acquista altrimenti che per successione o titolo equivalente, vi cadono, *ibid.*

Le clausole del contratto di matrimonio per far entrare qualche cosa in comunione o per escluderla non si estendono alle cose che pervengono al superstite durante la continuazione, 150.

Continuazione di comunione. Non vi entra nulla di ciò che i figli acquistano durante la continuazione, IV, 153.

Ad Orleans tutto ciò che perviene al superstite durante la continuazione, sia in mobili sia in immobili, per successione, donazione o legato, non vi cade fuori che in un caso, 155.

I debiti della comunione diventano debiti della continuazione della comunione, tanto quelli da cui era tenuta verso dei terzi, come quelli di cui era tenuta verso l'uno o l'altro dei conjugi, 163 e *seg.*

Essa non è caricata di quelli che erano debiti proprj di ciascuno dei conjugi, nè delle spese funebri del predefunto, 164.

Nè dei legati da lui fatti, eccettuati gli arretrati decorsi durante la continuazione della comunione, 165.

I debiti che il superstite contrae durante la continuazione della comunione, ne sono pure un carico, 168.

Eccezione, *ibid.*

Altri carichi della continuazione della comunione, 173.

Come è dessa tenuta agli alimenti dei figli? 174.

Potere del superstite sui beni della continuazione della comunione, 176.

Lo scioglimento della continuazione della

comunione può essere dimandato tanto dai figli che dal superstite, IV, 178.

Continuazione di comunione. Essa si scioglie con un inventario dal giorno che questo è terminato, purchè egli sia chiuso entro a tre mesi, 180. *Vedi* Inventario.

Allorchè tutti i figli sono divenuti maggiori, essa può sciogliersi pel solo consenso delle parti, 181.

Essa si scioglie per la morte del superstite, 187.

Essa non si discioglie pel matrimonio e per la dotazione de' figli, 185.

La morte di uno dei figli non lo scioglie. *Vedi* Accrescimento.

Allorchè tutti sono morti, lasciando il superstite per loro erede, essa è riputata non aver giammai avuto luogo, piuttosto che essere riputata disciolta, 188.

La continuazione della comunione non può accettarsi che pel tempo ch' essa ha durato, 200.

Il diritto di dimandare la continuazione della comunione è personale ai figli? O è un diritto disponibile che passa ai loro successori universali, cade nelle loro comunioni, e possa essere esercitato dai loro creditori? 201.

E' egli soggetto a prescrizione? 205.

E' lo stesso ad Orleans? 207.

Continuazione di comunione. Qual parte hanno i figli nella divisione dei beni della continuazione della comunione, e qual parte vi ha ciascuno d' essi nella suddivisione? IV, 208 e *seg.*

Se tra i figli, gli uni hanno accettata la continuazione della comunione, gli altri vi hanno rinunziato, qual parte hanno gli accettanti? 215.

Secus ad Orleans, 222.

Allorchè un figlio rinunzia alla continuazione della comunione per ritenersi quello ch'egli aveva nella comunione, nello stato ch'essa era al tempo della morte del predefunto, come fissare questo stato? 213.

Principj dello statuto d'Orleans sulla rinunzia alla continuazione della comunione, 223.

Divisione della continuazione della comunione. *Vedi* Divisione.

Continuazione di comunione composta o comunione tripartita; suo fondamento e sua natura, IV, 248.

Quali sono le cose che vi entrano o che non vi entrano, 252.

Quali ne sono i debiti ed i pesi? 263.

Chi ne è il capo? 270.

Qual è il suo potere? 271.

In qual maniera si scioglie? 273.

Quali sono quelli che possono rinunziarvi? 275.

Continuazione di comunione, ec. Della divisione di questa comunione; delle prededuzioni e delle collazioni che vi si devono fare, IV, 283.

Come ciascuna delle parti è tenuta ai debiti di questa comunione, sia in faccia delle altre parti, 297.

Sia in faccia dei creditori, 300.

La clausola portata dal contratto del secondo matrimonio, colla quale l'uomo si obbliga di sciogliere immediatamente la sua comunione col figlio del suo primo letto, impedisce che questo figlio erede di suo padre, che non vi ha soddisfatto, a domandare il terzo in testa propria nei beni acquistati durante il secondo matrimonio? 301.

Contratti di matrimonio. Sono suscettibili di tutte le convenzioni anche di quelle, che non sarebbero ammesse altrove, I, 108.

Bisogna eccettuarne quelle, che ledono il pubblico decoro, 111.

Quelle, che tendono ad eludere qualche legge proibitiva, 113.

Conto mobiliare che precede la divisione della comunione, III, 322.

Contro dichiarazioni contro ai contratti di matrimonio, I, 118.

Convenzioni matrimoniali. Quando devono esser fatte? I, 116.

Possono esser fatte sotto firma privata? 117.

Convenzioni matrimoniali. Caratteri delle convenzioni matrimoniali; esse sono riputate fatte sotto la tacita condizione, *si nuptiæ sequantur*, I, 123.

La buona fede supplisce, 124.

Subito, ch' esse sono state confermate col matrimonio, le parti non hanno più la facoltà di derogarvi, nemmeno per mutuo consenso, ed esse non potrebbero riservarsi una tale facoltà nel loro matrimonio, 124, e *seg.*

Crediti personali traggono la loro qualità di mobiliari, o d' immobiliari dalla cosa dovuta, che ne è l' oggetto, I, 256.

Non si deve considerare la causa da cui essi procedono, 269.

Crediti di più cose l' una delle quali è immobile, e le altre mobili, 263.

Credito alternativo, 264, e *seg.*

Credito d' una somma di denaro è mobile, benchè sia ipotecario, 266.

D.

Debiti della continuazione della comunione. Come ne è tenuto il superstite in faccia dei creditori? IV, 240.

Come ne sono tenuti gli eredi del premorto? 242.

I figli hanno il privilegio di non esserne tenuti, che sino alla concorrenza di ciò che ne ritraggono? 244.

Debiti di comunione. Se il marito, dopo lo scioglimento della comunione, continui ad esser tenuto in faccia ai creditori pel totale di quelli, che procedono dal suo patto, IV, 7.

Di quelli, ch'egli ha contratti durante la comunione solo, o con sua moglie, 8.

E' tenuto soltanto per la sua parte a quelli che non procedono che dal lato della moglie 11.

La moglie è tenuta in faccia dei creditori pel totale di quelli, che ha personalmente contratti; non è tenuta agli altri, che per la sua parte, 15.

Privilegio, che ha la moglie ed i suoi eredi, di non esser tenuta ai debiti della comunione, che sino alla concorrenza di ciò, che ne ritrae, 17.

Questo privilegio non fa perdere alla moglie la qualità di parte nella comunione, 19.

Arriva sino a dare alla moglie la ripetizione contro ai creditori di ciò, ch'essa ha pagato di più? 20.

In cosa differisce dal benefizio d'inventario? 21.

La donna ha questo privilegio contro gli eredi, anche riguardo ai debiti, che procedessero dal suo lato; essa non l'ha in faccia dei creditori, che riguardo a quelli di cui è tenuta soltanto come parte nella comunione, 23.

Debiti. Quali debiti sono mobiliari, II, 8.
Debiti di più cose, la principale delle quali è immobile, le altre mobili, 18.
Delitti. La comunione è tenuta dei delitti del marito? 40, e *seg.*, I, 76.
Desistenza dalla vendita, 423, e *seg.*
Destinazione, conserva la qualità d'*immobile* alle cose staccate da un fondo; non la dà a quelle che non vi sono ancora state attaccate, 228.
Dichiarazione di reimpiego, quando fatta, 442.
Diritti, che si hanno riguardo ad uno stabile, sono beni immobili, 257.
O in un fondo, o in un territorio, 258, e *seg.*
Il diritto d'un locatario o affitajuolo è mobile, 261, e *seg.* *Vedi* Crediti personali.
Diseredazione. Il fondo che un signore ha per diseredazione gli è proprio come la sua signoria, o non è che un acquisto? 339.
Divisione della continuazione della comunione. Si deve fare uno stato dei crediti che ciascuna delle parti ha contro la continuazione della comunione, e dei debiti che ciascuna delle parti ha verso di questa; se i crediti di una parte eccedono i suoi debiti, essa deve prelevare il di più; se sono i debiti che eccedono i suoi crediti, essa deve fare la collazione del di più o

imputarlo nella sua porzione; quali sono i crediti? quali sono i debiti, o del superstite, o dei figli, IV, 229.

Divisione, ec. Su di che si fa la collazione della somma, che un figlio ha ricevuta dai beni della continuazione della comunione, o per dote nel suo matrimonio, o per qualche altro stabilimento? 234.

Allorchè una figlia si è fatta religiosa, ed è stata dotata coi beni della continuazione della comunione, come ne fanno la collazione i suoi fratelli e sorelle, ai quali la di lei parte accresce, 236.

Il primogenito non ha alcun diritto di primogenitura in questa divisione, 238.

Divisione. Natura delle divisioni, e loro effetti, I, 360.

Atti preliminari alla divisione della comunione, III, 322.

Ciascuna delle parti può fare la domanda all' oggetto di dividere la comunione, 326.

La dimanda per la divisione definitiva non può essere fatta da un minore; ma può essere fatta contro di lui, 327.

Sintantochè le parti possiedono per indiviso, l' azione di divisione non può prescriversi, 329.

Si può obbligare l' una delle parti a soffrire la vendita dei mobili? 331.

Dopo stabilita la massa delle cose che com-

pongono la comunione, la moglie o i suoi eredi prelevano effettivamente a loro scelta ciò che loro è dovuto, il marito dopo: si fanno due porzioni del rimanente, III, 332.

Divisione. Allorchè la divisione si è eseguita senza fare queste prededuzioni, come si rendono ragione le parti dopo la divisione dei loro crediti rispettivi contro la comunione? 336.

Allorchè una, od ambedue le parti si sono trovate debitrici verso la comunione, come se ne rendono ragione o nella divisione, o dopo la divisione? 340, e *seg.*

Qual' è l' effetto della divisione tra il superstite e gli eredi, o degli atti che ne tengono luogo, 348.

Obbligazioni di garanzia, che nascono dalla divisione. *Vedi* Garanzia.

Donna Maritata. E' obbligata di risiedere con suo marito, I, 15.

Non può contrattare, nè far nulla senza la di lui autorizzazione, 17. *Vedi* Marito, Autorizzazione.

La moglie esercente pubblica mercatura ha bisogno d' autorizzazione, 36, *Vedi* Autorizzazione.

La donna maritata è suscettibile d' obbligazioni, 76.

Donna maritata. Se essa sia tenuta agli affitti fatti da suo marito, I, 151, e *seg.*

Delle obbligazioni contratte sotto il regime dotale, ed alienazione dei beni dotali 168.

Il suo diritto sui beni della comunione non è spiegato sintantochè dura il matrimonio, III, 49.

Essa non può disporre della sua parte senza suo marito, 50.

Essa ne dispone con lui in due maniere, o solamente come parte nella comunione, o in suo proprio nome, *ibid.*

Donazione tra gli sposi, I, 183.

Dote. Sua costituzione. Come si faccia, 137.

Può consistere in mobili, od in immobili, 141.

Se i beni acquistati col denaro della dote siano dotali, 142.

Dopo qual tempo siano dovuti gl' interessi della dote, 143.

Il marito non deve dar cauzione della dote, *ibid.*

I padri e le madri non sono obbligati di dotare, 144.

Della dote costituita da essi unitamente o separatamente, 116, e *seg.*

Dell' amministrazione e godimento della dote, 147.

Dell' alienazione della dote, 168.

Donazione tra gli sposi, I, 183.

Esclu-

E

Esclusione dalla comunione. Cosa rinchiude la clausola d' esclusione dalla comunione, II, 359.

F

Fondi di terra. Quali cose si reputano farne parte, I, 224.

Franco e libero. Convenzione colla quale i parenti maritano i futuri sposi franchi e liberi di debiti; a cosa gli obbliga? II, 212.

Differenza tra questa convenzione e quella di separazione di debiti, 220.

Questa convenzione è differente da quella colla quale i parenti s' obbligano precisamente a pagare i debiti anteriori del futuro sposo, e di quella colla quale essi si rendono cauzione delle convenzioni matrimoniali, 222.

Convenzione colla quale i parenti della figlia la dichiarano franca e libera, a che gli obbliga? 223.

In che differisce da quella di separazione di debiti? 226.

Essa non obbliga la moglie, che è stata maritata franca e libera, 227 e *seg.*

Franco e libero. I parenti, che hanno maritata la figlia franca e libera, hanno essi il ricorso contro di lei dopo lo scioglimento del matrimonio per i debiti che sono stati obbligati di pagare? II, 228 e *seg.*

Questa convenzione può intervenire anche in caso d' esclusione della comunione, 231 e *seg.*

Frode di comunione, II, 347.

Fruttti pendenti formano parte del fondo, I, 239.

Frutti pendenti al tempo dello scioglimento della comunione a chi appartengono? 338.

Frutti. Frutti dei beni proprj cadono in comunione, I, 431.

Quali cose sono frutti? 458.

Divisione dei frutti, 454.

Quand' è che i frutti naturali cadono in comunione? 455.

Quand' è che i frutti civili cadono in comunione? 474.

Frutti di un diritto di giustizia, quali sono e quando si acquistano dalla comunione? 492.

Frutti dei diritti proprj, benchè non durino che un tempo limitato, cadono in comunione, 495.

Fucina, I, 146.

G

Garanzia di divisione. Il superstite e gli eredi contraggono rispettivamente un' obbligazione di garanzia per le cose pervenute nelle loro rispettive porzioni ; fondamento di questa obbligazione , III , 354.

Quali specie d' evizioni danno luogo a questa garanzia , 356.

A che obbliga la garanzia che risulta da un' evizione verso colui che l' ha sofferta ; differenza di questa evizione da quella di un venditore , 358.

La garanzia s' estende ai pesi reali non dichiarati nella divisione , 362.

Ai vizj redibitorj , 363.

All' insolvibilità dei debitori dei crediti compresi nella divisione , *ibid.*

La parte nella di cui porzione è pervenuta una rendita , ha l' azione di garanzia contro ai suoi condividenti, in qualunque tempo si sia ch' essa divenga caduca : ragione di questa garanzia : a che obbliga? 364.

Si può colla divisione derogare a questa garanzia e modificarla? 371.

Guardia nobile. Nello statuto d' Orleans non avvi luogo alla continuazione di comunio- allorchè i figli del premorto sono caduti nella custodia detta *garde noble.* IV, 123.

Guardia nobile. Allorchè una parte sola di questi vi è caduta, qual è la porzione di quelli che non vi sono caduti, IV, 125.

I

Incapaci. I figli del marito d'un precedente letto sono *incapaci* soltanto in questo senso, che la donazione a loro fatta dal marito non può prendersi sulla porzione della moglie; ma essa va presa pel totale su quella del marito, III, 48.

Indennità. Indennità rispettive che il marito e la moglie o i loro eredi hanno l'uno contro l'altro per ciò ch'essi hanno pagato di debiti oltre la loro parte, IV, 48.

Differenza tra quella del marito e quella della moglie, 49.

Inventario pel caso di separazione di debiti. *Vedi* Separazione di debiti.

Inventario per rinunziare alla comunione III, 142.

In qual caso la moglie ne è dispensata? 143.

Atti ch'essa può impiegare per l'inventario, 144 e *seg.*

Forma di questo inventario; è necessario che egli sia chiuso? 146.

Gli eredi della moglie possono rinunziare senza inventario. *ibid.*

Inventario che si fa onde pervenire alla divisione della comunione; cosa egli sia, e quale sia la sua forma, III, 310 e *seg.*

Quali cose devono o non devono esservi comprese, 311 e *seg.*

Ove ed in presenza di chi deve egli esser fatto? 314.

Inventario richiesto dallo statuto di Parigi per impedire la continuazione della comunione o per discioglierla; in qual tempo deve esser fatto per impedirla, IV, 108 e *seg.*

Egli deve esser fedele, 109.

Rivestito delle sue forme: quali sono esse? 110.

Egli deve esser fatto con un legittimo contraddittore, 112. *Vedi* legttimo Contraddittore.

Egli deve esser chiuso entro a tre mesi dopo che è stato fatto: quali ne sono le formalità? 116.

S'egli è stato chiuso soltanto dopo i tre mesi è inutile senza una ricognizione, *ibid.*

E' necessario ch' egli sia chiuso anche secondo quelli statuti che non si sono spiegati su di questo proposito? 117.

I soli figli sono ammessi ad opporre i difetti dell'inventario, 118.

Secondo lo statuto d'Orleans avvi bisogno d'un inventario per impedire la continuazione della comunione, ed in qual tempo basta il farlo, 130 e *seg.*

Ipoteca delle divisioni, I, 364.

Ipoteca della moglie pel suo riprendimento. Da qual giorno la moglie ha l'ipoteca sui beni di suo marito pel suo riprendimento, III, 213.

Ipoteca. Ipoteca della moglie per le sue indennità dal giorno del contratto di matrimonio, IV, 52.

La moglie separata ha essa un'eguale ipoteca per l'indennità dei debiti ai quali si è obbligata per suo marito dopo la sua separazione? 57.

I creditori che hanno obbligata verso di loro la moglie, benchè posteriori, sono preferiti in ordine ai creditori del marito solo, benchè anteriori, 60.

Eccezione nel caso di frode, 61 e *seg.*

Lebrun accorda mal a proposito un'ipoteca alla donna, che ha pagato dopo la morte di suo marito dei debiti ai quali essa non si era obbligata, 63.

Ipotecaria (*azione*). I creditori ipotecarj del marito, per debiti da lui contratti durante la comunione, hanno pel totale di ciò che a loro è dovuto un'azione ipotecaria contro la moglie detentrice degli acquisti immobili, IV, 39 e *seg.*

Quelli che sono creditori per debiti ch'egli ha contratti prima del matrimonio non l'hanno fuori che ad Orleans, 43.

Ipotecaria (*azione.*) Di che deve render conto alla moglie il creditore, al quale essa rilascia i beni per questa azione, IV, 46 e *seg.*

L

Legati. La comunione non è tenuta ai legati fatti dal predefunto, II, 71.

Legato di una cosa determinata fatto dal marito si presume essere del totale, o solamente della parte che il marito vi ha? III, 23.

Legittimo contraddittore. Qual è il legittimo contraddittore col quale l'inventario deve essere fatto per impedire e disciogliere la continuazione di comunione, IV, 112 e *seg.*

Ne abbisogna uno, secondo lo statuto d'Orleans, allorchè qualche erede è minore, 113.

Lesione. Per qual lesione il superstite o gli eredi possono restituirsi contro la divisione? III, 353.

Licitazione. Quando avvi luogo alla licitazione dei beni della comunione tra il superstite e gli eredi, 345.

Liquidazione dei crediti che ciascuno dei conjugi ha contro la comunione, e dei debiti di cui è tenuto verso di essa, 170 e *seg.*

Liquidazione eguale da farsi prima della divisione della continuazione della comunione, IV, 229.

Lutto dovuto alle vedove, III, 306.
Non è dovuto agli uomini, 308.

M

Manoscritti, III, 311.
Manutenzione. La comunione è caricata della manutenzione de' fondi proprj dei conjugi, II, 66.
Marito. Della sua podestà sulla persona della moglie, I, 15.
Suoi effetti, *ibid.* e *seg.* *Vedi* Donna, Autorizzazione.
Quali mariti possano autorizzare le loro mogli, 47.
Del marito minore, *ibid.*
Nullità risultante dal difetto d' autorizzazione non è che relativa, 23.
Della podestà del marito sui beni della moglie, 107.
Suoi diritti sui beni dotali, 147.
E' padrone dei beni della comunione pel totale, III, 5 e *seg.*
Delle azioni mobiliari e possessorie, 10.
Confisca egli il totale o solamente la sua parte? 12.
Non può testare che della sua parte, 14 e *seg.*
Allorchè dispone fra vivi, quand' è riputato che lo faccia in frode, 25.

Marito. Non può avvantaggiarne se stesso nè i suoi in pregiudizio della parte di sua moglie, III, 36.

Può avvantaggiarne i loro figli comuni, 37.

O i loro eredi comuni, 40.

Alimenti forniti ad un figlio d'un precedente matrimonio sono riputati dati in frode? 41.

Ad un erede presuntivo collaterale, 43.

Donazione fatta dal marito ai suoi eredi collaterali non è in frode, e vale per la parte della moglie allorchè questa vi ha acconsentito, 44.

Essa non può acconsentire a quella che il marito ha fatta ad un figlio d'un precedente matrimonio, 48. *Vedi* Incapace.

Mobili. Quali cose sono mobili? I, 219.

Cose che fanno parte d'un fondo di terra o di una casa non sono riputate mobili. *Vedi* Fondo di terra, Casa.

Le cose, benchè *in se* mobili, allorchè sono accessorie d'un diritto immobiliare, sono riputate immobili, 224.

Mobili donati in dote, 142.

Mobilizzazione. Convenzione di mobilizzazione. Cosa sia, II, 103.

I minori possono, maritandosi, mobilizzare i loro immobili? 109.

Mobilizzazione generale, cosa comprende? 105.

Mobilizzazione. Mobilizzazione particolare che è determinata od indeterminata; qual clausola rinchiude una mobilizzazione indeterminata, II, 106.

Clausole che non rinchiudono alcuna mobilizzazione, 108.

Effetto della mobilizzazione generale e della mobilizzazione particolare di un corpo certo, 111.

Il conjuge che ha mobilizzato un corpo certo, è garante dell'evizione? 113.

La mobilizzazione non ha effetto che per i casi della comunione, 118.

Il bene proprio mobilizzato conserva fuori di questo caso la sua qualità di proprio, 119.

Effetto della mobilizzazione indeterminata, 120.

Molini, I, 227.

N

Navigli. Sono mobili, I, 222.

Negri. Sono essi mobili? *ibid.*

Nozze (delle seconde), 185.

O

Obbligazione d'una donna maritata, datata prima del matrimonio, II, 42.

Occultazioni. Cosa sono; l'omissione quand'è riputata fraudolente? III, 317 e *seg.*

Pene dell'occultazione, 319.

P

Paglia, I, 230.
Pali, 226.
Parafernali (beni), 140, 159.
Parafuoco, 249.
Pazzia di uno dei conjugi, scioglie essa la comunione? III, 64.
Permuta. Fondo che io ho acquistato permutandolo col mio proprio, e pel quale io ho pagato un compenso in denaro, è egli proprio pel totale o in pro rata, I, 438.
Pigioni di case, 477.
Pratica di procuratore o di notajo, 298.
Prededuzione convenzionale. Delle cose che la compongono, II, 327.
E' convenzione piuttosto che donazione, *ibid.*
La morte civile dà luogo ad esercitare la prededuzione? 332 e *seg.*
Non vi ha prededuzione allorchè i due conjugi sono morti nello stesso tempo, senza che si possa sapere quale è morto pel primo, 337.
La prededuzione ha luogo nel solo caso d'accettazione della comunione se non vi è convenzione in contrario, 340.
Prededuzione legale, 292.
Con qual legge si deve decidere se avvi luogo alla prededuzione legale? 294.
Basta che i conjugi siano nobili al tempo

dell' apertura, benchè non lo fossero allorchè si sono maritati? II, 298.

Prededuzione. Bisogna che vi fosse una comunione sussistente al tempo della morte del predefunto, 299.

Quai figli escludono questa prededuzione, 301 e *seg.*

Quali cose entrano nella prededuzione legale; non sono che i mobili corporali? 308.

Quali mobili sono riputati mobili di Parigi, 309.

Carichi della prededuzione: il superstite è tenuto anche ai debiti propri del premorto? 317 e *seg.*

Egli non confonde nulla di meno i riprendimenti che gli sono dovuti, 319.

Il superstite che ha accettata la prededuzione, può scaricarsi dei pesi abbandonandola? 324 e *seg.*

Prescrizione. Se ella corre contro la donna maritata, I, 104.

Privilegio di parrucchiere, 299.

Proprietà di comunione. Quali cose sono proprietà di comunione, 272, 316.

Le cose che sono proprietà di successione sono proprietà di comunione, 317.

Immobili, il titolo o la causa dell' acquisto dei quali precede il matrimonio, sono proprietà di comunione, 384.

Proprietà di comunione. Benchè si fosse fatto luogo al titolo soltanto dopo, I, 386.

Benchè il titolo non sia stato confermato e rettificato che dopo, 389.

Ufficio che io aveva prima del mio matrimonio, soppresso e ristabilito durante il matrimonio è proprietà di comunione. *Secus*, se io non aveva che la commissione che è stata eretta in titolo d'uffizio, 394.

Lo stabile acquistato, benchè durante il matrimonio, in virtù di un diritto che non si può cedere, è proprietà di comunione, 395.

Lo stabile donato col contratto di matrimonio è proprietà di comunione di quello dei conjugi a cui la donazione è stata fatta, 399.

Allorchè è fatta ad ambedue, lo stabile è proprietà di comunione di ciascheduno per metà, 400.

Benchè si dica che lo stabile è donato ad ambedue, se l'uno dei due era erede presuntivo del donatore, si reputa donato a questo soltanto, ed è sua proprietà di comunione pel totale, *ibid.*

Benchè sia detto che è donato al futuro sposo, egli si reputa donato alla futura sposa sola, allorchè questa è erede presuntiva del donatore; *secus* allorchè il parente del futuro sposo ha detto ch'egli lo donava alla futura sposa, 402 e *seg.*

Proprietà di comunione. Lo stabile donato col peso che sarà proprio, è proprietà di comunione, I, 408.

Questa ha luogo quando anche il donatore avesse sottoscritto il contratto di matrimonio, il quale portasse che le donazioni e successioni saranno comuni, 410.

Quando questa clausola deve essere interposta; distinzione tra le donazioni tra vivi ed i testamenti, 411.

Questa clausola deve essere espressa; da che può essa inferirsi? 412.

E' sottointesa nel legato di una pensione vitalizia? 414.

Questa clausola non esclude dalla comunione che i fondi e non il godimento, 415.

Allorchè la cosa donata o legata ad uno dei conjugi durante il matrimonio è di natura tale da non poter sussistere che nella sua persona, essa è proprietà di comunione, 415 e *seg.*

Lo stabile nel quale il marito rientra per la rescissione, la risoluzione o la semplice cessazione del titolo pel quale è stato alienato, è proprietà di comunione? 418 e *seg.*

E' proprietà ciò che è unito ad una proprietà; differenti specie d'unioni, 427.

Quello che resta di una proprietà è proprietà, 432 e *seg.*

Proprietà di comunione. Diritti che si ritengono in una proprietà o riguardo ad una proprietà che si è alienata, I, 434.

Lo stabile acquistato dal marito durante la comunione, colla dichiarazione che lo ha acquistato col prezzo di una sua proprietà è proprietà; sino a quale concorrenza; 440.

La dichiarazione deve essere fatta nell' atto istesso, 442.

Questa dichiarazione è egualmente necessaria perchè lo stabile acquistato col denaro della moglie sia proprietà della moglie; non basterebbe ch' egli fosse comprato unitamente, 443.

Oltre alla dichiarazione, che è col denaro della moglie, bisogna che la moglie acconsenta all' impiego, *ibid.*

Quando deve intervenire questo consenso? 445.

Come? *ibid.*

Può essa replicare contro a questo consenso? 444.

Caso in cui il marito è stato dispensato del consenso della moglie per questo reimpiego, 448.

Proprietà di successione. Cosa sia, I, 318.

Cosa abbisogna perchè una rendita costituita divenga proprietà di successione? 319.

Lo stabile, nel quale si è succeduto come in un acquisto, è proprietà di successione, 323.

Lo stabile, che io ho trovato nella succes-

sione di un mio parente, è proprietà di successione, e si presume che abbia a lui appartenuto, 323 e *seg.*

Proprietà di successione. Lo stabile acquistato dal defunto per un titolo, che si è perfezionato soltanto dopo la sua morte, non lascia d'essere proprietà di successione, purchè il titolo non fosse assolutamente nullo, 327.

Lo stabile di cui io sono divenuto proprietario in forza di un titolo, nel quale io sono succeduto, è proprietà di successione, 331.

Purchè questo titolo sia stata la causa prossima ed immediata che me ne ha reso proprietario; *secus* s'egli non ne è stata che la causa lontana, 336 e *seg.*

Remissione della confisca, rende proprietà i beni? 341.

La successione rende proprietà i beni in qualunque linea si sia? 343.

Quand'è che quello che si raccoglie per sostituzione è proprietà? 346.

La rendita donata nel matrimonio da un padre che se ne è costituito debitore, è proprietà? 347.

Lo stabile dato da un padre in pagamento d'una somma promessa nel matrimonio, è proprietà? 350.

La vocazione fa delle proprietà, 354.

Proprietà di successione. Accomodamenti di famiglia formano delle proprietà, I, 356.
Le divisioni formano delle proprietà di successione, 360.
Idem, delle licitazioni, 365.
E degli atti che tengono luogo di divisione, 369.
Statuti che sembrano avere delle opinioni contrarie, 380.

R

Rastelliere. I, 250.
Realizzazione. Convenzione di realizzazione e di stipulazione di proprietà; cosa sia, II, 125.
Si fa con delle clausole espresse, 126.
Quand'è che s'inferisce tacitamente? 128.
A quali cose s'estende? 130, e *seg.*
Qual senso hanno queste parole, *e altrimenti*, nelle stipulazioni, di proprietà? 134.
Effetto della realizzazione; differenza tra gli immobili reali, ed i proprj convenzionali, 136, e *seg.*
Per qual caso ha luogo la convenzione di realizzazione: quando è semplice? 141, e *seg.*
La clausola, che una somma di denaro sarà impiegata in compera di stabili, non rinchiude che una convenzione di realizzazione semplice, 142.
L'aggiunta di queste parole, *ed a' suoi*, o di quest'altre, *ed a' suoi eredi*, estende la convenzione di realizzazione e la proprietà

convenzionale, al caso delle successioni; in favore dei figli di quello, che l'ha fatta, II, 145, e *seg.*

Realizzazione. L'aggiunta di quest'altre, *ed a quelli del suo lato e linea*, l'estende al caso delle successioni, anche in favore dei suoi collaterali, 148.

L'aggiunta di quest'altre, *in quanto a tutti gli effetti* l'estende anche al caso delle disposizioni, 152.

Queste aggiunte possono farsi, anche quando il conjuge si marita *de suo*, 150, e *seg.*

Quali cose possono realizzarsi con queste clausole? 152.

Queste clausole sono di stretto diritto, e non s'estendono che *prout sonant*, 153, e *seg.*

Esse non s'estendono da una persona ad un altra; nulladimeno la stipulazione di proprietà fatta a quelli del lato e linea deve comprendere i figli, 159.

Esse non s'estendono da una cosa ad un'altra, 260.

Ne da un caso ad un altro, 166.

Esse non hanno effetto, che tra le parti contraenti, ed i loro eredi, *ibid.*

Il mobiliare realizzato dall'uno de' conjugi, è riputato proprietà contro l'altro conjuge ed i suoi rappresentanti soltanto, o lo è contro tutta la famiglia dell'altro conjuge? 171.

Realizzazione. Le proprietà convenzionali formate colle aggiunte fatte alla clausola di realizzazione s'estinguono, 1. colla consumazione della finzione, II, 177.

2. Pel pagamento, 181.

Eccezione nel caso in cui il pagamento è stato fatto ad un minore morto in minor età, 182.

3. Colla confusione, allorchè il figlio, creditore della proprietà convenzionale, è divenuto erede del superstite, che ne era il debitore, 184

Primo caso d'eccezione, s'egli è stato soltanto erede beneficario, *ibid.*

Secondo caso s'egli era minore, e se è morto in minor età, 185.

Altro caso, che non può più aver luogo, 185.

4. La proprietà convenzionale s'estingue colla cessione, che il figlio fa del suo credito ad un estraneo, 187.

Regime dotale. Suo carattere, I, 128. *Vedi*. Dote.

Come differisca dalla comunione, 129.

Leggi di questo regime: da dove derivano. 130.

Quali erano quelle dei paesi di diritto scritto e dei paesi statutarj, 131.

Come modificate dal Codice Civile, 133.

Condizioni, che costituiscono oggi il regime dotale, *ibid.*

Rendite costituite, riputate mobili, 276.

Rendite vitalizie sono mobili, 292.

Restituzioni. In qual caso la moglie o i suoi

eredi possono farsi restituire contro la loro rinunzia alla comunione? III, 106.

Restituzione. Contro la loro accettazione, 140.

Retratto. Il retratto alla linea, forma delle proprietà di comunione, I, 395.

Secus del convenzionale, 336, e *seg.*

Ricupera, 332.

Rinuncia alla comunione. Cosa sia; sua origine, III, 124.

Quali persone possono rinunziare alla comunione? 125.

Si può col contratto di matrimonio proibire alla moglie ed a' suoi eredi la facoltà di rinunziare alla comunione? 128.

Come si fa questa rinunzia, 131.

In qual tempo? 133 e *seg.*

Qual è l'effetto del giudizio che condanna una donna come parte nella comunione per mancanza d'aver presa qualità? 138.

La donna non può più rinunciare dopo di aver accettato, 139.

I creditori lo possono se essa lo ha fatto in frode, 141.

Dove fare un inventario per rinunziare. *Vedi* Inventario.

Piccioli effetti che si devono lasciare alla moglie che rinunzia, 147.

Durante qual tempo può essa dimorare nella casa e vivere colle provvisioni che vi sono? 148.

Rinuncia alla comunione. Di quali debiti di comunione la donna che ha rinunciato è scaricata in faccia dei creditori? III, 150.

Non deve nulla per le spese d'inventario, 153.

Allorchè la moglie ha lasciato più eredi nel mobiliare, gli uni possono accettare e gli altri rinunziare; ed a chi accresce la parte dei rinunzianti nei beni della comunione, e quella degli accettanti nel riprendimento di ciò che la moglie ha conferito, 154 e *seg.*

Quid allorchè la moglie ha lasciato un erede nel mobiliare ed un erede nei beni proprj, 162.

Rinvestimento dei beni proprj alienati durante il matrimonio, III, 174.

Disposizione dello statuto di Parigi sul rinvestimento del prezzo dei proprj di ciascuno dei conjugi, alienati durante la comunione; quale diritto s'osservava da prima, 175.

Qual è il prezzo che deve esser ricuperato, e cosa ne fa parte, 178.

Ciò che si deve diffalcarne, e ciò che si deve aggiungervi, 179.

Gl' interessi ne sono dovuti dal giorno dello scioglimento della comunione, 182.

Come si regola il rinvestimento del prezzo d'un usufrutto o di una rendita vitalizia venduta durante la comunione, 183.

Rivestimento. Quali specie di titoli d' alienazione danno luogo al rinvestimento, III, 185.

Come si regola il ricevimento allorchè il proprio è stato alienato per una rendita vitalizia? 187.

Le alienazioni necessarie danno luogo al rinvestimento come le voluttuarie, 189.

Il conjuge, a cui è evinto con un' azione rescissoria uno stabile ch' egli possedeva prima del suo matrimonio, ha la ricupera della somma che gli è restituita? 190.

Il conjuge, a cui è evinto un suo bene proprio, con un' azione ipotecaria, ha la ricupera della somma che gli è stata resa pei suoi miglioramenti? 192.

Quid, se è per un' azione di rivendicazione? 193.

Ho io il riprendimento d' una somma che mi è stata pagata pel supplemento del giusto prezzo d'uno stabile che io ho venduto prima del mio matrimonio? 191.

E' dovuto il rinvestimento d' una somma ricevuta per la cessione di uno stabile, fatta per una transazione? 194.

Vendita d' un uffizio della casa del re, dà luogo al rinvestimento? 195.

Caso in cui v'è luogo al rinvestimento del prezzo di stabili alienati prima che la comunione sia cominciata, 198.

Il marito è tenuto al rinvestimento del prezzo

degli stabili venduti da sua moglie separata? II, 201.

Riparazioni. Distinzione tra le grandi e quelle di manutenzione, 67.

Riprendimento delle cose conferite. Convenzione pel riprendimento delle cose conferite nel caso di rinunzia alla comunione, II, 253.

Quando avvi luogo ad esercitare il diritto che risulta da questa convenzione, 234.

Il marito, che ha restituite le cose conferite alla moglie in esecuzione della separazione, ne ha la ripetizione s' ella sopravvive, 237 e *seg.*

Non può esercitarsi che dalla moglie o da persone specialmente comprese nella convenzione, 241.

Allorchè il riprendimento è stato stipulato pei figli, quai figli vi sono compresi? 245.

Più casi, 247 e *seg.*

La convenzione colla quale il riprendimento è stipulato pei collaterali, comprende i figli? 248.

Riprendimento stipulato per gli eredi anche collaterali non s' estende alla successione vacante, 251.

Il riprendimento, essendosi reso esercibile a profitto della moglie che ha sopravvissuto, benchè essa sia morta prima d' aver presa qualità, può essere esercitato da tutti i suoi eredi ed altri successori, 258.

Riprendimento ec. I suoi creditori possono esercitarlo, benchè essa abbia accettata la comunione, facendo dichiarare fraudolenta questa accettazione, II, 260 e *seg.*

Allorchè la moglie è premorta lasciando per erede una persona compresa nella convenzione, ed un legatario universale che non vi è compreso, il legatario universale potrà esercitarlo? 263.

Quando la convenzione di riprendimento è riputata comprendere ciò ch' è pervenuto alla moglie dopo il matrimonio? 268 e *seg.*

Se per una clausola di riprendimento si è detto che il marito potrà dedurre una certa somma per spese di nozze, questa deduzione s' estende agli eredi del marito? 271.

Caso in cui il riprendimento essendo stato stipulato senza deduzione a riguardo dei figli di un matrimonio e sotto la deduzione di 4000 lire riguardo ai figli di un precedente matrimonio, i figli dei due matrimonj concorrono, 276.

Quando tra più figli, pei quali il riprendimento è stato stipulato, gli uni accettano la comunione, gli altri vi rinunziano: qual parte hanno nel riprendimento i rinunzianti? 281.

Il riprendimento del mobiliare non si fa in natura; quello degli immobili mobilizzati si fa in natura purchè il marito non gli abbia alienati, 284 e *seg.*

Riprendimento ec. Si devono dedurre nel riprendimento i debiti passivi che la donna ha fatti entrare in comunione, II, 285.
Ristabilimento di comunione. Vedi Separazione.
Ritratti di famiglia, III, 312.

S

Separazione di beni giudiziale. Per quali cause può essere domandata, I, 162, III, 65.
Il marito può domandarla? 68.
Non può farsi pel solo consenso delle parti, 70.
Procedura per pervenirvi, 73.
Qual giudice ne conosce, 74.
Pubblicazione della sentenza, 77.
La donna che ha ottenuta la separazione può accettare la comunione, 82.
La sentenza di separazione ha effetto retroattivo al giorno della domanda? 85.
Gl' interessi della dote sono dovuti dal giorno della domanda, 88.
Obbligazione della donna separata, 89.
Separazione giudiziale può distruggersi per mutuo consenso, III, 91.
Il ristabilimento della comunione deve essere giustificato per iscritto, 92 e *seg.*
Effetto di questo ristabilimento, 98.
Le parti possono portare delle restrizioni al loro ristabilimento di comunione? 101.

Separazione di debiti. Cos'è la convenzione di separazione di debiti, II, 189.

S'inferisce essa tacitamente dalla determinazione delle cose che conferiscono i conjugi? 190.

Quai debiti sono esclusi dalla comunione con questa convenzione? 196.

Questi debiti non sono esclusi dalla comunione che pel capitale e per gl'interessi decorsi sino al tempo del matrimonio: la comunione è tenuta a quelli decorsi sino a tanto che essa è durata, 204.

Perchè il marito convenuto durante il matrimonio dai creditori di sua moglie possa loro opporre questa convenzione, bisogna 1. che egli abbia fatto l'inventario, 208.

2. Che gli renda conto di ciò che la moglie gli ha portato, 210.

Deve rendergli conto dei frutti? 211.

Dopo lo scioglimento della comunione i creditori della moglie non hanno contro il marito che il mezzo del sequestro? 212.

Separazione per contratto. Suoi effetti, I, 161, 165, II, 362.

In che differisce dalla separazione giudiziaria? 364.

Clausola che la moglie goderà separatamente d'un certo stabile, 365.

Sposchj, I, 247.

Spesa. Loro diverse specie, III, 247.

Spese funebri del conjuge premorto, II, 70.
Spese d'inventario. Ne è tenuta la comunione, 70.
Sposi. Quali vantaggi possono farsi tra loro, I, 182.
Statue. 249.
Stima dei beni dotali. Suoi effetti, 141.
Surrogazione. Cosa sia, 434.

T

Tesoro, I, 304.
Tini, 244.
Torchi, 243.
Torchi di Stamperia, 245.

V

Vivaj, I, 225, 241.
Vocazione, 354.

U

Ufficj. Tutte le specie d'uffizj, i venali e i demaniali, sono immobili, I, 295 e *seg.*
Vendita di un uffizio della casa reale, che il marito aveva allorchè s'è maritato, dà luogo al reimpiego? III, 195.
Un marito deve il compenso delle tasse che ha pagate pel suo uffizio proprio? 132.

Uffici. Per le spese di accettazione, III, 285.
Per la *Paulette*, 286.
Il marito ha la facoltà di ritenere l'uffizio di cui è rivestito, compensandone la comunione, 287.
In qual tempo il marito deve fare la sua dichiarazione se intende di ritenerlo; e se in mancanza d'averla fatta l'ufficio rimanga a suo rischio, 288.
Di qual prezzo deve egli il compenso, 294.
Il deve delle spese di provvista, d'accettazione e di tasse? 296.
Riguardo a quali ufficj il marito ha questo diritto? 297.
Non è dovuto il compenso per gli ufficj della casa reale; ma se il marito aveva un brevetto di ricevuta, questo brevetto è un effetto della comunione, 300.
Unione reale, I, 427.
Civile, 429.
Di semplice destinazione, 430.

FINE DELLA TAVOLA ALFABETICA.

2510877 D

PREZZO DEL PRESENTE VOLUME.

Lire 4. — di Milano.
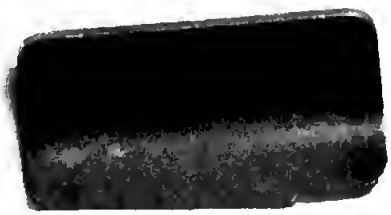
B.5.2.487